SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA -

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

243° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 9 DICEMBRE 1997

INDICE

Commission permanenti		
1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	5
2ª - Giustizia	»	10
4 ^a - Difesa	»	16
7 ^a - Istruzione	»	20
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	24
10 ^a - Industria	»	27
11 ^a - Lavoro	»	31
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	39
Giunte		
Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
Organismi bicamerali		
Questioni regionali	Pag.	45
RAI-TV	»	48
Schengen	»	50
Riforma amministrativa	»	55
Sottocommissioni permanenti		
1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	102
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	105
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	107
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	113
12 ^a - Igiene e sanità - Pareri	»	114
CONVOCAZIONI	$P_{\alpha\alpha}$	115

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 1997

91^a Seduta

Presidenza del Presidente PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE (A008 000, C21^a, 0034^o)

Il PRESIDENTE informa che, con lettera del 2 dicembre 1997, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta documentazione integrativa, pervenuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, relativa ad un procedimento penale pendente nei confronti del dottor Paolo Cirino Pomicino, nella sua qualità di Ministro del bilancio e della programmazione economica *pro tempore*, nonchè del signor Francesco Vittorio Ambrosio (Doc. IV-bis, n. 18).

Fa inoltre presente che il dottor Antonio Cariglia – indagato nell'ambito del procedimento a carico della dottoressa Vincenza Bono Parrino e del dottor Ferdinando Facchiano, nella loro qualità di Ministri per i beni culturali e ambientali *pro tempore* (Doc. IV-*bis*, n. 17) – il 3 dicembre scorso ha provveduto a depositare ulteriori osservazioni scritte in relazione a tale procedimento.

Informa altresì che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 375 del 5 dicembre 1997, ha risolto il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma a seguito della deliberazione del Senato del 7 maggio 1997, con la quale ha ritenuto l'insindacabilità delle dichiarazioni rese dal signor Erminio Boso – senatore all'epoca dei fatti – ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Esame di questioni concernenti i senatori Francesco Speroni e Vito Gnutti (R135 000, $C21^a$, 0049^o)

Il PRESIDENTE, richiamando la lettera con la quale il senatore Gasperini ha segnalato la vicenda in esame e della quale è stata data comunicazione alla Giunta nella seduta del 18 novembre scorso, espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta quindi il senatore Francesco SPERONI, il quale fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento. Gli pongono domande i senatori GRECO, BERTONI, VALENTINO ed il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Speroni, la Giunta ascolta, ai sensi della citata norma regolamentare, il senatore Vito GNUTTI, al quale rivolgono domande i senatori BERTONI e RUSSO.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori VALENTINO, GRECO e BERTONI, che propongono di chiedere all'Autorità giudiziaria procedente la trasmissione degli atti processuali limitatamente alla posizione dei senatori Speroni e Gnutti.

La Giunta approva infine tale proposta.

La seduta termina alle ore 15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 1997

197^a Seduta

Presidenza del Presidente VILLONE

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Barberi, Sinisi e Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2916) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il presidente VILLONE, ricordando che il disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati. Esso presenta un contenuto tipico, atto a fronteggiare la calamità derivante dagli eventi sismici del 26 settembre 1997. Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti di costituzionalità.

Senza discussione, la proposta di parere favorevole è accolta dalla Commissione.

(2921) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, recante finanziamento della missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Richiamati i precedenti legislativi, il presidente VILLONE raccomanda alla Commissione di esprimere un parere favorevole. Senza discussione, la Commissione riconosce la sussistenza dei presupposti costituzionali.

IN SEDE REFERENTE

- (2898) Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato dalla Camera dei deputati
- (74) SILIQUINI ed altri. Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari
- (265) PETRUCCI ed altri. Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato.
- (517) DE CORATO ed altri. Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo politico
- (521) DE CORATO ed altri. Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato
- (1205) MANCONI ed altri. Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato
- (2119) MACERATINI ed altri. Modifica al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari
- (2295) MANCONI ed altri. Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 dicembre 1997.

Il relatore GUERZONI esprime parere contrario sugli emendamenti, presentati all'articolo 3 del disegno di legge n. 2898 e già illustrati nel corso della precedente seduta, 3.17, 3.7 (fatto proprio dalle senatrici Pasquali e Siliquini) 3.18, 3.25, 3.22, 3.23, 3.24, 3.21, 3.19 e 3.20. Per il Governo analogo parere manifesta il sottosegretario VIGNERI.

Con separate votazioni, gli emendamenti stessi non sono accolti dalla Commissione.

Riguardo l'emendamento 3.9 il senatore TABLADINI, nell'auspicare che l'atteggiamento della maggioranza non sia pregiudizialmente contrario, sostiene che il carattere vincolante del parere parlamentare è rivolto a rafforzare il ruolo delle Camere. L'emendamento, al quale ha aggiunto la propria firma il senatore MAGGIORE, non è comunque accolto dalla Commissione.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, non altresì accolto l'emendamento 3.10. A questo proposito il relatore aveva notato che le informazioni richieste sono già in possesso dell'amministrazione. È analogamente respinto l'emendamento 3.8. L'emendamento 3.2, dopo i pareri contrari del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è ritirato dalla senatrice PASQUALI. È ritirato dai presentatori anche l'emendamento 3.26.

Quanto all'emendamento 3.32, fatto proprio dal senatore MAG-GIORE, il relatore e il sottosegretario VIGNERI esprimono avviso contrario. Il senatore MAGGIORE riformula allora l'emendamento stesso espungendo la parola «vincolante» e notando inoltre che la proposta si qualifica in relazione al termine previsto per l'espressione del parere parlamentare. L'emendamento stesso non è comunque accolto dalla Commissione.

Sull'emendamento 3.11, sul quale il relatore e il sottosegretario VI-GNERI hanno espresso parere contrario, il senatore TABLADINI interviene per dichiarazione di voto, sostenendo che la norma da sopprimere è frutto di una sorta di razzismo coltivato ai danni dei cittadini italiani. Anche la senatrice SILIQUINI dubita della legittimità della differenziazione che si introdurrebbe dettando norme di favore per i cittadini extracomunitari. Il sottosegretario VIGNERI chiarisce che il principio per i cittadini italiani è contenuto nell'articolo 3 della Costituzione, che il disegno di legge non ha inteso in alcun modo scalfire. A giudizio del senatore BESOSTRI la norma di cui al comma 5 è costituzionalmente legittima, se correttamente interpretata. Posto in votazione, l'emendamento non è quindi accolto.

All'emendamento 3.3 aggiungono la rispettiva firma i senatori PA-SQUALI e MAGGIORE. L'avviso del relatore e del rappresentante del Governo è contrario, richiamandosi loro all'articolo 43 del disegno di legge che disciplina il fondo nazionale per le politiche migratorie. Dopo una dichiarazione di voto del senatore MAGGIORE, l'emendamento stesso non è però accolto.

Sull'emendamento 3.12 si esprimono in senso contrario il relatore GUERZONI e il sottosegretario VIGNERI. Il senatore TIRELLI motiva invece ulteriormente l'iniziativa sostenendo che i cittadini stranieri saranno certamente favoriti nell'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica, in quanto solitamente titolari di redditi ridotti. Precisa il RELATORE che gli stranieri, qualora regolari, dispongono di redditi equivalenti a quelli dei cittadini italiani. L'emendamento non è comunque accolto.

Parere contrario esprimono il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO sull'emendamento 3.13. Il senatore TABLADINI censura la disposizione di cui al comma 6 nella parte in cui essa prevede l'intervento di associazioni le quali in realtà spesso detengono scopi di lucro e non si sono dimostrate altrettanto zelanti nell'assistenza alle popolazioni

terremotate. Invoca quindi una maggior cautela a questo proposito e chiede che si sopprima il relativo riferimento. Assicura il sottosegretario VIGNERI che il Governo, nell'elaborazione del regolamento attuativo, predisporrà le richieste misure prudenziali. Il relatore si riserva a sua volta di rivolgere un'apposito ordine del giorno in tal senso al Governo. Il senatore TABLADINI non esclude di voler presentare egli stesso uno strumento analogo; ritira pertanto l'emendamento.

Il senatore TIRELLI invita comunque il Governo ad attribuire un maggior ruolo decisionale all'ente locale. A giudizio del presidente VIL-LONE, tale rilievo è condivisibile e si dice certo che il Governo non mancherà di recepirlo in conformità alla restante normativa.

Sull'emendamento 3.28, il RELATORE nota che le regioni fanno già parte dei consigli territoriali. Conviene con questa considerazione il sottosegretario VIGNERI. Interviene con una dichiarazione di voto contraria il senatore PINGGERA, ricordando come le provincie autonome di Trento e Bolzano siano titolari di competenze esclusive nella materia. Il senatore BESOSTRI manifesta alcune perplessità sull'emendamento, in quanto non è condivisibile il richiamo ai presidenti delle regioni. L'emendamento è comunque ritirato dalla senatrice SILIQUINI, previa assicurazione che nel previsto ordine del giorno sarà posta in evidenza l'esigenza al fondo della sua iniziativa.

Si esprimono in senso contrario sull'emendamento 3.4 il RELATO-RE e il rappresentante del GOVERNO. Entrambi concordano sulla circostanza che il regolamento attuativo potrà specificare l'elencazione contenuta nel comma 6. Per il senatore BESOSTRI la formulazione dell'emendamento appare generica; anche secondo il senatore TIRELLI l'emendamento sembra pleonastico. La senatrice PASQUALI ritira quindi l'iniziativa.

Il relatore GUERZONI e il sottosegretario VIGNERI esprimono avviso contrario sugli emendamenti 3.29 e 3.30, i quali non sono quindi accolti dalla Commissione. La senatrice PASQUALI ritira poi l'emendamento 3.31, previo invito in tal senso da parte del RELATORE. Il senatore TIRELLI nota al riguardo che l'emendamento risulta più analitico dell'articolo 49, cui implicitamente viene fatto rinvio. Aggiunge il sottosegretario VIGNERI che la materia è comunque di rilevanza amministrativa.

Contrario è l'avviso del relatore e del rappresentante del Governo anche sull'emendamento 3.14. Il senatore TABLADINI mette però in rilievo la necessità che il parere sia obbligatorio. L'emendamento non è comunque accolto.

Il relatore GUERZONI e il sottosegretario VIGNERI manifestano parere contrario sull'emendamento 3.15. Alla richiesta di una motivazione da parte del senatore TABLADINI, risponde il sottosegretario VI- GNERI, secondo il quale il carattere vincolante del parere sposterebbe la decisione dal Governo all'organo parlamentare. Insiste il senatore TABLADINI, affermando che il vincolo derivante dal parere è coerente con la rilevanza del ruolo che occorre riconoscere alle Camere.

L'emendamento 3.15 non è, poi, accolto.

Gli emendamenti 3.5 e 3.6 non sono quindi accolti dalla Commissione, previ pareri contrari del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO. Riguardo all'emendamento 3.6, il sottosegretario SINISI sostiene che l'inerzia dell'organo parlamentare non può essere ostativa. Insiste nella propria iniziativa invece il senatore TIRELLI, in base alle considerazioni svolte in precedenza dal senatore Tabladini. Su richiesta del senatore PELLEGRINO, il sottosegretario SINISI chiarisce che il parere di cui al comma 8 è riferito esclusivamente alla prima applicazione della normativa in questione.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 3 del disegno di legge, al quale non sono state apportate modificazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi, in una seduta supplementare, Mercoledì 10 dicembre, alle ore 8,30, con l'ordine del giorno precedentemente diramato.

La seduta termina alle ore 16,25.

GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 1997

208^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario AYALA risponde all'interrogazione 3-01417 dei senatori Gualtieri e Bertoni chiarendo che i benefici penitenziari, in particolare la concessione di permessi premio e la misura della semilibertà, rivestono un ruolo particolarmente significativo in relazione agli obiettivi di recupero dei detenuti, nella prospettiva della valorizzazione di quelle caratteristiche di umanità e civiltà del trattamento penitenziario cui in misura crescente si informa il dibattito sui problemi della detenzione.

Il rappresentante del Governo ricostruisce, quindi, il quadro normativo del regime di semilibertà, previsto dall'articolo 48 dell'ordinamento penitenziario, chiarendone dettagliatamente i presupposti e i profili di applicazione, anche avuto riguardo alle successive modifiche introdotte dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 nonchè, indirettamente dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306. In particolare il Sottosegretario chiarisce che solo per i collaboratori di giustizia ammessi a speciale programma di protezione la concessione della semilibertà può avvenire, ai sensi dell'articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 1991, anche in deroga ai normali presupposti ed aggiungendo che ciò vale anche per le altre misure alternative, il lavoro all'esterno, per i permessi premio. Medesima dettagliata illustrazione dei presupposti normativi per i permessi premio, secondo quanto previsto dall'articolo 30 dell'ordinamento penitenziario, viene fornita dal

Sottosegretario alla Commissione. Dopo aver, quindi, ricordato anche i mezzi di impugnazione avverso i provvedimenti che concedono o negano i permessi e i permessi premio, il sottosegretario Ayala rileva che in relazione al titolo del reato, l'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario esclude alcune categorie di detenuti dalla concessione dei permessi premio, permettendone l'ammissione solo se sussistono specifiche circostanze. Si sofferma, quindi, dettagliatamente sull'attuale formulazione dell'articolo 4-bis che porta alla individuazione di alcune speciali categorie di detenuti - che pertanto si distinguono dai cosiddetti detenuti comuni – ed elenca i casi in cui i soggetti sottoposti al particolare trattamento previsto dall'articolo in questione possono passare dalla speciale categoria a quella dei detenuti che possono godere dei benefici previsti. In particolare, osserva che riveste particolare rilevanza l'acquisizione di elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Prosegue, quindi, segnalando che sulla materia è intervenuta ripetutamente la Corte costituzionale, in particolare con le sentenze n. 357 del 1994 e n. 68 del 1995 ricordando che la disciplina del trattamento dei detenuti in ordine alla fruizione dei benefici penitenziari ha subito un progressivo irrigidimento in relazione al crescente fenomeno della criminalità organizzata, mentre la giurisprudenza della Corte costituzionale si è mostrata molto attenta al rispetto dei principi costituzionali in tema di detenzione. Aggiunge, quindi, che negli anni 1992 e 1993 il tasso di crescita del numero di soggetti che hanno fruito complessivamente dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario è stato minore del tasso di crescita della popolazione detenuta. Peraltro, mentre questo dato si è dimostrato superiore negli anni successivi, la categoria dei permessi premio ha seguito un andamento decrescente anche nel periodo 1994-1996: complessivamente i criteri di concessione dei benefici si sono rivelati più rigidi soprattutto in relazione all'esigenza di differenziare il trattamento in conseguenza del delitto commesso sia, specificamente con riferimento ai detenuti appartenenti ad organizzazioni criminali di tipo mafioso ovvero finalizzate al commercio di sostanze stupefacenti, nonchè per i condannati per il delitto dei sequestro di persona a scopo di estorsione. Il Sottosegretario sottolinea, inoltre, che nel quinquennio 1991-1996 i dati statistici portano a risultati confortanti circa il rapporto fra totale dei soggetti fruitori di benefici e percentuale dei detenuti evasi, percentuale che risulta inferiore all'1 per cento. I dati disaggregati indicano che, nello stesso periodo, la percentuale delle evasioni durante la fruizione dei vari benefici è dell'8,62 per cento per la semilibertà, del 5,44 per cento per i permessi premio, del 3,80 per cento per il lavoro all'esterno e del 3,21 per cento per gli affidamenti in prova al servizio sociale. Si può notare, altresì, una diminuzione delle evasioni a far tempo dal 1991. In effetti, anche se il numero assoluto degli evasi è passato da 176 dell'anno 1991 a 264 nell'anno 1996, l'incidenza percentuale è scesa dall'1,07 per cento del 1991 allo 0,64 per cento del 1996. Il rappresentante del Governo fornisce, quindi, in dettaglio i dati sui detenuti evasi durante la fruizione dei benefici per il periodo relativo all'anno 1996, ripartiti in relazione a permessi premio e semilibertà, chiarendo anche l'ammontare della condanna nonchè le percentuali di condanne pronunziate in applicazione dell'articolo 416-bis del codice penale (associazione di tipo mafioso), 630 del codice penale (sequestro di persona a scopo di estorsione), 289-bis del codice penale (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione) e articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Dopo aver precisato che, non essendo oggetto di specifico monitoraggio, non è stato ancora possibile acquisire l'ulteriore dato richiesto dagli interroganti sul coinvolgimento in gravi reati – tra cui quelli esemplificativamente indicati nell'interrogazione quali rapine, estorsioni, sequestri di persona – di condannati per gli stessi tipi di reato, approfittando di benefici penitenziari loro concessi, il sottosegretario Ayala si riserva di darne successivamente comunicazione non appena in possesso dei dati specifici, già sollecitati agli uffici competenti.

Rileva conclusivamente che l'ambito di applicabilità dei benefici penitenziari deve confrontarsi con i livelli di pericolosità sociale raggiunti dal fenomeno della criminalità organizzata osservando, in particolare, che la concedibilità dei benefici è subordinata, da una parte all'assenza di collegamenti con le organizzazioni criminali e, dall'altra, alla prognosi positiva sulla futura condotta del condannato anche attraverso la positiva valutazione della collaborazione con l'autorità giudiziaria. Dopo aver ricordato che le valutazioni della concedibilità dei benefici rientrano nell'ambito dell'attività giurisdizionale e sono sottratte al sindacato in sede amministrativa, salvo macroscopiche e abnormi valutazioni, conclude dichiarando che eventuali errori di prognosi non possono e non devono vanificare le prospettive di reinserimento sociale di tutti i condannati restringendo l'operatività di una legislazione che ha dato finora risultati soddisfacenti, relegando i rischi di fallimento ad una bassissima percentuale di casi.

Il senatore GUALTIERI si dichiara totalmente insoddisfatto. Ricorda di aver presentato, prima di quella svolta nella seduta odierna, altra interrogazione (3-01343) nella quale più specificamente veniva fatto riferimento al coinvolgimento nel sequestro dell'industriale Soffiantini di personalità criminali tra cui, in particolare, il condannato Farina, il quale è stato protagonista di una evasione dopo essere stato condannato a ventisei anni di carcere per gravi delitti e che, nuovamente incarcerato, ha approfittato della concessione dei benefici penitenziari per macchiarsi di delitti gravissimi agendo insieme a criminali come lui coinvolti in forme di delinquenza organizzata. Gli sembra, pertanto, inaccettabile il sostenere che ai soggetti in questione potessero essere stati concessi benefici il cui presupposto dovrebbe essere la rescissione di ogni collegamento con le organizzazioni criminali, laddove l'appartenenza a siffatte organizzazioni si rivela chiaramente nell'attività delittuosa da essi compiuti dopo la concessione dei benefici stessi. Ribadisce che la risposta del rappresentante del Governo ha fornito statistiche che appaiono del tutto irrilevanti al fine della questione nodale, la quale, è, piuttosto,

quella di una disfunzione del sistema che permette il verificarsi di tali conseguenze.

Il sottosegretario AYALA, in una successiva precisazione osserva che, essendo rivolta l'interrogazione al Ministro di grazia e giustizia, tale autorità non avrebbe potuto fornire risposte sul comportamento di organi, come il questore, che non dipendono dallo stesso Ministro.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C02^a, 0063^o)

Il senatore BERTONI sottolinea che l'attuale stato della normativa in materia di misure alternative alla detenzione e la sua concreta applicazione investono un complesso di problematiche su cui sarebbe senz'altro opportuno un dibattito nell'ambito della Commissione, anche in considerazione del fatto che tali problematiche sono organicamente connesse con quelle oggetto dei lavori della Sottocommissione per lo studio dei problemi penitenziari istituita in seno alla Commissione. In conclusione, auspica che siano quanto prima comunicati i dati ai quali ha fatto riferimento il rappresentante del Governo nella parte finale della esposizione.

IN SEDE DELIBERANTE

(2782) Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MELONI che evidenzia come il disegno di legge in titolo, già approvato a larghissima maggioranza dall'altro ramo del Parlamento, sia volto a far fronte al gravissimo problema della carenza degli organici degli uffici giudiziari nelle regioni meridionali e insulari, problema che appare di evidente drammaticità se si considera la difficile situazione sul fronte della lotta alla criminalità organizzata in numerose aree di queste regioni. Il relatore osserva che il problema – e quindi anche la necessità di un simile intervento – non si presenterebbero se venisse posto rimedio alla forbice attualmente esistente fra l'organico teoricamente previsto per gli uffici giudiziari e il numero di magistrati concretamente disponibili, dovendosi d'altra parte tener presente che il meccanismo del trasferimento d'ufficio introdotto con la legge n. 321 del 1991 non è in concreto riuscito ad operare, anche a causa delle sospensive disposte dai tribunali amministrativi regionali che hanno di fatto reso inutili i trasferimenti d'ufficio adottati ai sensi della citata legge n. 321, visti anche i tempi lunghissimi intercorrenti fra l'adozione delle sospensive stesse e la pronuncia di merito.

Il relatore prosegue sottolineando che il testo originariamente presentato dal Governo è stato modificato dalla Camera dei deputati portando a sessanta il numero delle sedi disagiate ed elevando a duecento unità per il 1997 e per il 1998, a centocinquanta per il 1999, a cento unità per il 2000 e a cinquanta unità per gli anni successivi il numero dei magistrati che possono essere destinati d'ufficio alle sedi disagiate. A questo proposito non sembra vi sia la necessità di ulteriori modifiche, mentre, anche in considerazione del fatto che il provvedimento entrerà in vigore nel corso del prossimo anno appare indispensabile rimodulare la clausola di copertura finanziaria, come peraltro imposto pure dal parere della 5ª Commissione permanente che ha ritenuto insufficiente l'attuale copertura con riferimento ai maggiori oneri derivanti, a decorrere dall'anno 2000, dagli emendamenti approvati presso l'altro ramo del Parlamento.

Nell'auspicare una rapida approvazione del disegno di legge n. 2782, il relatore sottolinea come le misure da esso recate dovranno senz'altro essere valutate positivamente se contribuiranno a ridurre la divaricazione esistente fra il nord e il sud del Paese, anche con specifico riferimento alla situazione e alla funzionalità degli uffici giudiziari.

Passando a trattare più in dettagli del provvedimento, il relatore ricorda che l'articolo 1 definisce al comma 1 la nozione di trasferimento e destinazione d'ufficio ai fini dell'applicabilità delle disposizioni contenute nell'articolato in questione, fissa, al comma 2, una serie di criteri per l'individuazione delle sedi disagiate, mentre, al comma 3, prevede che il Consiglio superiore della magistratura su proposta del Ministro di grazia e giustizia, determini entro il 31 gennaio di ciascun biennio l'elenco delle sedi disagiate. Il comma 5 stabilisce infine che in sede di prima applicazione le sedi disagiate vengano individuate dal Consiglio superiore della magistratura su proposta del Ministro di grazia e giustizia entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge. L'articolo 2 disciplina l'ammontare e la durata dell'indennità corrisposta al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1. L'articolo 3 prevede alcune modalità volte ad agevolare il trasferimento del coniuge del magistrato destinato d'ufficio ad una sede disagiata, mentre l'articolo 4 modifica la legge n. 321 del 1991 e, inoltre, al comma 5 stabilisce che l'ordinanza di sospensione cautelare dei provvedimenti di trasferimento e destinazione d'ufficio di magistrati ordinari, emessa ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, deve esporre le ragioni del danno grave ed irreparabile su cui è basata e non ha efficacia superiore a due mesi. Con la suddetta ordinanza il giudice fisserà, anche d'ufficio, l'udienza per la discussione di merito del ricorso che dovrà avvenire entro i due mesi successivi. Si tratta di innovazioni chiaramente volte a porre rimedio ai gravi inconvenienti derivanti dai tempi eccessivamente lunghi dei giudizi amministrativi, inconvenienti ai quali ha fatto anche prima riferimento.

L'articolo 5 disciplina le modalità di valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di assegnazione, trasferimento d'ufficio o applicazione, prevedendo alcuni meccanismi agevolativi ai fini dei trasferimenti successivi.

L'articolo 7 contiene invece un altro intervento di rilevante portata rappresentato dall'introduzione delle tabelle infradistrettuali. La disposizione specifica, tra l'altro, i criteri per l'individuazione da parte del

Consiglio superiore della magistratura degli uffici giudiziari che rientreranno nella medesima tabella e prevede che un magistrato possa essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, fermo restando che la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, continuerà ad essere costituita dall'ufficio del cui organico il magistrato fa parte.

L'articolo 9 contiene una norma transitoria che attribuisce, per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge l'indennità prevista dall'articolo 2, comma 4, agli uditori giudiziari destinati, a decorrere dal primo gennaio 1995, alle sedi individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e destinati alle medesime dopo il primo biennio di permanenza in tali uffici.

L'articolo 10 contiene infine la disposizione di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal disegno di legge in discussione.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito della discussione.

IN SEDE REFERENTE

(2216) GRECO. – Modifica dell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente i tramutamenti successivi dei magistrati

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore MELONI il quale ritiene che il disegno di legge in titolo potrebbe sostanzialmente considerarsi superato per effetto delle modifiche introdotte all'articolo 194 dell'Ordinamento Giudiziario dall'articolo 4, comma 4, del disegno di legge n. 2782.

Interviene quindi il senatore GRECO il quale fa presente che, al fine di evitare ritardi nell'esame del disegno di legge n. 2782 – e fatta salva la diversa sede di esame –, ritiene più opportuno non procedere alla congiunzione del disegno di legge in titolo con il disegno di legge n. 2782, ma piuttosto riproporre la modifica dell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario contenuta nel disegno di legge n. 2216 mediante la presentazione di un emendamento in tal senso al disegno di legge n. 2782.

Il PRESIDENTE rinvia poi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4a)

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 1997

91ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUALTIERI
indi del Vice Presidente
GUBERT

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULL'ORDINE DEI LAVORI (A007 000, C04^a, 0057°)

Il presidente GUALTIERI prende spunto dai tre schemi di decreti legislativi attualmente all'ordine del giorno della Commissione in sede consultiva *ex* articolo 139-bis del Regolamento per lamentare che il Governo, pur nell'esercizio legittimo della potestà di delega attribuitagli dal Parlamento, ha vanamente fatto trascorrere undici mesi per la trasmissione degli schemi di decreti: infatti, in forza della legge n. 662 del 1996, il Governo aveva avuto l'intero anno 1997 a disposizione per richiedere i prescritti pareri al fine dell'emanazione dei decreti delegati. Dichiara di non condividere il metodo di lavoro prospettato dal Governo, eccessivamente affrettato giacchè si verte su deleghe il cui esercizio scade a fine anno, e sottopone quindi all'attenzione della Commissione l'idea di contattare il Presidente del Senato per segnalare l'opportunità di invitare il Ministro della Difesa a non esercitare la delega, sin tanto che non saranno stati espressi nei modi più appropriati i prescritti pareri.

Conviene unanime la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense del servizio di leva» (n. 168)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Esame e rinvio) (R139 b00, C04^a, 0024^o)

Riferisce il senatore LORETO, segnalando come il provvedimento in titolo appaia parzialmente eccentrico rispetto all'intera, nuova disciplina della leva. Con riferimento al testo articolato rileva che effettivamente la rimeditazione del quadro normativo si rende necessario anche in ragione delle mutate condizioni socio-economiche del Paese.

L'articolo 1 fissa opportunamente i termini per la chiamata alla leva, mentre l'articolo 2 costruisce un impianto per legittimare il ritardo di coloro che seguono corsi di studi di istruzione secondaria superiore: indipendentemente dal notare all'interno del comma 3 una involontaria incongruità – secondo la quale chi dovesse fruire del ritardo per un corso di istruzione secondaria non potrebbe poi usufruire di analogo ritardo per motivi di studi universitari -, si sofferma sul comma 4, definendo opinabile la scelta del termine ad quem del 30 settembre. In relazione all'articolo 3 ritiene opportuno manifestare qualche perplessità in ordine al comma 4 (che prevede la concessione di quattro periodi di assenza dal servizio per la durata di otto giorni) e reputa incomprensibilmente rigorosa la disposizione all'interno del medesimo comma, per cui in caso di esito negativo negli esami tali periodi non sarebbero computati ai fini dell'espletamento del servizio. Altresì, reputa pleonastico l'intero comma 6 del medesimo articolo 3. L'articolo 4 verte sulla rinuncia al beneficio del ritardo per motivi di studio; l'articolo 5 verte sul ritardo per motivi di studio all'estero; l'articolo 6 verte sulla presentazione delle domande di ritardo. Dell'articolo 7 (Dispensa dalla ferma di leva) nota esservi una diminuzione nella enumerazione delle fattispecie che legittimano la richiesta alla dispensa: rileva che l'ipotesi di cui alla lettera e) sia stata redatta in modo frettoloso e reputa preferibile la formulazione attualmente vigente per descrivere la patologia dell'handicappato non autosufficiente; la lettera f), poi, appare poco condivisibile, giacchè non necessariamente ogni sequestro di persona determina alterazioni nell'equilibrio psichico, tali da legittimare sempre e comunque la dispensa dalla ferma di leva. Mentre reputa del tutto condivisibile la previsione di cui al comma 6 dell'articolo 7, manifesta qualche perplessità per la genericità delle dizioni adottate in ordine alle previsioni di cui al comma 2 e alla lettera d) del comma 3: la non precisione può infatti prestare il fianco ad interpretazioni arbitrarie. L'articolo 8 verte sulle modalità di presentazione della documentazione; l'articolo 9 verte sulla dispensa per i residenti all'estero; l'articolo 10 ha ad oggetto il rimpatrio definitivo dei residenti all'estero e l'articolo 11 le modalità di informazione per i cittadini. A tal riguardo, nota con soddisfazione la nuova idea di «regionalizzazione» svincolata di fatto dall'area geografica di provenienza, in modo da accrescere la valenza sociale del servizio militare. L'articolo 12 indica le disposizioni abrogate dall'emanando decreto, ed invita il Governo ad enunciare tassativamente tutte le norme incompatibili e non ad indicare orientativamente alcune di esse rimandando ad una approssimativa clausola di chiusura.

Si apre la discussione, nella quale interviene per primo il senatore MANCA, condividendo l'impostazione del relatore e lamentando le incertezze del Governo nello scegliere in modo convinto l'opzione delle Forze armate su base volontaria. Ricorda l'avvenuta presentazione da parte sua nel mese di aprile del disegno di legge «Riordino delle Forze

armate della Repubblica su base professionale e volontaria», che non ha mai avuto la fortuna di essere esaminato.

Il presidente GUBERT interrompe brevemente l'oratore per fargli presente che l'Ufficio di Presidenza della seduta dell'8 luglio aveva disposto l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori della Commissione Difesa di quel disegno di legge, ma tale delibera non ha avuto modo di realizzare i suoi effetti, giacchè il Governo ha inviato un numero elevato di schemi di decreto legislativo.

Il senatore MANCA, riprendendo il suo dire, riconosce al Governo che esso si dimostra sensibile di fronte al fatto che nella società attuale esiste una fortissima percentuale di giovani (60-70 per cento), le cui esigenze scolastiche, sociali, economiche e di lavoro, si presentano sempre meno conciliabili con il servizio militare obbligatorio. Dall'altra parte, però, lo stesso Governo non fa nulla e non ha il coraggio per risolvere il problema alla radice, orientandosi, cioè, in modo deciso e veloce, su di un servizio militare volontario, affiancandosi, in tale modo alla maggior parte dei Paesi occidentali.

Per com'è strutturato, il provvedimento in titolo di fatto comporta un prolungamento per anni dell'incertezza sui propri obblighi militari e conseguentemente sul proprio futuro lavorativo. Con il sistema attuale, tutti hanno una idea abbastanza tempestiva sulla loro posizione militare; infatti, un'aliquota dei giovani (pari a circa il 15-20 per cento) è a conoscenza di non avere per il futuro il vincolo del servizio di leva. Sottolinea altresì l'aggravio burocratico a carico dei Comuni e degli uffici leva, conseguente al fatto che non si effettua la visita medica obbligatoria al 18 anno di età: essa, infatti, è spostata nel tempo con un calendario imprevedibile, essendo il tutto legato ai singoli casi. Ed è chiaro, che, essendoci più burocrazia, ci sono anche più possibilità di errori e quindi di esempi addirittura non edificanti per gli stessi giovani. Insospettatamente nel provvedimento non sono stati contemplati, tra i casi previsti per l'esonero, i figli/fratelli dei militari deceduti in guerra o in operazioni assimilabili, come pure di coloro che sono deceduti durante il servizio militare, di coloro che sono stati «riformati» per ferite provocate in servizio o per cause di servizio, dei grandi invalidi per servizio. Sarebbe inoltre più opportuno che essa fosse spostata al 1 gennaio 1999 e ciò per evitare di cambiare il già redatto calendario annuale (per il 1998) delle visite di leva. Conclude auspicando all'articolo 6 l'inserzione del seguente comma: «Il ritardo viene concesso con decorrenza immediata dall'Ufficio Leva», come pure di un'analoga formulazione all'articolo 7, comma 5; infine ritiene opportuno precisare all'articolo 8, comma 2, che «L'ufficio leva e la Capitaneria di porto curano l'istruttoria della pratica... per la decisione nel merito».

Il senatore UCCHIELLI ricorda in termini sistematici che sono all'ordine del giorno un elevato numero di disegni di legge sul servizio civile e che sono state presentate numerose altre iniziative legislative (ad es. per l'istituzione dell'esercito professionale), accomunati tutti dall'ampia portata. Tutto ciò premesso, ne discende l'impressione che il presente schema di decreto sia connotato da un'apertura estremamente ridotta. Nel testo ravvisa forti limiti, in parte già espressi dai colleghi sin qui intervenuti, e ribadisce che sarebbe stato preferibile esaminare i problemi di fondo della tematica de qua. Nel merito delle scelte adottate si limita a sottolineare l'esigenza di sopprimere ogni forma di discrezionalità in capo all'amministrazione della Difesa e ad auspicare l'introduzione di forme di decentramento: tutte le pratiche attualmente passano da Roma, attraverso la Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari (Levadife). Si mostra favorevole a modificare in più parti lo schema di decreto al fine di rafforzare il ruolo del Comune e delle istanze territoriali. Invita a riflettere sulle condizioni economiche delle famiglie dei singoli giovani, che a suo avviso non sono tenute in debita considerazione, e a responsabilizzare i medici a livello locale. Conclude auspicando una maggiore attenzione verso i ragazzi coinvolti in attività produttive e verso quelli coinvolti nei lavori usuranti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C04^a, 0057^o)

Il senatore UCCHIELLI chiede, in sintonia con quanto già richiesto dal senatore Forcieri nel corso della seduta del 26 novembre, l'audizione dei Ministri degli Interni e della Difesa in ordine alle iniziative legislative per un più moderno coordinamento delle Forze di polizia.

Il presidente GUBERT assicura il collega che trasmetterà al Presidente Gualtieri l'esigenza segnalata, affinchè ne informi l'Ufficio di Presidenza della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 1997

149^a Seduta

Presidenza del Presidente OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

- (932) Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico
- (365) CURTO: Interventi per il personale docente «accantonato» di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
- (950) VERALDI ed altri: Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione
- (1427) BERGONZI ed altri: Norme per il reclutamento dei docenti della scuola

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 dicembre scorso.

Prosegue l'esame dell'articolo 2 del disegno di legge n. 932, nel testo predisposto dal relatore.

Il PRESIDENTE ricorda che i relativi emendamenti sono già stati tutti illustrati nella seduta del 4 dicembre scorso e sono pubblicati in allegato al resoconto di tale seduta; il relatore ha già espresso il proprio parere.

Il sottosegretario MASINI replica brevemente alle osservazioni svolte nell'ultima seduta, dichiarando di condividere pienamente l'urgenza sottolineata dal Presidente di concludere in tempi brevi l'esame

del provvedimento. Ciò, non solo perchè esso è innegabilmente da troppo tempo all'esame della Commissione, ma anche per evidenti ragioni di merito. Esso pone infatti i presupposti per evitare che, in futuro, si venga a formare un nuovo precariato, dettando invece soluzioni coerenti con altre esigenze altrettanto indilazionabili, quale quella di indire nuovi concorsi per i giovani laureati. Il provvedimento in esame reca poi soluzione ad altre questioni, anch'esse da tempo in attesa di essere definite, come ad esempio il trasferimento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dagli enti locali allo Stato.

In considerazione dei diversi problemi cui il provvedimento fa fronte, tutti analogamente importanti, il Governo non ha pertanto condiviso la richiesta di stralcio delle disposizioni relative ai precari avanzata da Rifondazione comunista, tanto più che la Commissione ha finalmente iniziato la fase delle votazioni ed è pertanto realistico attendersi una celere conclusione dell'*iter* del provvedimento nel suo complesso.

Nell'ultima seduta è stato fatto poi riferimento, prosegue il Sottosegretario, a diverse forme di reclutamento del personale docente. A tale proposito, ella ricorda che i decreti attuativi della legge n. 341 del 1990, che prefigura un diverso percorso formativo per i docenti, sono stati emanati nel luglio 1996 e consentiranno, dal 1998, l'attivazione dei corsi di laurea e di specializzazione in scienza della formazione. Forme di reclutamento diverse dai concorsi potranno quindi essere individuate, successivamente a tale data, in coerenza con detto indirizzo formativo. Per il momento, l'istituzione di graduatorie permanenti uniche sia per l'immissione in ruolo che per le supplenze rappresenta una soluzione efficace ai fini del superamento delle difficoltà finora riscontrate.

D'altronde, prosegue ancora il Sottosegretario, non va dimenticato che il Governo aveva inizialmente proposto (nel testo originario del disegno di legge n. 932) di abrogare i corsi abilitanti previsti dalla legge n. 549 del 1995 e che nel corso di questi mesi si è reso disponibile ad una soluzione diversa che riconosca ad alcune categorie di docenti precari il servizio finora svolto. Il Governo vede pertanto con favore il raggiungimento di un punto di equilibrio che garantisca a chi ha già prestato servizio nella scuola un trattamento parzialmente diverso rispetto a coloro che tale servizio non hanno ancora prestato e solo in questo senso non è disponibile a molte modifiche: non si tratta di «blindare» il provvedimento, ma solo di difendere il punto di mediazione raggiunto sugli aspetti più urgenti del testo, peraltro tenendo conto di tutte le diverse posizioni espresse.

Quanto infine al mancato pagamento degli stipendi di una parte dei supplenti, il Sottosegretario precisa che si tratta di 4-5.000 posizioni, per le quali il ritardo è dovuto ad errori nella formulazione dei contratti. Sono comunque in corso, assicura, incontri tra le organizzazioni sindacali e il Ministero della pubblica istruzione che, anche attraverso il concorso del Tesoro, daranno senz'altro soluzioni alle difficoltà di ordine tecnico emerse.

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato preclusi da precedenti votazioni gli emendamenti 2.106, 2.11, 2.109, 2.12 e 2.13, il SOTTOSE-

GRETARIO esprime quindi nel dettaglio il proprio parere sugli emendamenti presentati all'articolo 2. In particolare, il parere è contrario sull'emendamento 2.14, che pare fortemente limitativo rispetto al sistema vigente e che non pare tenere conto del fatto che l'articolo 2 disciplina esclusivamente la fase transitoria; sul 2.103, in considerazione del fatto che la disposizione ivi prevista è parzialmente già vigente, mentre esso escluderebbe dalla possibilità di entrare nelle graduatorie alcune categorie di personale; sul 2.108, che consente l'inserimento in graduatoria sulla base del solo titolo di studio senza il superamento di un esame, e sul 2.107, inopportunamente soppressivo di ogni vincolo con l'attualità. Il parere è invece favorevole sul 2.26, per le ragioni illustrate dal relatore; è poi contrario sul 2.20, nonchè sul 2.101 e sul 2.109, dal momento che il Governo giudica preferibile mantenere il carattere provinciale delle graduatorie. Il parere è altresì contrario su tutti gli emendamenti che prefigurano una soluzione diversa al problema dei precari rispetto a quella dell'emendamento 2.100, su molti dei quali la Commissione bilancio ha d'altronde espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione (emendamenti dal 2.1 al 2.25). In particolare, l'emendamento 2.1 pare profilare un doppio canale per il conseguimento dell'abilitazione, sul quale il Governo nutre forti riserve. Esso reca poi disposizioni alquanto oscure quali l'istituzione di un comitato di valutazione e la prefigurazione di un corso di specializzazione post-universitario della durata di un anno, mentre la legge n. 341 del 1990 individua un percorso diverso. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 2.100, nonchè sui subemendamenti 2.100/4 e 2.100/1 a quest'ultimo riferiti. Per quanto riguarda in particolare il subemendamento 2.100/1, ella ricorda che si tratta dell'indispensabile norma di copertura, da modificare peraltro secondo le indicazioni della Commissione bilancio. Il parere è poi favorevole anche sul subemendamento 2.100/3, in quanto individuato dal relatore come punto di equilibrio tra le diverse posizioni ed attributivo comunque nei confronti del Ministro della competenza a definire modalità esclusivamente tecniche. Conseguentemente, il parere è contrario sul subemendamento 2.100/2.

Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 2.110 (che sopprime la contemporaneità tra l'indizione del concorso e quella della sessione riservata), 2.111 (del quale il subemendamento 2.100/4 coglie comunque lo spirito), 2.3 (che si riferisce a personale di altri enti), 2.112 e 2.22 (che sopprimono il rapporto di attualità nella considerazione dei periodi di servizio prestati), nonchè sugli emendamenti 2.16, 2.17, 2.15, 2.4, 2.5, 2.23, 2.113 e 2.6. Il parere è poi contrario anche sul 2.114 (che allarga le categorie degli aventi diritto in misura incongrua rispetto alle previsioni di spesa), sul 2.104, sul 2.8 (che ripristinerebbe addirittura i corsi abilitanti) e sul 2.18 (che individua un percorso completamente alternativo a quello del 2.100). Il parere è invece favorevole sul 2.200, per ragioni di connessione con le decisioni assunte in sede di articolo 1. Il parere è infine contrario sul 2.24, dal momento che esso pare ipotizzare – con una formulazione peraltro oscura – un superamento dei titoli di abilitazione a favore dei titoli di specializzazione, senza prevedere alcun esame di Stato.

Il relatore BISCARDI si riserva di presentare, a conclusione dell'*iter* del provvedimento, un ordine del giorno parzialmente ricettivo dei contenuti dell'emendamento 2.24. Si augura inoltre che, in assenza di votazioni nella seduta dell'Assemblea di imminente inizio, la seduta della Commissione possa proseguire fino alla conclusione delle votazioni relative all'articolo 2.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del testo predisposto dal relatore.

Posti separatamente ai voti risultano respinti senza discussione gli emendamenti 2.14, 2.103, 2.108 e 2.107. La Commissione approva invece l'emendamento 2.26.

Il PRESIDENTE propone di accantonare la votazione dell'emendamento 2.20 ai fini di evitare gli effetti preclusivi di una sua eventuale reiezione.

Concorde il senatore BERGONZI, la Commissione conviene.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 2.101.

Sull'emendamento 2.1, il senatore LORENZI dichiara il proprio voto favorevole evidenziando che il doppio canale in esso individuato non è affatto paritetico. Si tratta infatti di due indirizzi diversi, dei quali uno volto a superare la fase dell'emergenza e l'altro ad istituire un canale universitario nell'attesa della piena attuazione della legislazione in materia. Se da un lato è d'altronde indispensabile affrontare efficacemente il nodo dei precari che, stante la mancata indizione di regolari concorsi, da anni conferiscono un consistente supporto alle attività didattiche, dall'altro è giunto il momento di superare l'impostazione tradizionale delle assunzioni nel pubblico impiego, abolendo l'istituto del tempo indeterminato e prevedendo in sua vece la stipulazione di contratti individuali a tempo determinato. Conclude, esprimendo compiacimento per le modifiche individuate dalla Camera dei deputati al disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per il 1998 con riferimento al trattamento pensionistico degli insegnanti ed auspicando che altre «finestre» possano essere introdotte per altre categorie di docenti che versano in condizioni particolarmente critiche.

L'emendamento 2.1 è infine posto ai voti e respinto così come, con separate votazioni, il 2.6, il 2.102, il 2.10 e il 2.2.

In considerazione dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESI-DENTE rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto alla seduta già convocata per domani alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 1997

141^a Seduta

Presidenza del Presidente PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Modificazioni al regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico, adottato con decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 381 (n. 180)

(Parere al Ministro delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 650. Esame e rinvio) (R139 b00, C08^a, 0013^o)

Il relatore, senatore FALOMI, osserva che il documento in esame riguarda la proposta del Garante per l'editoria e la radiodiffusione di adeguare il regolamento vigente in materia di sponsorizzazioni di programmi televisivi in ambito locale alle disposizioni previste dalla legge n. 650 del 1996, la quale equipara sostanzialmente la disciplina delle sponsorizzazioni di programmi trasmessi da TV locali a quella prevista per i programmi radiofonici (mentre in precedenza essa coincideva con quella prevista per le TV nazionali).

Con la nuova disciplina introdotta dalla citata legge n. 650, si consente anche alle TV locali (come già alle radio) di far comparire nome e logotipo dello sponsor, durante le interruzioni del programma, purchè tale menzione non sia superiore a cinque secondi. Poichè la modifica proposta non appare in contrasto con le direttive europee, propone di esprimere un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

Piano industriale del comparto merci di linea del Gruppo Finmare (n. 182) (Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Esame e rinvio) (R139 b00, C08^a, 0014^o)

Il relatore, senatore LO CURZIO, ricorda che l'articolo 2, comma 192, della legge n. 662 del 1996 dispone l'abrogazione delle norme che

fanno obbligo all'IRI ed alla FINMARE di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza in società esercenti servizi marittimi nazionali ed internazionali. Il Gruppo FINMARE è costituito da società che operano su tre settori: trasporto merci di massa, servizi merci internazionali di linea, servizi di cabotaggio nazionale e mediterraneo.

La legge n. 204 del 1995 dispone che il Ministro dei trasporti e della navigazione presenti un piano di riordino del Gruppo FINMARE ed in particolare la ricapitalizzazione delle società operanti nel settore dei servizi internazionali merci di linea quale precondizione necessaria alla loro alienazione. Ora, tale intervento di ricapitalizzazione ha ricevuto il parere favorevole della Commissione dell'Unione Europea ed il piano di riordino ha avuto il parere favorevole, sia pure condizionato, delle competenti commissioni parlamentari.

L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha, a sua volta, preso atto della cessazione delle sovvenzioni statali al settore e della volontà del Governo di cedere le quote azionarie di controllo delle società del gruppo che effettuano il servizio merci internazionali di linea, riservandosi di valutare approfonditamente gli effetti sulla concorrenza.

Ricorda poi che la legge n. 474 del 1994 prevede tre modalità di dismissione delle partecipazioni azionarie da parte dello Stato: l'offerta pubblica di vendita, la trattativa diretta con i potenziali acquirenti e il nucleo stabile. Ora, dal piano industriale in esame si desume chiaramente la scelta della vendita mediante trattativa diretta, ma nulla si dice circa la scelta della possibilità di costituire un nucleo stabile di azionisti. Conclude pertanto ravvisando l'opportunità che le modalità di dismissione siano esplicitamente definite affinchè la Commissione possa chiaramente esprimersi sul punto.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1134) FORCIERI ed altri. – Modifica della legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso il 3 dicembre scorso.

Nel prosieguo della discussione generale, interviene il senatore PE-RUZZOTTI, che esprime l'avviso favorevole del suo Gruppo alla proposta di trasferimento alla sede deliberante avanzata dal presidente PE-TRUCCIOLI nella scorsa seduta.

Il senatore BALDINI ritiene che, prima di poter assentire alla sede deliberante, sia necessario che il Governo fornisca risposte ai quesiti già formulati nella scorsa seduta ed in particolare alle conseguenze giuridiche che deriverebbero dalla deroga alla normativa del codice civile che il provvedimento propone.

Il senatore BORNACIN ritiene che la normativa a favore dei portatori di handicaps sia applicata egualmente tanto all'edilizia privata quanto a quella pubblica.

Il senatore TERRACINI chiede che il Governo precisi se i proprietari che dovessero subire restrizioni al loro diritto in virtù della normativa proposta avrebbero o meno diritto all'indennizzo.

I senatori BESSO CORDERO e SARTO, ravvisata comunque l'esigenza di chiarimenti da parte del Governo, ritengono che la normativa in questione debba essere emendata soprattutto al fine di ridurre l'area di discrezionalità dei sindaci.

Il senatore FALOMI si pronuncia favorevolmente sul contenuto e sulle finalità del disegno di legge, mentre il senatore ERROI ritiene indispensabile non lasciare spazio alla discrezionalità dei sindaci, perchè in questa materia le norme debbono essere uguali per tutti e ricorda che nei centri storici talvolta è materialmente impossibile l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Secondo il senatore BOSI il Governo deve aiutare la Commissione a chiarire la questione della tutela del valore monumentale degli edifici nonchè quella dell'indennizzo ai proprietari dei fondi.

Conclusasi la discussione generale, il presidente PETRUCCIOLI, considerata la delicatezza delle questioni emerse dal dibattito, cui è indispensabile che il Governo fornisca risposta, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia differito a martedì 16 dicembre, alle ore diciotto.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 1997

114^a Seduta

Presidenza del Presidente CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato LADU.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C10^a, 0022°)

Il presidente CAPONI propone lo svolgimento di un sopralluogo nelle zone terremotate delle Marche e dell'Umbria, teso ad acquisire elementi conoscitivi sulle prospettive di ripresa delle attività produttive, attraverso audizioni delle associazioni imprenditoriali, delle istituzioni locali e dei Commissari straordinari, da svolgersi rispettivamente a Fabriano e Foligno.

Dopo brevi interventi dei senatori TURINI, WILDE, LAGO e LA-RIZZA, la Commissione dà mandato al Presidente a procedere alla prescritta richiesta di autorizzazione al Presidente del Senato per lo svolgimento del sopralluogo, da effettuarsi il 18 o il 19 dicembre prossimi.

IN SEDE REFERENTE

(2367) CAZZARO ed altri. Disciplina delle attività di facchinaggio (Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

- Si riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.
- Si apre la discussione generale.

Il senatore ASCIUTTI manifesta il proprio consenso sul provvedimento in titolo, ritenendo positivo l'intento ad esso sotteso di provvedere alla regolamentazione di un settore che attualmente ne è privo. Si riserva peraltro di esprimersi più diffusamente sui singoli contenuti del disegno di legge.

Il senatore WILDE manifesta a sua volta apprezzamento per l'obiettivo del provvedimento, ritenendo opportuna l'introduzione di una regolamentazione del settore.

Il senatore CAZZARO richiama l'attenzione sulla grande rilevanza del disegno di legge in titolo che interessa circa centomila lavoratori, includendo sotto la denominazione di «facchinaggio» una importante ed estesa attività di movimentazione di merci che si colloca a monte e a valle dei processi produttivi. Dopo aver ricordato le tendenze alla terziarizzazione che si manifestano ormai da tempo nel settore produttivo, evidenzia gli effetti negativi prodotti dal DPR n. 342 del 1994 che abrogando la normativa precedentemente vigente – ha aperto un varco attraverso il quale si sono determinate diffuse situazioni di evasione contributiva e di mancato rispetto delle norme contrattuali. La necessità e l'urgenza di intervenire è collegata, quindi, anche al ripristino dei necessari controlli: di qui il previsto obbligo di iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, subordinato alla dimostrazione della sussistenza di specifici requisiti. Con la previsione di un albo delle imprese di facchinaggio, sullo schema di quello delle imprese di pulizia, sarà possibile fissare criteri minimi di affidabilità e correttezza dei comportamenti; si realizzerà, inoltre, la fissazione di tariffe minime che tengano conto degli accordi contrattuali, dando così un positivo contributo alla riqualificazione del sistema produttivo del nostro paese.

Il senatore TURINI sottolinea come sia completamente cambiato il modo di operare della categoria, ove più che di «facchini», occorrerebbe parlare di addetti al movimento delle merci. Si tratta comunque di un provvedimento atteso, rispetto al quale la sua parte politica esprime un giudizio di massima positivo.

Il senatore LAGO ritiene di difficile realizzazione la verifica degli specifici requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di onorabilità cui si richiama il testo. Si porrà pertanto la necessità di trovare termini più precisi e di definire in maniera più adeguata i requisiti per l'iscrizione all'albo.

Il senatore TRAVAGLIA rileva preliminarmente come oggetto del disegno di legge sia una attività già disciplinata per legge e successivamente deregolamentata; si tratta pertanto di un ritorno indietro rispetto a precedenti scelte. Dopo avere osservato che in realtà occorrerebbe effettuare una verifica sulle modalità di regolamentazione di tutte le professioni, richiama l'attenzione sulla opportunità di non farsi coinvolgere a priori nella tendenza a precisazioni di tipo «eufemistico» che non incidono sulla realtà concreta.

Si chiude la discussione generale.

Il relatore MICELE, nel prendere atto che non sono emersi dal dibattito atteggiamenti di preclusione nei confronti del testo in esame, ritiene che ci si potrà confrontare più dettagliatamente in seguito sul merito. Sottolinea quindi come, con il disegno di legge di disciplina delle attività di facchinaggio, si colma un vuoto determinato dall'abrogazione di una legge previgente realizzata, con procedura discutibile, per via regolamentare. L'esigenza di introdurre una nuova regolamentazione appare indubbia in considerazione delle distorsioni sul mercato e della diffusione di attività malavitose, cui la sua mancanza ha dato origine. Il provvedimento non interviene comunque sulla definizione dell'attività di facchinaggio, che resta quella già contenuta nella legislazione vigente; quanto alla precisazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, essi dovranno essere specificati dettagliatamente dal decreto del Ministro dell'industria previsto dall'articolo 2. Dopo aver dato conto del parere favorevole pervenuto dalla 11ª Commissione permanente, propone che venga richiesto al Presidente del Senato il trasferimento alla sede deliberante.

Il sottosegretario LADU, nel condividere le argomentazioni del relatore sull'opportunità di una nuova regolamentazione del settore, manifesta l'assenso del Governo alla richiesta di trasferimento di sede. Il Governo si riserva, peraltro, di prendere posizione sui singoli articoli del provvedimento nel corso del seguito dell'esame.

Il presidente CAPONI, verificato l'atteggiamento favorevole dei senatori presenti alla richiesta di trasferimento alla sede deliberante, annuncia che provvederà ad acquisire il consenso dei Gruppi non rappresentati, e alla successiva trasmissione della richiesta al Presidente del Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2093) ASCIUTTI ed altri. Norme per la disciplina sul franchising (Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il presidente CAPONI propone che – conformemente ad una intesa raggiunta in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi – si proceda alla richiesta di trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario LADU manifesta il consenso del Governo.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta del Presidente che si farà carico di acquisire il consenso dei Gruppi non pre-

senti alla seduta e di richiedere, quindi, il trasferimento alla sede deliberante al Presidente del Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2321) MORO. Disposizioni in materia di agevolazioni per i consumi di gasolio per riscaldamento nei comuni caratterizzati da un numero gradi-giorno maggiore di 3000

(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 31 luglio.

Il presidente CAPONI propone che – conformemente ad una intesa raggiunta in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi – si proceda alla richiesta di trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario LADU manifesta il consenso del Governo, riservandosi però di verificarne più approfonditamente il merito, in relazione ad alcuni problemi specifici.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta del Presidente che si farà carico di acquisire il consenso dei Gruppi non presenti alla seduta e di richiedere, quindi, il trasferimento alla sede deliberante al Presidente del Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 1997

175^a Seduta

Presidenza del Presidente SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

- (2898) Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato dalla Camera dei deputati
- (74) SILIQUINI ed altri: Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari
- (265) PETRUCCI ed altri: Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato
- (1205) MANCONI ed altri: Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato
- (2119) MACERATINI ed altri: Modifica al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari
- (2295) MANCONI ed altri: Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto: parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 4 dicembre.

Il senatore PELELLA concorda con la relazione svolta dal senatore Duva e con la proposta in essa contenuta di pronunciarsi in senso favorevole al disegno di legge n. 2898, trasmesso dalla Camera dei deputati – e ai disegni di legge con esso abbinati – poichè il provvedimento già approvato dall'altro ramo del Parlamento affronta in modo organico e non episodico il complesso problema dell'immigrazione, proponendo soluzioni equilibrate e ponderate. Un punto che desta qualche perplessità è quello riguardante la prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro, di cui all'articolo 21: nel parere che la Commissione si accinge ad espri-

mere dovrebbe essere evidenziata l'esigenza che i soggetti ammessi a prestare la garanzia siano in possesso di requisiti adeguati e opportunamente certificati, specialmente per quel che riguarda l'avviamento al lavoro dei cittadini extracomunitari. Non è da trascurare, infatti, il rischio che la criminalità organizzata, attraverso prestanome, spesso insospettabili, possa introdursi tra i soggetti autorizzati e favorire così l'ingresso sul territorio nazionale di persone da utilizzare poi per finalità illecite.

Replica agli intervenuti il relatore DUVA, il quale ribadisce il giudizio positivo, da lui espresso nella relazione introduttiva, sul disegno di legge n. 2898, che contiene un complesso di misure molto equilibrate, tanto per i meccanismi di sicurezza ivi previsti quanto per i percorsi di integrazione sociale che vi sono indicati al fine di facilitare l'inserimento di flussi di manodopera che già oggi assicurano un apporto importante per il sostegno di aree produttive nelle quali si registra una carenza di lavoratori italiani. Osserva come il senatore Pelella abbia opportunamente indicato nel suo intervento una vistosa smagliatura dell'impostazione generale del provvedimento, relativamente all'articolo 21, che, in effetti, come è indicato nello schema di parere predisposto, presenta una disciplina al tempo stesso complicata e lacunosa, che dovrebbe essere integrata prevedendo, con il regolamento di cui al comma 2, l'obbligo, e non la facoltà, di predisporre un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare garanzia nonchè la certificazione dell'attività svolta da almeno tre anni nel campo dell'immigrazione attraverso una relazione corredata dal parere favorevole della regione ove l'ente o l'associazione hanno la sede legale. Illustra quindi il seguente schema di parere:

«La Commissione lavoro e previdenza sociale, esaminato il disegno di legge n. 2898, approvato dalla Camera dei deputati, e i disegni di legge ad esso abbinati;

rilevato che il disegno di legge n. 2898 interviene su una materia assai delicata e complessa in termini profondamente innovativi, con approccio attento ad una equilibrata considerazione di esigenze diverse ma ugualmente legittime;

rilevato in particolare che esso rafforza, con appropriati strumenti di controllo quali il meccanismo delle quote annuali, le difese della collettività nazionale che va protetta adeguatamente dalle conseguenze nocive delle immigrazioni clandestine e irregolari attraverso le quali può trovare nuovo alimento la criminalità organizzata;

rilevato altresì che il provvedimento favorisce positivi processi di integrazione sociale da parte di collettività di stranieri che possono rappresentare, anche attraverso politiche di cooperazione da sviluppare con i Governi dei paesi di provenienza, un utile apporto di manodopera per la crescita del sistema produttivo italiano specie in alcune regioni e aree di mansioni e di lavorazioni, ove tale fenomeno ha già del resto assunto uno specifico rilievo;

esprime, per quanto di sua competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni, relative al disegno di legge n. 2898:

- 1. All'articolo 19, comma 4, è prevista l'istituzione di un'anagrafe annuale delle offerte e delle richieste del lavoro subordinato dei lavoratori stranieri; va tuttavia tenuto presente che presso l'INPS è istituito, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma previdenziale, l'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari e, pertanto, andrebbero coordinate le due normative, per evitare inutili duplicazioni.
- 2. All'articolo 20, comma 3, sarebbe opportuno un richiamo a condizioni contrattuali "non inferiori" anche ai contratti collettivi territoriali e di categoria applicabili;
- 3. All'articolo 21 la disciplina per la prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro appare, al tempo stesso, complicata e lacunosa. Più in particolare:
- a) occorre che il regolamento di cui al comma 2 preveda tassativamente (e non «possa» prevedere) la formazione e la tenuta di un elenco degli enti e delle associazioni ammessi a prestare garanzia;
- b) che oltre ai requisiti patrimoniali ed organizzativi da individuare mediante il regolamento, gli enti e le associazioni suddette debbano attestare di aver svolto attività almeno triennale nel campo dell'immigrazione attraverso una relazione dotata di un parere favorevole espresso dalla Regione ove essi abbiano la propria sede legale.
- 4. Al comma 4 dell'articolo 22 appare utile un'integrazione al testo per specificare come un utilizzo improprio del permesso di soggiorno comporti la decadenza del beneficio del diritto di precedenza per il lavoratore stagionale mentre ciò non dovrebbe essere previsto se la titolarità del permesso di soggiorno derivi dall'aver usufruito di un provvedimento di regolarizzazione.
- 5. Le disposizioni concernenti l'ingresso e soggiorno per lavoro autonomo di cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea risultano al comma 3 dell'articolo 24 definite in modo inadeguato. Appare pertanto necessario uniformare tali disposizioni alla disciplina di cui all'articolo 21, comma 3, con le precisazioni sopra indicate.
- 6. All'articolo 33, comma 3, lettera *a*), i rinvii alla normativa sulla tutela della maternità potrebbero essere integrati con un riferimento alla legge n. 1204 del 1971, sulla tutela delle lavoratrici madri, e al decreto legislativo n. 645 del 1996, con il quale è stata recepita la direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
- 7. All'articolo 36, comma 5, lettera *e*), appare opportuno porre in evidenza che il riferimento a corsi di formazione riguarda la formazione professionale.
- 8. All'articolo 41, sulle discriminazioni per motivi razziali, appare opportuno includere oltre che un riferimento alle leggi n. 903 del 1977 e n. 108 del 1990 già menzionate alla lettera *e*) del comma 2 anche un richiamo alla legge n. 125 del 1991, sulle azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro».

Dopo che il senatore MANZI ha dichiarato che il gruppo di Rifondazione comunista voterà a favore dello schema di parere testè illustrato dal relatore, nonostante alcune perplessità sul contenuto del disegno di legge n. 2898, il senatore BONATESTA annuncia che il gruppo di Alleanza nazionale voterà contro lo schema di parere, poichè non ravvisa nel disegno di legge n. 2989 una proposta idonea ad affrontare il complesso tema dell'immigrazione: la normativa proposta, infatti, non tutela nè i lavoratori extra comunitari nè i cittadini italiani, che vedranno aumentare i loro problemi in conseguenza di una politica dell'immigrazione priva di controlli e del tutto irrealistica.

Il senatore MANFROI annuncia che la sua parte politica voterà contro lo schema di parere illustrato dal relatore, poichè è contraria al disegno di legge n. 2898, inadeguato a risolvere i problemi dell'immigrazione, e soprattutto i problemi dell'immigrazione clandestina, che è il modo prevalente con cui i cittadini extra comunitari entrano nel territorio nazionale alimentando la manovalanza utilizzata dalla criminalità organizzata. Non sarà inoltre difficile, per persone che una volta entrate in Italia clandestinamente sono ampiamente in grado di far perdere le proprie tracce, aggirare la normativa in materia di espulsioni.

Posto ai voti, è quindi approvato il parere favorevole con osservazioni predisposto da relatore Duva.

IN SEDE REFERENTE

(2852) MULAS ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro

(2389) SMURAGLIA: Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonchè per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 2 dicembre 1997.

Il senatore MANZI sottolinea preliminarmente l'urgenza di un forte rilancio delle politiche per la sicurezza sul lavoro, osservando come sia inaccettabile che ancora oggi debba registrarsi un numero esorbitante di eventi infortunistici, pari ad oltre cinquecentocinquantaduemila, di cui ottocentoventi mortali, in un solo anno. Nè va trascurato l'immane spreco rappresentato per l'economia nazionale dalle oltre sedici milioni di giornate di lavoro che vanno perse ogni anno in Italia per lo stesso tipo di eventi.

In tale essenziale settore, si è assistito nel corso degli anni alla disordinata sovrapposizione di interventi normativi, spesso rispondenti a logiche fortemente disomogenee, mentre l'attuazione delle discipline comunitarie è stata per lo più tardiva e lacunosa, dando oltretutto luogo spesso ad arretramenti rispetto al grado di tutela del lavoratore già acquisito nell'ordinamento interno.

Appare in tale contesto indilazionabile un incisivo intervento di razionalizzazione, diretto all'elaborazione di un *corpus* normativo coerente e di agevole consultazione, così da venire incontro ad una ricorrente, pressante richiesta dei vari soggetti che sono chiamati a concorrere all'applicazione delle normative sulla sicurezza.

Il disegno di legge n. 2389, di iniziativa del senatore Smuraglia, prevede a tal fine che al Governo sia conferita una delega per la redazione di un testo unico, testo che non avrebbe natura soltanto compilativa ma comporterebbe una serie di incisive innovazioni, così da tener conto delle importanti trasformazioni che si sono registrate nel corso degli anni nei processi produttivi anche con riguardo alle problematiche della sicurezza e dell'igiene sul lavoro. Data l'estrema complessità della normativa da riorganizzare, la scelta della delega legislativa appare senz'altro appropriata. È inoltre apprezzabile la puntualità dei principi e criteri direttivi definiti dallo stesso disegno di legge n. 2389.

Anche il disegno di legge n. 2852 tende a promuovere una razionalizzazione della normativa sulla sicurezza ma, a differenza dell'altro testo in esame, lascia al Governo un margine rilevante di discrezionalità per l'emanazione della normativa delegata, il che potrebbe obiettivamente favorire i disegni dilatori di coloro che non intendono affrontare, se non in un orizzonte temporale remoto, il problema dell'adeguamento delle condizioni della produzione alle esigenze di sicurezza.

In conclusione, ribadisce il suo apprezzamento per le soluzioni normative prefigurate nel disegno di legge n. 2389, sottolineando però come sia necessaria la vigilanza del Parlamento affinchè il termine assegnato al Governo per l'emanazione della normativa delegata, tutt'altro che esiguo, sia poi effettivamente rispettato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2819) Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale (2877) PELELLA ed altri: Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta antimeridiana del 4 dicembre è stata svolta la relazione sui disegni di legge in titolo, ed è emersa l'opportunità di verificare, attraverso la costituzione di un Comitato ristretto, la possibilità di pervenire alla redazione di un testo unificato. Ricorda altresì di aver dato conto, nella stessa occasione, delle numerose richieste di audizione già pervenute da parte degli organismi interessati. In vista di tali audizioni, che potrebbero aver luogo nella sede informale del Comitato ristretto, potrebbe risultare opportuno avviare intanto la discussione sulle linee generali dei disegni di legge.

Il senatore BONATESTA propone che la discussione sia differita ad un momento successivo, onde consentire l'effettuazione di un programma di audizioni.

Interviene quindi il senatore MANZI, il quale manifesta preliminarmente la sua preferenza su un rapido avvio delle audizioni con gli organismi interessati dall'applicazione della normativa.

Esprime poi forti riserve sulle modalità che hanno presieduto alla redazione del disegno di legge n. 2819, rilevando come il Governo si sia in questa occasione sottratto all'indispensabile confronto con i sindacati e, più in generale, con l'insieme degli organismi operanti nel settore, sebbene si trattasse di un intervento normativo particolarmente importante.

Ne è risultato un testo per molti aspetti insufficiente e contraddittorio, poco attento alle esigenze degli utenti e degli operatori del settore quali si sono andate evolvendo negli ultimi anni. Appare inoltre preoccupante la scelta di non riconoscere sostanzialmente la funzione sociale svolta dai patronati, lasciando ampi varchi a future intromissioni di organismi lobbistici o comunque aventi finalità speculative.

Per le ragioni esposte, il Gruppo di Rifondazione comunista ribadisce la sua contrarietà al disegno di legge n. 2819, ritenendo invece per molti versi apprezzabile il disegno di legge n. 2877, di iniziativa del senatore Pelella. Propone pertanto che nel prosieguo dell'esame congiunto, tale ultimo disegno di legge sia assunto come testo base, in vista degli interventi emendativi che già si appalesano necessari, e che potranno essere messi a punto attraverso le previste audizioni.

Ha quindi la parola il senatore MANFROI, il quale rileva come le soluzioni normative prefigurate da entrambi i disegni di legge all'esame siano tali da discriminare in modo inaccettabile le organizzazioni sindacali che, pur essendo presenti soltanto in una parte del paese, rivestono innegabile rappresentatività, e cionondimeno si troverebbero escluse dalla possibilità di promuovere istituti di patronato, non potendo vantare la presenza di sedi proprie operanti in almeno i tre quarti delle regioni e i due terzi delle province della Repubblica.

Si tratta di una impostazione illiberale e con ogni probabilità costituzionalmente illegittima, che dà adito alle più vive preoccupazioni. Non ritiene pertanto che vi siano le condizioni per poter partecipare al confronto parlamentare sui disegni di legge in titolo.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Manfroi che i requisiti di operatività territoriale da lui richiamati quali figurano dai due disegni di legge riproducono sostanzialmente una previsione normativa del 1986 tuttora in vigore; per altro verso, è evidentemente sempre possibile promuovere, anche sul punto in considerazione, l'introduzione di interventi emendativi.

Il senatore DUVA sottolinea l'opportunità di promuovere un programma di audizioni, al fine di integrare gli elementi di conoscenza già

in possesso della Commissione. Sarebbe peraltro preferibile che, prima di dar corso a tali audizioni, emergessero, attraverso un avvio della discussione sulle linee generali, almeno le opzioni di fondo alle quali dovrà essere improntata la futura normativa.

Per quanto riguarda i rilievi formulati dal senatore Manfroi, osserva come sia sterile l'atteggiamento di chi rinuncia a priori a difendere il proprio punto di vista nel confronto parlamentare. Fra l'altro, va ricordato che la regionalizzazione delle politiche del lavoro rappresenta una delle direttrici di evoluzione del sistema giuslavoristico, il che potrebbe evidentemente favorire l'individuazione di interventi emendativi proprio sul punto che ha dato adito alle riserve del senatore Manfroi.

Al riguardo, ritiene che, nell'ambito operativo proprio degli istituti di patronato, sarà opportuno distinguere il livello nazionale da quelli regionali. In tale più ristretto ambito territoriale, potrà essere senz'altro garantita l'operatività di soggetti non operanti su scala nazionale, facendosi beninteso salva la necessità di commisurare, in sede di riparto delle risorse, le erogazioni al grado di rappresentatività nel complesso del paese.

Il senatore TAPPARO rileva come la Commissione si debba a questo punto interrogare sulla necessità o meno di integrare gli elementi di conoscenza già in suo possesso con altri che potrebbero essere acquisiti mediante un programma di audizioni. In caso affermativo, non sembra opportuno inoltrarsi nella discussione dei disegni di legge.

Il senatore PELELLA, con riguardo a quanto in precedenza dichiarato dal senatore Manfroi, fa presente che, alla stregua del disegno di legge n. 2877, la promozione di enti di patronato possa aver luogo anche quando facciano difetto i requisiti di diffusione sul territorio previsti in via generale, qualora i soggetti promotori si avvalgano di forme di associazione con enti previdenziali.

Prende nuovamente la parola il senatore BONATESTA per ribadire la fondatezza delle motivazioni della proposta da lui formulata all'inizio della discussione odierna, considerata anche la rilevanza dei provvedimenti in titolo. A suo avviso, dovrà essere predisposto quanto prima un calendario di audizioni ampio, tale da consentire alla Commissione di acquisire tutti gli elementi utili alla prosecuzione della discussione generale.

Il PRESIDENTE osserva preliminarmente che tutti i componenti della Commissione convengono sulla necessità di procedere ad una serie di audizioni, ferma restando l'esigenza di stabilire un calendario e di individuare, ovviamente senza alcuna preclusione, i soggetti da ascoltare. Il problema è decidere se sia preferibile procedere attraverso la costituzione di un Comitato ristretto per la predisposizione di un testo unificato – e in tal caso le audizioni potrebbero essere svolte in tale sede – ovvero adottare un testo base, al quale riferire eventuali proposte emendative, e in tal caso si dovrebbe procedere ad audizioni presso l'Ufficio di

presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Non vi è alcuna preclusione sulle proposte relative alla prosecuzione dell'esame congiunto e tanto meno in ordine alle modalità di svolgimento della discussione generale. Sembra però opportuna una breve riflessione sulle opzioni possibili, rinviando eventuali decisioni alla seduta già convocata per domani.

Il senatore DUVA conviene con la proposta del Presidente, osservando, con riferimento alle osservazioni del senatore Bonatesta, che la formulazione di un indirizzo della Commissione in sede di discussione generale potrebbe meglio orientare anche lo svolgimento successivo delle audizioni.

Il PRESIDENTE, preso atto che non vi sono obiezioni alla sua proposta, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 1997

142^a Seduta

Presidenza del Presidente GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2916) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria, approvato dalla Camera dei deputati

(2836) SEMENZATO ed altri: Norme a favore di esercenti attività economiche nei comuni terremotati delle regioni Umbria e Marche

(2839) RONCONI ed altri: Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche

(Esame congiunto e rinvio dei disegni di legge nn. 2916 e 2836; esame e disgiunzione del disegno di legge n. 2839)

Il relatore STANISCIA ricorda la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 e che interessa, con manifestazioni intense e ripetute, ampie zone delle regioni Marche e Umbria: essa ha prodotto gravissime ripercussioni sul tessuto sociale, economico, ambientale e storico-artistico, provocando anche la perdita di vite umane. Secondo modalità ormai consolidate si è provveduto, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, a disciplinare interventi urgenti volti ad assicurare il soccorso alle popolazioni colpite e a rimuovere situazioni di pericolo incombente. Per l'attuazione dei primi interventi sono state reperite le limitate disponibilità esistenti in bilancio e i Presidenti delle regioni Marche e Umbria sono stati nominati commissari delegati ed altro commissario è stato nominato per gli interventi sui beni culturali ed ambientali. In tale contesto e nell'attesa di effettuare una ra-

gionevole quantificazione dei danni, finalizzata ad ulteriori interventi, è stato predisposto un primo decreto-legge che disciplina proroghe di termini sostanziali e processuali e recepisce ulteriori risorse: esso è stato licenziato dalla Camera dei deputati e viene ora all'esame della Commissione come disegno di legge n. 2916.

L'articolo 1 di tale decreto-legge prevede una specifica proroga di termini sostanziali e processuali in favore dei soggetti che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano sede operativa nei comuni delle regioni Marche e Umbria ricompresi dall'ordinanza n. 2694 nella nozione di disastrati; peraltro, la Camera dei deputati ha esteso le proroghe anche a residenti le cui abitazioni o le cui attività produttive sono state sgomberate per inagibilità ovvero sono state colpite (con attestazione relativa da parte del sindaco) da concreto a causa degli eventi sismici.

In particolare, il comma 1 dispone la sospensione dei termini di prescrizione e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, e tributari da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998. Sono inoltre sospesi, per lo stesso periodo, tutti i termini relativi a processi esecutivi mobiliari e immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi, e ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, nonchè alle rate dei mutui di qualsiasi genere. La Camera dei deputati ha esteso la sospensione anche ai termini di notificazione riguardanti ricorsi amministrativi e giurisdizionali, salvo le contestazioni di illecito e relative consegne di processi verbali; inoltre, le sospensioni non operano per i termini di esercizio di poteri di accertamento e verifica dell'amministrazioni finanziaria.

La Camera dei deputati ha introdotto due articoli aggiuntivi dopo il primo: l'articolo 1-bis (il cui onere è valutato in 1.600 milioni) sospende il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli irrigui, fino al 31 dicembre 1998; tale sospensione è generalizzata nei comuni disastrati di cui all'ordinanza, mentre è assoggettata a certificazione comunale (dell'avvenuta distruzione ovvero inagibilità dei fabbricati) nei restanti comuni delle regioni Marche ed Umbria; è altresì prevista l'erogazione dallo Stato ai consorzi delle somme corrispondenti al mancato gettito contributivo. L'articolo 1-ter consente l'utilizzazione di militari di leva marchigiani od umbri, per tutto l'anno 1998, come coadiutori del personale degli enti pubblici territoriali per esigenze connesse agli interventi resi necessari dal sisma; in proposito, un ruolo determinante sarà svolto dai comandi militari interessati, sulla base delle esigenze rappresentate dagli enti territoriali ai prefetti. Saranno poi attivate convenzioni relative al servizio civile per l'utilizzazione degli obiettori di coscienza; infine, si dispone il differimento ovvero l'assegnazione alla sede più vicina al comune di residenza per i soggetti non ancora incorporati nei contingenti di leva, nonchè la dispensa a domanda (e, se già in servizio, il congedo anticipato) per i soggetti le cui abitazioni principali siano state sgomberate per inagibilità.

Con l'articolo 2 si provvede ad integrare la dotazione del fondo di protezione civile con la somma di lire 220 miliardi da destinare alla prosecuzione di interventi urgenti, con destinazione specifica di 25 miliardi di lire per i beni culturali ed ambientali; di lire 5 miliardi si stabilisce poi il trasferimento alle regioni Marche e Umbria, per il minor reddito derivante dall'esonero dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa del Servizio sanitario nazionale per tutte le persone le cui abitazioni sono state oggetto di ordinanze di sgombero. Al comma 2 si prevede anche il passaggio nei ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali di 100 unità della quarta e della quinta qualifica funzionale del Ministero della difesa mediante accordo di mobilità. La Camera dei deputati ha introdotto modifiche volte a contemplare il collocamento fuori ruolo d'ufficio di tre dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè a disporre l'impignorabilità delle somme destinate alle spese di missione dei Servizi tecnici nazionali.

L'articolo 3 prevede attraverso il decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992 la concessione di un contributo a fondo perduto alle imprese estrattive, manifatturiere e di servizi che promuovono programmi di investimento nelle aree depresse del Paese. Le risorse finanziarie disponibili per ciascun anno sono ripartite dal CIPE con riferimento alle aree regionali interessate e sono assegnate alle singole iniziative secondo graduatorie di merito, una per ciascuna regione, formate due volte all'anno. La Camera dei deputati ha altresì previsto un contributo in conto capitale, in alternativa alle agevolazioni citate, per le piccole e medie imprese e per gli artigiani; le perdite subite in conseguenza degli eventi sismici possono inoltre essere computate in diminuzione del reddito complessivo d'impresa, nei limiti fissati dalla legge, con un onere preventivato di 500 milioni annui; anche la disciplina locatizia è innovata, nel senso di prevedere la stipula di contratti di durata inferiore ai 6 anni nonchè la sospensione dei contratti relativi ad immobili oggetto di sgombero per inagibilità (salvo disdetta da parte del conduttore e della rivalutazione del canone).

L'articolo 4 assicura la possibilità di impegnare nei termini le somme stanziate a favore delle organizzazioni di volontariato per il 1997 ed appare rilevante in quanto trattasi di finanziamento a favore di tali organizzazioni anche ai fini dell'emergenza sociale causata dalla recente crisi sismica. Il relativo onere è stato preventivato per il 1997, per il 1998 e per il 1999 in 2 miliardi cadauno.

L'articolo 5 prevede interventi in favore delle scuole; in particolare, con il comma 1 si vuole assicurare la possibilità di impegnare somme, anche per l'esercizio 1998, per l'acquisto di arredi e sussidi vari per le istituzioni scolastiche interessate dal sisma. Con i commi 2 e 3 si intende assicurare alle regioni Marche e Umbria la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie aggiuntive per far fronte agli interventi in materia di edilizia scolastica; la ripartizione è assicurata dal Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i commissari delegati, sentito il Ministro dell'interno, sulla base del danno subito dagli edifici scolastici. Il comma 3 autorizza, inoltre, le istituzioni scolastiche ad adottare immediatamente i provvedimenti atti ad evitare la perdita dell'anno scolastico da parte degli alunni delle scuole rese inagibili dal sisma; la Camera dei deputati ha inoltre aggiunto una norma di sospensione – per i comuni

disastrati – dei provvedimenti di riorganizzazione graduale della rete scolastica, restando inalterati gli indici previsti per le zone delle regioni Marche e Umbria non ricadenti negli ambiti territoriali indicati (per i successivi due anni tali provvedimenti saranno adottati d'intesa con gli enti locali).

Il relatore dichiara che il contenuto del disegno di legge n. 2836 può essere ricompreso in quello del decreto-legge e, pertanto, ne propone l'assorbimento; al contrario, il disegno di legge n. 2839 appare interferire con i contenuti del decreto-legge sulla ricostruzione, che il Governo ha preannunciato per fine anno, e pertanto se ne rende necessaria la disgiunzione dal presente esame. Il relatore invita infine i Gruppi a non presentare emendamenti, essendo pressochè impossibile apportare modifiche al testo senza porre in serio pericolo la conversione del decreto-legge, che, dopo la sentenza n. 360 del 1996 della Corte costituzionale, non potrebbe essere più reiterato.

Si apre la discussione generale, in cui il senatore VELTRI giudica migliorativi gli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati al testo del decreto-legge e, pertanto, concorda con l'invito del relatore. Richiede poi al Governo se intenda rinnovare i protocolli stipulati tra il Dipartimento della protezione civile e le regioni – nell'ambito dei lavori socialmente utili – per l'utilizzo di giovani tecnici nella mappatura degli edifici pubblici nelle aree a rischio.

Il senatore RONCONI concorda con il relatore sulla proposta di disgiunzione del disegno di legge n. 2839, il quale disciplina la materia della ricostruzione alla stessa stregua di ciò che intende fare il Governo con il nuovo decreto-legge che dovrebbe essere approvato a fine anno. Già nel decreto-legge in titolo, comunque, vi sono elementi discutibili, come la limitazione dei benefici di cui all'articolo 1 ai soli comuni disastrati di cui alle ordinanze della Protezione civile: in proposito, lamenta l'esclusione tra questi ultimi del comune di Massa Martana, gravemente lesionato nel suo centro storico in conseguenza di un sisma già avvenuto nella scorsa primavera. Infine, giudica negativamente la facoltà conferita ai Comandi militari nel concedere l'utilizzazione dei soldati di leva, in quanto una formulazione diversa – in termini di obbligo – avrebbe consentito di evitare le inevitabili disparità di trattamento.

Il senatore RIZZI, aderendo alla proposta del relatore, preannuncia che la sua parte politica non intende presentare emendamenti, pur sollecitando un chiarimento in merito all'articolo 5.

Il senatore CARCARINO sottolinea la necessità di convertire il decreto-legge in esame che, benchè non esaustivo, risulta notevolmente migliorato a seguito del lavoro svolto presso la Camera dei deputati con il contributo di tutte le forze politiche. Preannunciando quindi che il proprio Gruppo non presenterà emendamenti, ritenendo incongruo proporre in questa fase questioni nuove, chiede al Sottosegretario se presso l'altro ramo del Parlamento sia stata richiamata l'attenzione sull'oppor-

tunità di rinviare i termini per la preiscrizione scolastica nell'ambito dell'articolo 5, prospettando in caso contrario l'eventualità di formulare un ordine del giorno al riguardo.

Il senatore COLLA dichiara anch'egli, a nome del proprio Gruppo, che non saranno presentati emendamenti in quanto la mancata conversione del decreto-legge recherebbe grave pregiudizio alle esigenze delle popolazioni terremotate; ricorda peraltro che le proposte emendative presentate alla Camera dei deputati erano finalizzate a reperire ulteriori finanziamenti per la ricostruzione, utilizzando anche i fondi destinati alle opere per il Giubileo.

Non essendovi altre richieste di interventi, il presidente GIOVA-NELLI dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore STANISCIA rinuncia allo svolgimento della replica.

Replica quindi il sottosegretario BARBERI, rilevando che il ricorso al decreto-legge in conversione si è reso necessario sia per attivare autorizzazioni di spesa che garantissero il proseguimento degli interventi avviati attraverso le ordinanze emanate per fronteggiare la fase di emergenza, sia per assumere le misure di cui agli articoli 1, 3 e 5 che richiedevano disposizioni legislative. Dichiara quindi la propria convinzione a ripercorrere l'iter sperimentato in occasione dell'alluvione in Piemonte, rilevatosi pienamente soddisfacente, e fa presente a tale riguardo che è stato già sottoscritto un protocollo di intesa tra il Presidente del Consiglio dei ministri e i presidenti delle due regioni interessate dagli eventi sismici, con una previsione di spesa per la fase di ricostruzione pari a circa 3.600 miliardi, di cui circa 600 sono stati già attivati attraverso le ordinanze ed il decreto-legge in esame, mentre i rimanenti sono garantiti in parte dalle previsioni sull'attivazione di mutui contenute nei documenti di bilancio ed in parte da fonti comunitarie. Appena saranno stati conclusi i negoziati con la Commissione europea sui finanziamenti ammissibili e sarà stata altresì completata la ricognizione dei danni, il Governo presenterà un disegno di legge sul complesso degli interventi di ricostruzione, auspicando che il medesimo possa essere oggetto di un'ampia concertazione che ne faciliti l'iter parlamentare.

Il Sottosegretario continua precisando al senatore Veltri che le convenzioni con le regioni sulle indagini di vulnerabilità sismica sono state tutte già rinnovate fino al termine del 1998 (ed oltre alle regioni meridionali sono state incluse anche Le Marche e l'Umbria); ci si sta inoltre attivando per incentivare l'associazione in cooperative dei giovani tecnici utilizzati, come dimostra l'accordo con le Ferrovie dello Stato per rilevazioni sulla rete ferroviaria. Al senatore Ronconi ricorda che il comune di Massa Martana non rientra completamente nei rigorosi parametri (intensità macrosismica, percentuale di cubatura inagibile sul totale e rapporto tra senzatetto e residenti) il cui superamento determina la soglia di danneggiamento complessivo: ciò nondimeno, il Governo è disponibile a considerare nel prossimo decreto-legge l'estensione di bene-

fici a comuni o loro frazioni (anche in aree limitrofe a quelle delle regioni danneggiate), in proporzione al danno ricevuto.

La Camera dei deputati ritenne ingiustificato paralizzare l'esercizio degli strumenti del diritto privato nel territorio complessivo di due regioni del territorio nazionale, per cui si è pervenuti alla diversa formulazione dell'articolo 1; quanto ai militari di leva, un'ordinanza della Protezione civile ha già precisato l'applicabilità a tutti i comuni marchigiani ed umbri della norma sulla loro utilizzazione in funzione degli interventi conseguenti al sisma. Le attività scolastiche sono riprese ovunque, in strutture alla cui precarietà si sta cercando di ovviare rapidamente; l'utilizzo dello strumento dell'ordinanza, come già assicurato alla Camera dei deputati, consentirà di accedere entro la fine dell'anno alle richieste avanzate dal senatore Carcarino. Il Sottosegretario conclude dichiarando che gli esiti del negoziato europeo condizioneranno i tempi di emanazione – che si auspica comunque celere – del decreto-legge sulla ricostruzione, che dovrebbe valersi anche di cospicui finanziamenti di fonte comunitaria.

Il presidente GIOVANELLI dichiara che, non facendosi osservazioni, il disegno di legge n. 2839 – come richiesto dal relatore – è disgiunto dal prosieguo dell'*iter* dei provvedimenti in titolo.

Propone infine che il termine per la presentazione di emendamenti sia fissato per le ore 12 di domani, mercoledì 10 dicembre 1997.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 1997

Presidenza del Presidente Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,05.

(A.S. n. 2910) Conversione in legge del decreto-legge 1º dicembre 1997, n. 411, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera (Parere alla 9ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Sauro SEDIOLI, relatore, illustrando il provvedimento in titolo, precisa che lo stesso affronta questioni molto attuali legate all'esigenza di chiudere una situazione passata di estrema confusione e di risolvere anche un problema di ordine pubblico per l'esasperata protesta condotta dagli allevatori. Il provvedimento si pone al termine di una fase di transizione, che aveva avuto inizio nell'agosto del 1996, quando venne abolita la prima compensazione a livello di associazioni per mantenere la sola compensazione a livello nazionale. Con la legge n. 81 del 1997 è stata istituita una commissione governativa di indagine, con il compito di accertare la sussistenza di irregolarità nella gestione delle quote, nonchè nella commercializzazione del latte. Dalla relazione in data 4 settembre 1997 di tale commissione risulta che molti modelli L1 (recanti le attestazioni di conferimento all'acquirente) non sono firmati e il censimento dei bovini, da effettuare tramite Aziende Sanitarie Locali o liberi professionisti, non è stato completato. Peraltro, da una stima effettuata si evidenzia il superamento della quota nazionale. Il ritardo nella effettuazione delle compensazioni comporta a carico delle imprese una perdita di liquidità. Il decreto-legge n. 411 ha appunto la finalità di ripristinare la liquidità, prevedendo all'articolo 1 che, in attesa degli accertamenti della produzione lattiera, si proceda alla restituzione ai produttori dell'ottanta per cento degli importi ad essi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il periodo 1996-1997. Per il periodo 1997-1998 la trattenuta del prelievo supplementare è fissata nella misura del trenta per cento. L'articolo 2 disciplina gli accertamenti della produzione lattiera da parte dell'AIMA, prevedendo al comma 5 che ai produttori sia data una comunicazione individuale dei quantitativi assegnati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con facoltà per gli interessati di presentare ricorso alle regioni e province autonome, le quali provvedono decidendo motivatamente sull'istanza di riesame. L'articolo 3 prevede che l'AIMA effettui la rettifica della compensazione nazionale per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, mentre l'articolo 4 per la campagna lattiera 1997-1998 stabilisce che l'AIMA invii, in sostituzione dei bollettini precedentemente pubblicati, una certificazione individuale del quantitativo spettante a ciascun produttore titolare di quota.

In conclusione, il relatore osserva che il provvedimento prevede una restituzione consistente delle liquidità bloccate presso gli acquirenti e promuove gli accertamenti definitivi in materia di produzione lattiera, necessari per chiudere una situazione pregressa assai confusa, così da poter successivamente sollecitare la riforma della legge 468 del 1992. Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole con una osservazione intesa a verificare la possibilità di prorogare la scadenza delle fideiussioni e cambiali rilasciate dai produttori agli acquirenti per la campagna lattiera 1995-1996.

Il deputato Umberto GIOVINE, mentre è favorevole agli articoli 2 e seguenti, dichiara la propria contrarietà all'articolo 1 del decreto legge in quanto ritiene che non si possa restituire una parte delle quote trattenute in assenza di accertamenti precisi. Rileva infatti che si sta perpetrando una vera e propria ingiustizia sociale in danno di allevatori con poche decine di capi, a fronte di speculazioni compiute dai titolari delle cosiddette quote di carta. Avanza il dubbio che il contingentamento nazionale del latte, fatto a suo tempo in modo quanto meno negligente, sia stato oggetto di un «baratto» al fine di ottenere un più vantaggioso contingentamento delle quote dello zucchero. Ritiene inoltre che manchi da parte del Governo una visione strategica dei problemi agricoli a livello europeo, circostanza paradossale se si considerano le motivazioni che hanno portato al mantenimento di un dicastero nazionale sotto la nuova denominazione di Ministero per le politiche agricole.

Il deputato Daniele FRANZ, dopo aver ricordato che quello in esame è il settimo decreto in materia adottato nel corso della tredicesima legislatura, rileva che con lo stesso provvedimento si è aggravata la situazione di confusione normativa del settore. Ritiene assurdo, da un punto di vista giuridico, che si restituisca soltanto una parte delle somme trattenute in mancanza di accertamenti precisi e rileva che il decreto non affronta il problema della campagna lattiera 1995-1996. Ritiene che sarebbe opportuno suggerire al Governo di sopprimere la figura del cosiddetto «sostituto d'imposta».

Il senatore Vittorio PAROLA, dopo aver rilevato che le irregolarità compiute vanno a discapito del cittadino contribuente, sottolinea che l'articolo 1 del decreto-legge è uno strumento per avviare il ritorno alla legalità.

Il senatore Armin PINGGERA osserva che il provvedimento comporta effetti retroattivi che a suo giudizio sono inaccettabili da un punto di vista giuridico. Ritiene inoltre che sia stata trascurata la normativa comunitaria del 1975, riguardante le zone montane, che sono le più meritevoli di tutela. Rileva, infine, una competenza limitata di attribuzioni alle regioni, con compiti principalmente di controllo.

Il deputato Sauro SEDIOLI, *relatore*, sottolinea che una restituzione totale del prelievo supplementare ai produttori potrebbe aprire un procedimento di infrazione nei confronti dell'Italia da parte dell'Unione europea, con un ulteriore aggravamento della già complessa situazione. Ritiene che numerose osservazioni fatte nel corso del dibattito possano essere opportunamente approfondite in sede di riforma della legge n. 468 del 1992. Condivide, in particolare, le osservazioni in ordine all'esigenza che vi sia una visione strategica dei problemi del settore in vista della rinegoziazione della quota nazionale, nonchè le considerazioni svolte in merito alla necessità della riforma dell'AIMA. Precisa, inoltre, in relazione all'intervento del senatore Pinggera, che sono stati mantenuti i criteri per la compensazione per le zone montane e svantaggiate.

Il Presidente Mario PEPE pone, quindi, in votazione la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il disegno di legge A.S. n. 2910, "Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera",

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

verifichi la commissione di merito la possibilità di prorogare la scadenza delle fidejussioni e cambiali rilasciate dai produttori agli acquirenti per la campagna lattiera 1995-1996».

La Commissione approva a maggioranza.

SULL'ORDINE DEI LAVORI (A007 000, B40°, 0013°)

Il deputato Daniele FRANZ chiede che sia sollecitata la presenza dell'Esecutivo in occasione dei dibattiti della Commissione.

Il Presidente Mario PEPE assicura che tale esigenza sarà debitamente rappresentata al Governo.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 1997

Presidenza del Presidente STORACE

Interviene il Direttore di RAI International, Dottor Roberto Morrione.

La seduta inizia alle ore 13.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI (R033 004, B60°, 0051°)

Il presidente Francesco STORACE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

SULL'ORDINE DEI LAVORI (A007 000, B60^a, 0027°)

Il senatore Stefano SEMENZATO, intervenendo sull'ordine dei lavori ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento della Camera, informa che notizie apparse oggi su alcuni organi di stampa hanno riferito di irregolarità, individuate dal SECIT, che sarebbero state compiute dalla RAI in relazione a fattispecie di pubblicirà occulta. Chiede che della questione sia investito l'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente Francesco STORACE ritiene possibile o investire della questione l'Ufficio di Presidenza, oppure autorizzare il Presidente a chiedere direttamente chiarimenti alla RAI. Nessuno chiedendo di intervenire, fa presente – e la Commissione vi consente – che si rivogerà alla RAI, a nome della Commissione, per richiedere tali chiarimenti.

AUDIZIONE DEL DIRETTORE DI RAI INTERNATIONAL, DOTTOR ROBERTO MORRIONE (R047 000, B60ª, 0012°)

Il dottor Roberto MORRIONE svolge una relazione introduttiva. Pongono quindi quesiti e svolgono considerazioni i senatori Giorgio COSTA e Antonio FALOMI, il deputati Mario LANDOLFI ed il Presidente Francesco STORACE, ai quali risponde il dottor Roberto MORRIONE.

Il Presidente Francesco STORACE dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 1997

Presidenza del Presidente Fabio EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 12.

SUI LAVORI DEL COMITATO (A007 000, B26^a, 0003°)

Il Presidente Fabio EVANGELISTI rende una breve informativa in merito al sopralluogo effettuato da una delegazione del Comitato a Bruxelles, Amsterdam e l'Aja lo scorso 25, 26 e 27 novembre. A Bruxelles la delegazione ha in primo luogo incontrato i responsabili dell'aeroporto di Zaventem (Bruxelles), ove è stato illustrato il «regime transitorio» attualmente in vigore quanto all'applicazione degli accordi di Schengen tra Belgio e Italia. Questo «regime transitorio», la cui durata è legata al completamento dei lavori aeroportuali si giustifica appunto con difficoltà tecnico-operative, legate alle strutture dell'aeroporto di Zaventem, che non consentiva e ancora non consentono di trattare tutti i voli da e per l'Italia in regime Schengen a partire dalla data del 26 ottobre ultimo scorso.

Il regime in vigore è il seguente:

- 1. dal 5 novembre ultimo scorso tutti i voli diretti in partenza dall'Italia per il Belgio sono trattati in regime Schengen;
- 2. dal 17 novembre ultimo scorso tutti i voli tra Bruxelles e Napoli, Torino e Bologna vengono trattati in regime Schengen e sono collocati anche a Zaventem nella zona intra-Schengen dell'aeroporto (vecchio terminal C). Per le suddette destinazioni l'Accordo è quindi integralmente applicato;
- 3. ad una data ancora da stabilire, ma prossima, saranno trattati nello stesso modo anche i voli in provenienza e a destinazione di Firenze e Venezia;
- 4. i voli in provenienza e a destinazione di Roma e Milano restano ancora nella zona extra-Schengen dell'aeroporto di Bruxelles (terminal B) e i relativi passeggeri sono sottoposti ai controlli (affievoliti nel

caso di passeggeri intra-Schengen) dalle competenti autorità belghe di frontiera.

Le delegazioni si è recata poi al Senato belga, ove si è svolto un incontro congiunto con deputati e senatori belgi presso la Commissione affari interni del Senato. Qui si sono discussi tral'altro i temi della cooperazione tra le forze di polizia (in Belgio si è costituito un Servizio interforze per la sorveglianza alle frontiere, con una positiva razionalizzazione dei servizi precedentemente esistenti); si è parlato poi della prossima ratifica della Convenzione EUROPOL e del controllo parlamentare sulle decisioni adottate dal Governo in ambito Schengen, controllo che, in Belgio, non è preventivo, ma solo successivo. Non esiste quindi come in Italia il potere di esprimere un parere prima che vengano adottate le decisioni dal Comitato esecutivo, ma solo un potere di verifica successivo che si esplica nella possibilità di chiamare membri del Governo a riferire in merito alle decisioni assunte.

La delegazione si è recata poi presso il Segretariato Schengen ove sono state trattate alcune problematiche concernenti l'incorporazione dell'acauis di Schengen nell'Unione europea (a seguito della firma del trattato di Amsterdam lo scorso giugno), la realizzazione del SIS II nuova generazione, la questione dell'armonizzazione tra i paesi Schengen degli elenchi dei paesi per i quali è necessario il visto.

La delegazione si è recata poi ad Amsterdam, ove si è svolta una visita di lavoro alle strutture dell'aeroporto di Schipol, preceduta da un *briefing* con i responsabili dell'aeroporto, nel corso del quale sono stati, tra l'altro, illustrati i dati statistici concernenti il flusso di passeggeri (intra Schengen, extra Schengen, in arrivo, in partenza, in transito, eccetera) a seguito dell'entra del paese nello spazio Schengen, nonchè gli adeguamenti strutturali che si sono resi necessari.

Si è svolto successivamente un incontro a l'Aja con parlamentari facenti parte della Commissione parlamentare avente competenze sugli accordi di Schengen. Questa Commissione può dirsi analoga al nostro Comitato sotto il profilo del parere obbligatorio che esprime al Governo sulle decisioni vincolanti per il paese, da assumere in seno al Comitato esecutivo.

La delegazione ha poi assistito ad un dibattito che si è svolto nell'ambito della suddetta Commissione concernente la ratifica dell'adesione della Grecia al sistema Schengen.

Complessivamente è emerso un atteggiamento abbastanza critico nei confronti dell'apertura delle frontiere, probabilmente dovuto al periodo preelettorale che vive il Paese, di fatto già in piena campagna elettorale.

Il deputato Sandra FEI chiede se sia possibile affrontare con un rappresentante del Governo le questioni emerse nel corso della citata missione.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI ricorda che è prevista per la seduta di domani Mercoledì 11 dicembre l'audizione del Sottosegretario agli affari esteri Piero Fassino.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Esame dei progetti di decisione vincolanti per l'Italia SCH/Com-ex (97) 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, e SCHCom-ex (93) 16, 2a rev. (esame ai sensi dell'articolo 18 della legge di ratifica 30 settembre 1993, n. 388) (Inizio dell'esame e rinvio) (R139 b00, B26^a, 0002^o)

Il Comitato inizia l'esame dei progetti di decisione in titolo.

Il senatore Paolo FIARETTA, *Relatore*, svolge una breve illustrazione del contenuto dei progetti di decisione trasmessi dal Governo, che saranno discussi dal Comitato esecutivo di Vienna il prossimo 15 dicembre. Per maggiore chiarezza cercherà di seguire l'ordine con cui i documenti sono stati trasmessi dal Governo piuttosto che quello previsto nell'ordine del giorno del Comitato esecutivo, la cui versione definitiva, peraltro, non è ancora pervenuta.

Il documento contrassegnato con SCH/Com-ex (97) 31 si riferisce alla messa in applicazione della convenzione di Schengen in Grecia. Ricorda peraltro che nella precedente riunione del Comitato esecutivo, il 7 ottobre, si era prevista la messa in applicazione della Convenzione in Grecia a partire già dal 1º dicembre 1997 nell'ambito di una fase iniziale le cui date e modalità dovevano essere definite da una decisione ulteriore del Comitato esecutivo, che è slittata appunto al 15 dicembre.

L'Italia ha ratificato l'adesione della Grecia agli accordi di Schengen già da qualche mese, evidentemente non ritenendo vi fossero ostacoli all'entrata della Grecia nello spazio di libera circolazione previsto dagli Accordi. Ciò non toglie che qualche considerazione la si possa svolgere in questa sede, visto che francia e Paesi Bassi continuano ad avere alcune riserve rispetto all'ingresso della Grecia, non avendo ancora completato le necessarie procedure previste a tal fine. E l'atteggiamento perplesso degli olandesi è stato anche avvertito, come ha riferito il Presidente, anche nel corso della missione svoltasi in Olanda, avendo assistito ad un dibattito in seno alla Commissione parlamentare olandese al riguardo.

Il documento contrassegnato con SCH/Com-ex (97) 32 manca evidentemente di una pagina che non è stata ancora acquisita e si riferisce comunque alla definizione di principi comuni al fine di armonizzare la politica in materia di visti. Si tratta quindi, con la debita approssimazione, di una linea da condividere.

Il documento contrassegnato SCH/Com-ex (97) 33 si riferisce ad una modifica del regolamento finanziario nel senso di prevedere un controllo delle spese eseguito annualmente da un revisore dei conti esterno indipendente.

Il documento contrassegnato con SCH/Com-ex (97) 34 mira a promuovere un'azione comune diretta a realizzare un modello uniforme per i permessi di soggiorno. E anche questo sforzo, come pure quello in materia di visti, appare più che condivisibile. Vi è poi tutta una parte di progetti di decisione relativa alla definizione di un regolamento finanziario per l'installazione e il funzionamento del Central SIS. Come sapete, infatti, l'attuale struttura del C.SIS è insufficiente a garantire l'entrata di nuovi paesi nel Sistema informativo, che ha peraltro evidenziato anche alcuni inconvenienti tecnici. Si è resa quindi indispensabile la progettazione di un C.SIS II nuova generazione e di conseguenza è stato necessario pensare ad un nuovo regolamento finanziario per l'installazione ed il funzionamento del C.SIS, nonchè dell'unità di gestione SIS.

Ricorda, a titolo informativo, che i paesi da inserire nel Sistema informativo Schengen sono gli Stati nordici (Finlandia, Danimarca e Svezia), la Repubblica d'Islanda ed il Regno di Norvegia, per i quali ultimi esiste in realtà, non essendo membri UE, un accordo di cooperazione con le parti contraenti l'Accordo di Schengen.

Il progetto di decisione contrassegnato con SCH/Com-ex (97) 36 prevede la modifica ad alcuni allegati del Manuale comune Schengen, che non vengono in realtà riportati ma che si riferiscono: l'allegato 1 ai valichi di frontiera autorizzati, l'allegato 2 alle sanzioni contro il passaggio non autorizzato, l'allegato 3 agli accordi bilaterali sul piccolo traffico di frontiera, l'allegato 11 ai modelli di titoli di soggiorno e di visti, di ritorno, l'allegato 13 ai modelli di tessere rilasciate dal Ministero degli affari esteri.

Il progetto di decisione contrassegnato con SCH/Com-ex (97) 37 stabilisce uno scambio di turno tra la Germania e la Francia quanto alla presidenza del Comitato esecutivo nel secondo semestre del 1998. Il criterio che in genere si segue – lo ricorda – è quello alfabetico; è comunque possibile che due stati che si succedono nell'ordine regolamentare possono chiedere di invertire il loro turno. Vi è poi una parte dei progetti di decisione contrassegnati con SCH/Com-ex (97) 39, Sch/II Read (97) 3, 6a rev. e SCH/Com-ex (97) 41 e 42 concernenti gli accordi di riammissione, al fine di definire principi generali per i mezzi di prova e gli indirizzi comuni.

Argomento assai spinoso rimane, invece, quello di garantire un'adeguata protezione delle frontiere esterne, per cui, con il progetto di decisione contrassegnato SCH/Com-ex (97) 42 e 43 si stabilisce di adottare misure comuni, intensificando i controlli alle frontiere esterne secondo un piano comune che garantisca l'effettività di tali controlli. Da segnalare che la questione di assicurare adeguati controlli alle frontiere esterne è stata in particolare sollevata dall'Olanda che con lettera indirizzata al Presidente del Comitato esecutivo (vedi documento contrassegnato con SCH/Com-ex/L (97) 47 ha espressamente chiesto, con toni polemici anche rispetto all'Italia, l'iscrizione della questione all'ordine del giorno del Comitato esecutivo.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI esprime disappunto per il modo irrituale ed intempestivo con cui i documenti in esame sono stati trasmessi al Comitato, riservandosi di svolgere nel prosieguo della seduta osservazioni di merito, anche sotto il profilo della completezza del materiale inviato. In questo modo non si consente al Comitato di svolgere al meglio l'attività consultiva che gli è propria.

Il deputato Anna Maria DE LUCA nel concordare con le osservazioni svolte dal Presidente in merito all'irrituale e spesso non tempestiva trasmissione dei progetti di decisione su cui il Comitato è chiamato ad esprimersi, auspica la presenza di un rappresentate del Governo come interlocutore necessario al fine di poter esaminare con il dovuto approfondimento i documenti in esame.

Il deputato Rino PISCITELLO ritiene che all'informalità con cui il Governo trasmette al Comitato progetti di decisione ai fini dell'espressione del parere debba seguire la massima formalità da parte del Comitato stesso, investendo della questione i Presidenti delle Camere al fine di poter ripristinare un corretto apporto Parlamento-Governo.

Ritiene infine indispensabile la presenza di un rapprsentante del Governo, essendo il Comitato chiamato ad espimersi su documenti dal contenuto altamente tecnico e politicamente delicato.

Il deputato Sandra FEI, nel concordare con le osservazioni svolte dal collega Piscitello, rileva l'opportunità di sollevare la questione di una corretta e tempestiva tasmissione dei documenti al Comitato anche in Aula.

Il senatore Patrizio PETRUCCI concorda anch'egli con la necessità della presenza di un rappresentante del Governo.

Il deputato Rino PISCITELLO non potendo essere presente nella seduta di domani, anticipa alcune considerazioni nel merito dei provvedimenti da esaminare, esprimendo l'auspicio di vede al più presto la Convenzione di Schengen operativa anche nei confronti della Grecia, pur nella logica del massimo rigore da garantire sotto il profilo della sicurezza.

Esprime poi alcune perplessità in merito al documento SCH/Com-ex (97) 43 ove si fa riferimento ad un aumento massiccio del numero di cittadini iracheni introdotti illegalmente nel territorio delle parti contraenti Schengen non condividendo il principio di dover evidenziare una nazionalità specifica come fonte principale dell'immigrazione clandestina, senza poter avere dati certi al riguardo.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI ribadendo la sua precisa volontà di farsi interprete presso il Governo delle esigenze prospettate, per il pieno rispetto delle prerogative parlamentari, rinvia alla seduta di domani il seguito dell'esame dei progetti di decisione.

La seduta termina alle ore 12,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 1997

Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Umberto Carpi.

La seduta inizia alle ore 12,10.

Sulla pubblicità dei lavori

(R033 004, B31^a, 0006°)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI avverte che, se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

«Schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti attuativo della delega conferita dall'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni) (R139 b00, B40^a, 0002^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso, da ultimo, nella seduta del 3 dicembre 1997.

Il senatore Michele BONATESTA, intervenendo per illustrare il complesso delle proposte emendative, rileva che il decreto legislativo ha nelle premesse l'obiettivo di ristrutturare e liberalizzare il settore della distribuzione dei carburanti, da tempo caratterizzato da restrizioni e vincoli che lo rendono assai inefficiente rispetto a quello degli altri paesi europei.

Tuttavia tale obiettivo di ristrutturazione, liberalizzazione e semplificazione amministrativa, pienamente condivisibile, risulta vanificato dalle stesse disposizioni previste dal decreto legislativo in merito ai rapporti privatistici e sulla struttura della logistica che sono tra l'altro in contrasto con la legge delega.

I logici destinatari di tale normativa delegata sono in primo luogo i soggetti titolari delle potestà amministrative nonchè gli altri soggetti comunque interessati ai procedimenti amministrativi: si configura pertanto un «eccesso di delega» per quanto riguarda la normativa proposta dal Governo riguardo ai rapporti negoziali tra concessionari e gestori e, conseguentemente, si introducono gravi restrizioni alla libertà di impresa (articolo 41 della Costituzione) e ad altri diritti costituzionalmente sanciti, nonchè inammissibili ingerenze nell'autonomia contrattuale e nei rapporti privatistici.

Riguardo alle autorizzazioni, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 1, fa presente che il «silenzio-assenso», con il quale si considera accettata la domanda del richiedente trascorsi trenta giorni dal ricevimento degli atti da parte del Comune, crea una situazione di incertezza e una deresponsabilizzazione delle amministrazioni comunali, causando inevitabilmente un minor controllo del rispetto «della tutela dei beni culturali, paesistici e ambientali, della sicurezza e della viabilità», così come previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto in esame.

Constata che il divieto di esporre nell'ambito di ciascun impianto insegne e marchi del fornitore di carburante, come previsto dal comma 7 dell'articolo 1, condurrà inevitabilmente alla scomparsa degli imprenditori/gestori privati indipendenti – che peraltro costituiscono oltre il 30 per cento dell'intero settore – in quanto i fornitori non avranno alcun interesse a fornire impianti sui quali non sarà più possibile pubblicizzare il proprio marchio.

Se l'obiettivo che si pone il Governo con l'inserimento di tale comma nello schema di decreto in discussione è quello di ottenere una maggiore trasparenza del mercato (e, conseguentemente, maggiori vantaggi per l'utenza), è facile capire come sarebbe stato più corretto, per il raggiungimento di tale scopo, consentire ai cosiddetti imprenditori privati indipendenti di esporre sui lori impianti accanto al proprio nome o marchio il marchio dell'azienda fornitrice del carburante, a meno che il vero obiettivo che si pone il provvedimento legislativo, con l'applicazione di questo comma, sia quello di imporre per legge l'eliminazione dal mercato degli imprenditori privati indipendenti e dei loro attuali gestori/comodatari.

Impedendo una diffusa prassi commerciale analoga a quella del *franchising*, si discrimina il settore degli idrocarburi rispetto ad altri settori commerciali, entrando in contrasto con le tipologie commerciali promosse a livello comunitario.

Rileva che limitando a sei anni il periodo per il quale è consentito all'azienda di rifornire in esclusiva il punto vendita di proprietà dell'azienda stessa, così come previsto dal comma 8 dell'articolo 1, si

opera una discriminazione tra il nostro Paese, ove peraltro l'impianto viene ceduto al gestore gratuitamente, e gli altri della Comunità europea ove, per i punti vendita di proprietà, il diritto di rifornimento in esclusiva non ha limiti di tempo anche quando l'impianto viene affidato al gestore a titolo oneroso. Tale disposizione appare quindi totalmente irrazionale, perchè scoraggia gli investimenti, ed è contraria agli articoli 3 e 41 della Costituzione nonchè in palese contrasto con le disposizioni comunitarie e con gli orientamenti recentemente espressi dalla Commissione UE nel «libro Verde» sulle restrizioni verticali nella Politica di concorrenza comunitaria (Comm. (96) 721).

Per quanto riguarda l'Agenzia delle scorte di cui all'articolo 8, condivide le perplessità già espresse dal collega Frattini, poichè queste disposizioni in materia di scorte petrolifere strategiche obbligatorie appaiono ancora in palese contrasto con la stessa delega, che all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), esclude dai decreti delegati il «materiale strategico». Vi sono poi elementi di incostituzionalità, in quanto si favoriscono determinati soggetti privati a scapito di altri per la gestione delle scorte; si impone una associazione coattiva tra soggetti con interessi diversi in una materia che la legge demanda al Ministero dell'Industria e si impongono ulteriori ed ingiustificati costi alle imprese.

Tralasciando ulteriori considerazioni di ordine costituzionale quanto alla limitazione del diritto fondamentale della proprietà e della libera iniziativa imprenditoriale, che deriverebbe dalla fissazione per legge del prezzo di vendita di beni aziendali, non dichiara condivisibile quanto proposto dall'articolo 10, con il quale si intende escludere per legge «il comodato» gratuito dei serbatoi di GPL.

Le disposizioni per l'impiego dei serbatoi di GPL contenute nell'articolo 10 della bozza di decreto legislativo sulla ristrutturazione della rete non risultano di facile applicazione, nè risultano in linea con l'indirizzo raccomandato dall'Autorità Garante nel corso dell'indagine conoscitiva del settore dei gas di petrolio liquefatti per riscaldamento pubblicato sul bollettino n. 13/95 della stessa Autorità.

Infatti le raccomandazioni della Autorità Garante sono intese a dare trasparenza alle condizioni di fornitura del combustibile e a dare al cliente la opportunità di effettuare una scelta, a condizioni predeterminate.

Pertanto ritiene che l'articolo 10 così come formulato possa creare difficoltà per un passaggio graduale all'adozione di contratti alternativi al comodato – che comunque non può essere abolito per legge – causando altresì distorsioni in termini di approvvigionamento di prodotti.

Al contrario è prevedibile che con l'introduzione della nuova norma un elevato numero di aziende soprattutto nella fascia medio piccola sarà costretto a soccombere, con conseguente venir meno di una reale pluralità dell'offerta e caduta dell'effettivo potere contrattuale dell'utenza.

Una particolare considerazione merita infine l'aspetto sicurezza nel nuovo sistema distributivo che si configurerebbe con l'applicazione del comma 3 del citato articolo.

L'utente dovrebbe infatti provvedere in proprio, attraverso terzi, al controllo periodico del serbatoio, alle revisioni periodiche annuali e decennali; mentre attualmente il controllo dei serbatoi GPL è riservato a personale tecnico specializzato disponibile solo presso le aziende distributrici.

Il senatore Renzo GUBERT fa presente che l'articolo 4, comma 4, lettera *c*), della legge delega 15 marzo 1997, n. 59, non può intendersi come delega che autorizza ad incidere sugli aspetti di politica economica e industriale del Paese.

Il richiamo ai principi che disciplinano i rapporti tra le pubbliche amministrazioni – di cui al comma 3 dello stesso articolo 4 – spiega come l'intervento sulla disciplina delle attività economiche sia giustificabile solo qualora si intervenga su profili che attengono alla organizzazione della pubblica amministrazione.

Rileva, inoltre, la contraddittorietà tra gli obiettivi del provvedimento in esame ed il contenuto normativo dello stesso.

Conclude ritenendo che il provvedimento in questione sia deputato esclusivamente alla tutela di interessi forti.

Il deputato Raffaele MAROTTA fa presente l'opportunità di sopprimere il comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo in titolo: l'abrogazione, proposta dal relatore, del comma 10 dell'articolo 1, che disciplina le sanzioni nel caso di violazione di norme imperative da parte dei contraenti, non può non indurre alla conseguente eliminazione delle stesse norme imperative, tra le quali figura il comma 6 dell'articolo 1.

Conclude, concordando con tutte le altre osservazioni formulate dal relatore.

Il deputato Giacomo GARRA, rilevando che le sue proposte emendative rispondono ad uno schema logico ben preciso, evidenzia i profili di incostituzionalità del decreto legislativo in titolo, non solo sotto il profilo del merito, ma anche con riferimento ai principi fondamentali della Carta costituzionale.

Ritiene, infine, che la legge n. 59 del 1997 non opera propriamente come una legge delega, ma come una deroga temporanea alle attribuzioni proprie del Parlamento con pienezza di poteri dati al Governo.

La Commissione passa all'esame e all'eventuale votazione delle singole proposte emendative.

La Commissione approva quindi le seguenti proposte emendative: Bonatesta, 1; Bonatesta, 6; Frattini, 17, approvato con la riformulazione dell'inserimento «dei diritti reali»; Frattini, 26; Fausti, 37; Fausti, 47; Li Calzi, 48; Gubert, 55; Lubrano Di Ricco, 56; Bonatesta, 65; Fausti, 74; Frattini, 77, approvato con la riformulazione proposta dal relatore; Frattini, 86, approvato con la riformulazione proposta dal relatore; Bonatesta, 95, approvato nella parte riformulata dal relatore; Bonatesta, 96.

La Commissione respinge le seguenti proposte emendative: Garra, 2; Garra, 5; Bonatesta, 7; Gubert, 8; Bonatesta, 9; Bonatesta, 10; Bonatesta, 11; Bonatesta, 12; Bonatesta, 13; Gubert, 23; Bonatesta, 24; Bonatesta, 25; Garra, 27; Li Calzi, 28; Garra, 29; Bonatesta, 35; Gubert, 36; Bonatesta, 39; Gubert, 44; Bonatesta, 50; Garra, 53; Garra, 54; Garra, 57; Bonatesta, 58; Bonatesta, 59; Bonatesta, 60; Bonatesta, 61; Bonatesta, 62; Gubert, 64; Bonatesta, 66; Bonatesta, 67; Bonatesta, 69; Gubert, 72; Gubert, 73; Bonatesta, 79; Gubert, 80; Bonatesta, 82; Bonatesta, 83; Gubert, 85; Bonatesta, 87; Bonatesta, 89; Bonatesta, 94; Bonatesta, 97; Bonatesta, 99; Fausti, 100; Frattini, 104; Bonatesta, 106; Gubert, 107; Bonatesta, 110.

Per quello che concerne la proposta emendativa Gubert, 3, risulta approvata nella parte in cui si propone di inserire le seguenti parole: «per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari», respinta per le restanti parti.

Risultano ritirate le seguenti proposte emendative: Bielli, 14; Bonatesta, 15; Garra, 16; Bonatesta, 21; Bonatesta, 22; Frattini, 38; Bonatesta, 41; Li Calzi, 42; Giaretta, 43; Garra, 49; Gubert, 51; Lubrano Di Ricco, 52; Garra, 63; Frattini, 68; Frattini, 71; Garra, 75; Garra, 76; Frattini, 81; Giaretta, 84; Garra, 91; Garra, 92; Garra, 93; Frattini, 101; Garra, 102; Garra, 103; Garra, 108; Garra, 109.

Infine a seguito delle votazioni risultano precluse le seguenti proposte emendative: Garra, 18; Bonatesta, 19; Bonatesta, 20; Bonatesta, 45; Garra, 46; Bonatesta, 105.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI conferma che risultano assorbite le seguenti proposte emendative: Bonatesta, 4; Bonatesta, 30; Frattini, 31; Li Calzi, 32; Garra, 33; Fausti, 34; Garra, 40; Bonatesta, 70; Bonatesta, 78; Bonatesta, 88; Bonatesta, 90; Gubert, 98.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI prima di procedere alla votazione della proposta di parere nel suo complesso dà la parola per le dichiarazioni di voto.

Il senatore Renzo GUBERT, nel prendere la parola, dà atto al relatore di aver voluto comprendere nella sua proposta di parere le istanze critiche pervenute dalla Commissione; ritiene che rimangano aspetti di contraddittorietà all'interno dello schema di decreto quali l'eccesso di delega e un'eccessiva liberalizzazione del mercato che non ne garantirebbero il pubblico servizio. Sulla base di tali motivazioni, esprime voto contrario.

Il senatore Michele BONATESTA dichiara che l'orientamento del suo gruppo è prevalentemente contrario sul complesso della proposta di parere; ritiene che, di fatto, lo stesso parere espresso dal relatore è solo nella forma favorevole, apponendo in realtà una lunga serie di condizioni: dichiara, in tale contesto, il voto di astensione del suo gruppo.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO, dopo aver ringraziato il relatore ed il Sottosegretario, esprime il voto favorevole del suo gruppo, ritenendo il lavoro svolto dalla Commissione proficuo e attento alle opinioni di tutte le parti e ricordando che compito della Commissione non è quello di riscrittura del testo del decreto, ma quello di esprimere un importante parere al Governo anche ai fini di migliorare il provvedimento.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE esprime le sue perplessità di fondo sullo schema di decreto e dichiara l'astensione in nome del suo gruppo.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, pone in votazione il parere nel testo così come riformulato dal relatore e risultante dalle deliberazioni effettuate:

«La Commissione

esaminato lo schema di decreto legislativo, trasmesso dal Governo in data 15 ottobre 1997, recante norme in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti;

visto che il Governo è stato delegato con la legge 15 marzo 1997, n. 59, ad emanare uno o più decreti legislativi volti a conferire alle Regioni e agli enti locali funzioni e compiti amministrativi;

visto in particolare che l'articolo 4, comma 4, lettera *c*), della stessa legge 15 marzo 1997, n. 59, prevede che con i suddetti decreti il Governo provveda a ridefinire, riordinare e razionalizzare la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio e nell'artigianato, nonchè per quanto riguarda la promozione della razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari;

visto il parere della Conferenza Unificata espresso in data 7 novembre 1997;

visti il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativo al trasferimento di funzioni alle Regioni ed il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 1997, recante nuove direttive alle Regioni in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione;

considerato che il provvedimento contiene norme significative per quanto riguarda la liberalizzazione della distribuzione e l'introduzione di un nuovo regime autorizzatorio che potranno incrementare il grado di concorrenza nel mercato del settore, con effetti positivi per i consumatori ed in coerenza con gli orientamenti espressi dall'Autorità garante del mercato e della concorrenza; considerato peraltro che l'articolato dello schema di decreto legislativo non risulta pienamente corrispondente ad un effettivo conseguimento degli obiettivi sopra indicati;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

condizionatamente alle seguenti modifiche da apportare nel testo del decreto legislativo:

- 1) Articolo 1, comma 1: si chiede di inserire dopo il comma 1: «In relazione a quanto disposto dal presente decreto le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono nei termini previsti dai rispettivi Statuti e dalle relative norme di attuazione.»;
- 2) Articolo 1, comma 2: si chiede di inserire dopo le parole «storici ed artistici» le seguenti: «e alle norme e agli indirizzi programmatici regionali». Si propone, inoltre, di inserire dopo le parole «del piano regolatore» le seguenti: «dei piani di razionalizzazione regionale, comunale, ove esistenti»;
- 3) Articolo 1, comma 3: il termine indicato per il silenzio-assenso andrebbe congruamente ampliato, mentre la redazione della perizia giurata potrebbe essere affidata, oltrechè ad un ingegnere, anche ad altro tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale;
- 4) Articolo 1, comma 4: la Commissione propone di specificare che l'obbligo di comunicazione riguarda il trasferimento della proprietà e di altri diritti reali di un impianto;
- 5) Articolo 1, comma 5: si chiede di inserire dopo le parole «ai sensi del comma 2» le parole: «senza ricorrere alla conversione del tito-lo» e aggiungere dopo l'espressione «fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.» le seguenti parole: «Ai fini della sicurezza verranno effettuate le verifiche dell'idoneità tecnica residuale delle strutture dell'impianto entro e non oltre 15 anni dalla precedente verifica.». Si propone, poi, di eliminare il richiamo tra le virgole, giacchè è evidente che la norma richiamata è speciale e dunque prevale sull'ipotesi generale;
- 6) Articolo 1, comma 6: in questa parte del provvedimento si assegna un carattere obbligatorio e vincolante ad un contratto tipo che assume perciò i connotati di uno strumento para-legislativo. Questa disposizione è inoltre straordinariamente rafforzata dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 10, che fissa, nel caso di pattuizioni difformi dalle previsioni del contratto tipo, la grave sanzione della nullità civilistica, introdotta per di più senza una espressa base delegante. È peraltro da considerare che l'assetto e le modalità della distribuzione di carburante presentano, sia dal punto di vista della sicurezza e della tutela ambientale sia da quello della definizione di condizioni di continuità e certezza del servizio, un rilevante interesse pubblico. Per l'insieme di queste considerazioni, la Commissione ritiene che l'articolo 1, comma 6, andrebbe completamente rielaborato secondo una formulazione che, limitando ad alcuni aspetti essenziali le modalità sulla base delle quali devono essere regolati i rapporti relativi alla gestione degli impianti, rispetti tanto le esigenze di tutela dell'interesse pubblico quanto il legittimo esercizio

dell'autonomia contrattuale dei soggetti privati, nel quadro della normativa comunitaria e secondo le disposizioni del codice civile. Conseguentemente, andrebbe prevista la soppressione del comma 10 dell'articolo 1.

La Commissione sollecita altresì che il testo del decreto legislativo contenga l'indicazione di una sede tecnica di esame preventivo delle controversie fra le parti al fine di contenere l'ambito dell'eventuale contenzioso;

- 7) Articolo 1, comma 7: su questo comma l'esame del provvedimento da parte della Commissione, sia nell'ambito del dibattito sia sulla base delle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza, non ha portato ad un chiarimento delle riserve manifestate in sede di relazione. Pertanto la Commissione si esprime nel senso della soppressione di tale comma;
- 8) Articolo 1, comma 9: in questo comma si ravvisa un positivo impulso all'ampliamento della commercializzazione nell'area degli impianti di prodotti diversi dai carburanti che appare conforme all'obiettivo di rendere più economicamente efficiente la rete di distribuzione. Tuttavia, le disposizioni del comma 9 vanno raccordate con quanto proposto al punto 6) circa la necessità di modificare le disposizioni sul contratto-tipo. Conseguentemente, al comma 9 dell'articolo 1 si chiede di sopprimere le parole «alle condizioni previste dal contratto-tipo di cui al comma 6 e». Per quanto riguarda la parte finale del comma, essa risulta eccessivamente vincolistica e andrebbe, pertanto, soppressa. Va, inoltre, tenuta presente l'esigenza del coordinamento con la normativa previgente, che su alcuni punti (articolo 1, comma 2, legge 5 febbraio 1992, n. 122) risulta da abrogare. Si propone, infine, di sostituire al secondo e al quinto rigo di tale comma le parole «contratto-tipo» con la parola «contratti»;
- 9) Articolo 2, comma 2: la Commissione propone di prevedere la possibilità che i Comuni possano avvalersi anche di loro consorzi o delle Comunità Montane. Si suggerisce, inoltre, di inserire dopo la parola «viabilità» le seguenti parole: «e della salute»;
- 10) Articolo 3, comma 1: si propone di inserire il comma 1-bis nella seguente formulazione: «L'autorizzazione di nuovi impianti marini e lacuali, per la distribuzione di carburante ad uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, nonchè di strutture di distribuzione di GPL e di metano per autotrazione, è concessa dai Comuni in deroga all'obbligo di chiusura di impianti preesistenti e con l'osservanza dei criteri stabiliti dai piani di programmazione regionale»;
- 11) Articolo 3, comma 2: per quanto riguarda la normativa transitoria della quale si occupa questo comma, tenuto anche conto dell'orientamento espresso dalla Commissione per le questioni regionali, la Commissione ravvisa l'opportunità che i tempi di chiusura e di smantellamento degli impianti non in regola andrebbero adeguatamente ampliati, considerando l'elevato numero degli impianti potenzialmente oggetto di intervento che esige, pertanto, da parte degli organi di controllo competenti un'attività istruttoria e di deliberazione prevedibilmente ampia e tale, quindi, da non poter essere convenientemente portata a termine in un arco temporale troppo ristretto. Sarebbe, inoltre, opportuno prevedere

una sanatoria per le irregolarità minori e, fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza, per quelle venutesi a creare a seguito di provvedimenti approvati successivamente alla realizzazione degli impianti. E nel testo si chiede, inoltre, di aggiungere dopo le parole «beni di interesse storico ed architettonico» l'espressione: «e comunque in contrasto con le eventuali disposizioni emanate dalle Regioni e dai Comuni.»;

- 12) Articolo 3, comma 2: si chiede di inserire un comma aggiuntivo dal seguente tenore: «Le Regioni e i Comuni di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, che si siano dotati di appositi piani di ristrutturazione della rete entro la data di entrata in vigore del presente decreto, potranno applicare criteri, modalità e procedure fissati dai piani stessi, in deroga a quanto stabilito dal presente articolo, fatto salvo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e utilizzando gli strumenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.»;
- 13) Articolo 3, comma 3: la Commissione suggerisce di consentire ai concessionari di proporre anche il potenziamento degli impianti esistenti oltre alla installazione di nuovi impianti;
- 14) Articolo 3, comma 7: la Commissione propone di eliminare il riferimento al parere dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato e di prevedere il parere della Commissione bicamerale sul decreto ministeriale richiamato da tale comma. Propone, infine, di eliminare il riferimento alle disposizioni integrative;
- 15) Articolo 4: si chiede di inserire all'inizio del comma 1 l'espressione: «ferma restando la competenza regolamentare delle Regioni a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59.» e di aggiungere un ulteriore comma che reciti: «Nei Comuni facenti parte delle Comunità montane si applicano le disposizioni previste dall'articolo 20, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, e dall'articolo 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.»;
- 16) Articolo 5, comma 1: la Commissione chiede la sostituzione del termine «carburante» con quello di «capacità di stoccaggio non utilizzata»;
- 17) Articolo 6: La Commissione propone di inserire dopo l'espressione «sono integrate» le seguenti parole: «nell'arco temporale 1998-2000». Propone, inoltre, di eliminare dopo le parole «Tali disponibilità» l'espressione: «amministrate con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1991, n. 1041». Infine, occorre inserire dopo le parole: «la concessione di incentivi» le seguenti: «per la chiusura, ai gestori e ai concessionari»;
- 18) Articolo 10: in relazione a tale articolo, la Commissione suggerisce al Governo di considerare l'eventualità dello stralcio dell'intero articolo, anche al fine di consentire, attraverso il suo trasferimento in un provvedimento ordinario, un iter deliberativo che renderebbe possibile per norme che presentano un forte contenuto specialistico un esame appropriato da parte delle Commissioni referenti e delle Assemblee.

Ove peraltro il Governo non ritenga di accedere a tale prospettiva, la Commissione ritiene che in coerenza con la finalità di un intervento su una pratica contrattuale che appare dannosa ai fini della concorrenza e che tuttavia non incida sulle condizioni di economicità del settore e di controllo della sicurezza, che è assai rilevante in materia, l'articolo 10 andrebbe riformulato tenendo conto dei seguenti orientamenti di massima:

- a) la fornitura in esclusiva del prodotto andrebbe regolata da un contratto in cui l'azienda distributrice offra all'utente più opzioni per l'uso del serbatoio;
- b) la durata del contratto non sia inferiore a un tempo prefissato (orientativamente tre anni), trascorso il quale vi sia per l'utente la possibilità di riscatto del serbatoio a prezzo predeterminato;
- c) sia indicata la capacità massima alla quale si riferiscano i serbatoi oggetto del contratto in relazione ai diversi usi del prodotto;
- d) non vi sia obbligo per l'utente di ritirare quantitativi annui minimi di prodotto;
- e) sia prevista una normativa per l'adeguamento dei contratti in essere, fatta salva la facoltà per l'utente, in caso di mancato accordo, di rivolgersi ad altra impresa distributrice;
- f) l'impresa distributrice sia espressamente tenuta all'espletamento di tutti gli adempimenti in materia di manutenzione e sicurezza del serbatoio;
- g) sia infine previsto un termine temporale per la decorrenza delle norme di cui al presente articolo che risulti adeguato alle esigenze di natura tecnica del settore;
- *h*) sia esclusa la previsione di nullità di cui al comma 2 in quanto anche questa appare priva di una espressa base delegante.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, nell'annunciare precluso il voto sulla proposta alternativa di parere Gubert, dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 14,10.

Allegato 1

Proposta del relatore sullo schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59

La Commissione

esaminato lo schema di decreto legislativo, trasmesso dal Governo in data 15 ottobre 1997, recante norme in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti;

visto che il Governo è stato delegato con la legge 15 marzo 1997, n. 59, ad emanare uno o più decreti legislativi volti a conferire alle Regioni e agli enti locali funzioni e compiti amministrativi;

visto in particolare che l'articolo 4, comma 4, lettera *c*), della stessa legge 15 marzo 1997, n. 59, prevede che con i suddetti decreti il Governo provveda a ridefinire, riordinare e razionalizzare la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio e nell'artigianato, nonchè per quanto riguarda la promozione della razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione;

visto il parere della Conferenza Unificata espresso in data 7 novembre 1997;

considerato che il provvedimento contiene norme significative per quanto riguarda la liberalizzazione della distribuzione e l'introduzione di un nuovo regime autorizzatorio che potranno incrementare il grado di concorrenza nel mercato del settore, con effetti positivi per i consumatori ed in coerenza con gli orientamenti espressi dall'Autorità garante del mercato e della concorrenza:

considerato peraltro che l'articolato dello schema di decreto legislativo non risulta pienamente corrispondente ad un effettivo conseguimento degli obiettivi sopra indicati;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

condizionatamente alle seguenti modifiche da apportare nel testo del decreto legislativo:

1) Articolo 1, comma 1: si chiede di inserire dopo il comma 1: «In relazione a quanto disposto dal presente decreto le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono nei termini previsti dai rispettivi Statuti e dalle relative norme di attuazione.»;

- 2) Articolo 1, comma 2: si chiede di inserire dopo le parole «storici ed artistici» le seguenti: «e alle norme e agli indirizzi programmatici regionali»;
- 3) Articolo 1, comma 3: il termine indicato per il silenzio-assenso andrebbe congruamente ampliato, mentre la redazione della perizia giurata potrebbe essere affidata, oltrechè ad un ingegnere, anche ad altro tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale;
- 4) Articolo 1, comma 5: si chiede di inserire dopo le parole «ai sensi del comma 2» le parole: «senza ricorrere alla conversione del tito-lo» e aggiungere dopo l'espressione «fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.» le seguenti parole: «Ai fini della sicurezza verranno effettuate le verifiche dell'idoneità tecnica residuale delle strutture dell'impianto entro e non oltre 15 anni dalla precedente verifica.»;
- 5) Articolo 1, comma 6: in questa parte del provvedimento si assegna un carattere obbligatorio e vincolante ad un contratto tipo che assume perciò i connotati di uno strumento para-legislativo. Questa disposizione è inoltre straordinariamente rafforzata dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 10, che fissa, nel caso di pattuizioni difformi dalle previsioni del contratto tipo, la grave sanzione della nullità civilistica, introdotta per di più senza una espressa base delegante. È peraltro da considerare che l'assetto e le modalità della distribuzione di carburante presentano, sia dal punto di vista della sicurezza e della tutela ambientale sia da quello della definizione di condizioni di continuità e certezza del servizio, un rilevante interesse pubblico. Per l'insieme di queste considerazioni, la Commissione ritiene che l'articolo 1, comma 6, andrebbe completamente rielaborato secondo una formulazione che, limitando ad alcuni aspetti essenziali le modalità sulla base delle quali devono essere regolati i rapporti relativi alla gestione degli impianti, rispetti tanto le esigenze di tutela dell'interesse pubblico quanto il legittimo esercizio dell'autonomia contrattuale dei soggetti privati, nel quadro delle disposizioni del codice civile e della normativa comunitaria. Conseguentemente, andrebbe prevista la soppressione del comma 10 dell'articolo 1.

La Commissione sollecita altresì che il testo del decreto legislativo contenga l'indicazione di una sede tecnica di esame preventivo delle controversie fra le parti al fine di contenere l'ambito dell'eventuale contenzioso;

- 6) Articolo 1, comma 7: su questo comma l'esame del provvedimento da parte della Commissione, sia nell'ambito del dibattito sia sulla base delle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza, non ha portato ad un chiarimento delle riserve manifestate in sede di relazione. Pertanto la Commissione si esprime nel senso della soppressione di tale comma;
- 7) Articolo 1, comma 9: in questo comma si ravvisa un positivo impulso all'ampliamento della commercializzazione nell'area degli impianti di prodotti diversi dai carburanti che appare conforme all'obiettivo di rendere più economicamente efficiente la rete di distribuzione. La parte finale del comma, invece, risulta eccessivamente vincolistica e andrebbe, pertanto, soppressa. Va, infine, tenuta presente l'esigenza del coordinamento con la normativa previgente, che su

alcuni punti (articolo 1, comma 2, legge 5 febbraio 1992, n. 122) risulta da abrogare;

- 8) Articolo 3, comma 2: per quanto riguarda la normativa transitoria della quale si occupa questo comma, tenuto anche conto dell'orientamento espresso dalla Commissione per le questioni regionali, la Commissione ravvisa l'opportunità che i tempi di chiusura e di smantellamento degli impianti non in regola andrebbero adeguatamente ampliati, considerando l'elevato numero degli impianti potenzialmente oggetto di intervento che esige, pertanto, da parte degli organi di controllo competenti un'attività istruttoria e di deliberazione prevedibilmente ampia e tale, quindi, da non poter essere convenientemente portata a termine in un arco temporale troppo ristretto. E nel testo si chiede, inoltre, di aggiungere dopo le parole «beni di interesse storico ed architettonico» l'espressione: «e comunque in contrasto con le eventuali disposizioni emanate dalle Regioni e dai Comuni.»;
- 9) Articolo 3, comma 2: si chiede di inserire un comma aggiuntivo dal seguente tenore: «Le Regioni e i Comuni di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, che si siano dotati di appositi piani di ristrutturazione della rete entro la data di entrata in vigore del presente decreto, potranno applicare criteri, modalità e procedure fissati dai piani stessi, in deroga a quanto stabilito dal presente articolo, fatto salvo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e utilizzando gli strumenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.»;
- 10) Articolo 4: si chiede di inserire all'inizio del comma 1 l'espressione: «ferma restando la competenza regolamentare delle Regioni a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59.» e di aggiungere un ulteriore comma che reciti: «Nei Comuni facenti parte delle Comunità montane si applicano le disposizioni previste dall'articolo 20, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, e dall'articolo 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.»;
- 11) Articolo 5, comma 1: la Commissione chiede la sostituzione del termine «carburante» con quello di «capacità di stoccaggio non utilizzata»;
- 12) Articolo 10: in relazione a tale articolo, la Commissione suggerisce al Governo di considerare l'eventualità dello stralcio dell'intero articolo, anche al fine di consentire, attraverso il suo trasferimento in un provvedimento ordinario, un iter deliberativo che renderebbe possibile per norme che presentano un forte contenuto specialistico un esame appropriato da parte delle Commissioni referenti e delle Assemblee.

Ove peraltro il Governo non ritenga di accedere a tale prospettiva, la Commissione ritiene che in coerenza con la finalità di un intervento su una pratica contrattuale che appare dannosa ai fini della concorrenza e che tuttavia non incida sulle condizioni di economicità del settore e di controllo della sicurezza, che è assai rilevante in materia, l'articolo 10 andrebbe riformulato tenendo conto dei seguenti orientamenti di massima:

a) la fornitura in esclusiva del prodotto andrebbe regolata da un contratto in cui l'azienda distributrice offra all'utente più opzioni per l'uso del serbatoio;

- b) la durata del contratto non sia inferiore a un tempo prefissato (orientativamente tre anni), trascorso il quale vi sia per l'utente la possibilità di riscatto del serbatoio a prezzo predeterminato;
- c) sia indicata la capacità massima alla quale si riferiscano i serbatoi oggetto del contratto in relazione ai diversi usi del prodotto;
- d) non vi sia obbligo per l'utente di ritirare quantitativi annui minimi di prodotto;
- *e)* sia prevista una normativa per l'adeguamento dei contratti in essere, fatta salva la facoltà per l'utente, in caso di mancato accordo, di rivolgersi ad altra impresa distributrice;
- f) l'impresa distributrice sia espressamente tenuta all'espletamento di tutti gli adempimenti in materia di manutenzione e sicurezza del serbatoio;
- g) sia infine previsto un termine temporale per la decorrenza delle norme di cui al presente articolo che risulti adeguato alle esigenze di natura tecnica del settore;
- *h*) a esclusa la previsione di nullità di cui al comma 2 in quanto anche questa appare priva di una espressa base delegante.

Allegato 2

Proposte emendative al parere predisposto dal relatore sullo schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59

Proposta aggiuntiva della premessa:

Tra i Visti introdurre: decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 relativo al trasferimento di funzioni alle regioni; e decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 1997 recante nuove direttive alle regioni in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione.

1. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Proposta aggiuntiva della premessa:

Dopo il primo rigo, aggiungere:

«Visti gli articoli 52 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativo al trasferimento di funzioni alle regioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 settembre 1989 recante nuove direttive alle regioni a statuto ordinario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 1997 recante nuove direttive alle regioni in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione;

Visto l'accordo interprofessionale, firmato il 29 luglio 1997 tra le Associazioni dei gestori e le Associazioni dei concessionari;».

2. Garra

Proposta modificativa del terzo capoverso della premessa:

Sostituire il terzo capoverso con il seguente:

«visto in particolare che l'articolo 4, comma 4, della stessa legge prevede che con i suddetti decreti il Governo provveda a disciplinare sulla base dei principi e dei criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo il conferimento di funzioni alle regioni ed enti locali, "per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari" relativamente alla disciplina delle attività economiche e industriali, ed in particolare per quanto riguarda la promozione della razionalizzazione della rete commerciale;».

3. Gubert

Proposta emendativa relativa al punto 1):

Inserire dopo il comma 1, dell'articolo 1: «In relazione a quanto disposto dal presente decreto, Le regioni a statuto speciale e Province Autonome di Trento e Bolzano provvedono secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti e dalle relative norme di attuazione».

4. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Proposta aggiuntiva del punto 1):

All'articolo 1, comma 1 dopo le parole «... di cui al presente decreto» nel primo periodo, aggiungere «, finora revoca».

Nel secondo periodo, alla fine, dopo le parole «... cessa dalla data ...» sostituire le parole «... di entrata in vigore del presente decreto» con le parole: «di decadenza delle norme transitorie di cui al successivo articolo 3».

5. Garra

Proposta aggiuntiva del punto 2):

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole «del piano regolatore» aggiungere le seguenti: «dei piani di razionalizzazione regionale, comunale, ove esistenti».

6. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Proposta aggiuntiva del punto 2):

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole «dei beni storici e artistici» inserire le seguenti: «Per gli impianti autostradali l'autorizzazione viene rilasciata dal Ministro dell'Industria previo, tra l'altro, il benestare della Società concessionaria».

7. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Proposta modificativa del punto 3):

All'articolo 1, comma 3 inserire le seguenti:

«Il principio del silenzio-assenso andrebbe rovesciato in quello del "silenzio-rifiuto", in subordine».

8. Gubert

Proposta aggiuntiva del punto 3):

All'articolo 1, comma 3 sostituire le parole «se il comune non dispone di strutture idonee» con le seguenti: «i comuni minori che all'entrata in vigore del presente provvedimento ancora non dispongano di strutture idonee».

9. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Proposta aggiuntiva del punto 3):

All'articolo 1, comma 3, sostituire le parole «trascorsi trenta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego», con le seguenti: «trascorsi centoventi giorni dal ricevimento degli atti il comune deve comunicare al richiedente l'accoglimento o il diniego della domanda».

10. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Proposta aggiuntiva del punto 3):

Al comma 3 dell'articolo 1 sopprimere «in casi di particolare complessità» fino alla fine del periodo.

11. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Proposta aggiuntiva del punto 3):

All'articolo 1, comma 3, sostituire le parole «quarantacinque» con «centocinquanta».

12. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Proposta aggiuntiva del punto 3):

Al comma 3 dell'articolo 1 sopprimere dalle parole «trascorsi trenta giorni» fino alla fine del periodo.

13. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Proposta aggiuntiva del punto 3):

All'articolo 1, comma 3, dopo la parola «ingegnere» sostituire le seguenti con: «ovvero da un perito industriale, iscritti ai relativi albi professionali».

14. Bielli

Proposta aggiuntiva del punto 3):

All'articolo 1, comma 3, dopo le parole «da un ingegnere» aggiungere «ovvero da un perito industriale iscritti ai relativi albi professionali».

15. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Proposta aggiuntiva del punto 3):

All'articolo 1, comma 3, nel primo periodo, dopo le parole «... di una perizia giurata redatta da ...» sostituire la parola «un ingegnere» con le parole «da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale».

Nel secondo periodo, dopo la parola capoverso «Trascorsi ...» sostituire la parola «trenta» con la parola «centoventi».

Nell'ultimo periodo sostituire le ultime parole «quarantacinque giorni» con le parole «centocinquanta giorni».

16. Garra

Inserire dopo il punto 3) la seguente osservazione:

Al comma 4 dell'articolo 1 occorrerebbe specificare che l'obbligo di comunicazione riguarda il trasferimento della proprietà di un impianto.

17. Frattini, Maggiore

Inserire dopo il punto 3) il seguente:

All'articolo 1, comma 4, dopo l'inizio del capoverso «In caso di trasferimento...» sostituire le parole «di un impianto» con le parole «della proprietà o titolarità di un impianto ...».

18. Garra

Inserire dopo il punto 3) la seguente osservazione:

All'articolo 1, comma 4, dopo la parola «trasferimento» inserire le seguenti «della proprietà o titolarità».

19. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Inserire dopo il punto 3) la seguente osservazione:

All'articolo 1, comma 4, inserire dopo la parola «trasferimento», le seguenti «della proprietà di un impianto».

20. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Proposta emendativa del punto 4):

Al comma 5 dell'articolo 1 inserire dopo le parole «ai sensi del comma 2» le seguenti parole: «senza ricorrere alla conversione del titolo».

21. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Proposta emendativa relativa al punto 4):

All'articolo 1, comma 5 aggiungere alla fine del comma le seguenti parole: «Ai fini della sicurezza verranno effettuate le verifiche dell'idoneità tecnica residuale delle strutture dell'impianto entro e non oltre 10 anni dalla precedente verifica».

22. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Proposta modificativa del punto 4):

Sopprimere al punto 4 le parole seguenti alle parole «conversione del titolo» sostituendole con le seguenti:

sopprimere le parole «fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, e in ogni caso prevedendo che ai fini della sicurezza ven-

gano effettuate le verifiche dell'idoneità unica residuale delle strutture dell'impianto entro e non oltre 15 anni dalla precedente verifica».

23. Gubert

Proposta modificativa del punto 4):

All'articolo 1, comma 5 alla fine del comma eliminare le parole «fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2».

24. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Proposta aggiuntiva del punto 4):

All'articolo 1, comma 5, sostituire le parole: «I titolari di concessione di cui all'articolo 16» con le seguenti: «All'entrata in vigore del presente decreto le concessioni di cui all'articolo 16».

Conseguentemente dopo le parole «18 settembre 1970, n. 1034», inserire le seguenti: «ivi comprese quelle in corso di rinnovo, sono automaticamente convertite di diritto e senza necessità di alcun incombente amministrativo in autorizzazione a tempo indeterminato e di titolari delle stesse sono autorizzati di diritto...».

25. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Proposta aggiuntiva del punto 4):

Al comma 5 dell'articolo 1 occorre eliminare il richiamo tra la parentesi, giacchè è evidente che la norma richiamata è speciale e dunque prevale sull'ipotesi generale.

26. Frattini, Maggiore

Proposta aggiuntiva del punto 4):

All'articolo 1, comma 5, sostituire dall'inizio «I titolari ...» fino alle parole «sono autorizzati di diritto...» con le parole: «All'entrata in vigore del presente decreto le concessioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni dalla legge 18 settembre 1970, n. 1034, ivi comprese quelle in corso di rinnovo, sono automaticamente convertite di diritto e senza necessità di alcun incombente amministrativo in autorizzazione a tempo indeterminato ed i titolari delle stesse sono autorizzati di diritto...».

27. GARRA

Proposta emendativa relativa al punto 5):

Sostituire il comma 6 dell'articolo 1 con il seguente:

«La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione a terzi mediante contratti della durata di sei anni che prevedano la cessione gratuita dell'utilizzazione delle attrezzature fisse e mobili necessarie alla distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione nel rispetto delle intese di settore stabilite tra le associazioni di categoria più rappresentative dei gestori di punti vendita di carburanti e dei concessionari titolari delle autorizzazioni.

Ogni altro aspetto contrattuale in relazione ad attività diverse dalla distribuzione dei carburanti sarà regolato nel rispetto del codice civile e delle norme comunitarie».

28. Li Calzi

Proposta emendativa relativa al punto 5):

Sostituire l'intero comma 6 dell'articolo 1 con il seguente testo:

«Il titolare dell'autorizzazione può affidare a terzi, gestori, la gestione dell'impianto mediante contratti della durata di sei anni aventi all'oggetto la cessione gratuita dell'uso delle attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione secondo i termini e le modalità definite dagli accordi di settore stipulati fra le Associazioni di categoria, più rappresentative a livello nazionale, dei gestori dei p.v. carburanti, e dei concessionari/titolari dell'autorizzazione.

Gli altri aspetti contrattuali delle attività diverse dalla distribuzione dei carburanti verranno regolati in conformità con gli accordi di settore ed in armonia con le disposizioni del Codice Civile e della normativa comunitaria.

Gli accordi di settore – che prevedono le modalità per esperire un tentativo di conciliazione delle controversie che dovessero insorgere fra i concessionari, titolari dell'autorizzazione ed i gestori in merito all'applicazione degli accordi – saranno depositati presso il MICA che provvederà alla loro validazione *erga omnes* anche attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Industria».

29. Garra

Proposta emendativa relativa al punto 5):

All'articolo 1 sopprimere il comma 10.

30. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Proposta emendativa relativa al punto 5):

Il comma 10 dell'articolo 1 deve essere soppresso, poichè già il codice civile stabilisce la nullità dei contratti che contrastano con la legge; sarà poi il contenuto, più o meno ampio, delle prescrizioni legali vincolistiche, a determinare l'ambito della nullità secondo il codice.

31. Frattini, Maggiore

Proposta emendativa relativa al punto 5):

Sopprimere il comma 10 dell'articolo 1.

32. Li Calzi

Proposta emendativa e relativa al punto 5):

Si propone la soppressione del comma 10 dell'articolo 1.

33. Garra

Proposta emendativa relativa al punto 5):

Articolo 1, comma 10: conseguentemente alla richiesta di rivedere la disciplina di cui al comma 6 dell'articolo 1, il comma 10 dello stesso articolo 1 andrebbe soppresso.

34. Fausti

Proposta modificativa del punto 5):

All'articolo 1, sopprimere i commi 6, 7, 8, 9, 10, che, in quanto riferiti a contenuti di natura privatistica, verranno regolamentati da accordi interprofessionali da tenersi sotto l'egida del Ministero dell'Industria che se ne farà garante.

35. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Proposta modificativa del punto 5):

Si propone di sostituire il punto 5) con il seguente:

«Articolo 1, comma 6: sia soppresso per evidente eccesso di delega; può essere sostituito da un rimando all'autonomia contrattuale delle

parti, previo indirizzo di un suo esercizio compatibile con l'obiettivo della razionalizzazione della rete distributiva».

36. Gubert

Proposta modificativa del punto 5):

Nel quarto periodo del punto 5) le parole «nel quadro delle disposizioni del codice civile e della normativa comunitaria» sono sostituite dalle parole: «nel quadro della normativa comunitaria e secondo le disposizioni del codice civile».

37. Fausti

Proposta modificativa del punto 5):

Occorrerebbe sopprimere il comma 6 dell'articolo 1 poichè la materia, riferibile al contenuto di accordi privatistici, potrebbe semmai essere regolata con accordi interprofessionali di cui il Ministero potrebbe essere semmai garante.

38. Frattini, Maggiore

Proposta modificativa del punto 5):

All'articolo 1, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione a altri soggetti con contratti regolati dal Codice civile e dalla normativa comunitaria».

39. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Proposta emendativa relativa al punto 6):

Si propone la soppressione dell'articolo 1, comma 7.

40. Garra

Proposta emendativa relativa al punto 6):

All'articolo 1, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Qualora il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2, sia diverso dal fornitore, può individuare il proprio impianto con l'insegna o

il marchio del fornitore del carburante, esponendo, in ogni caso, anche la propria ragione sociale o insegna all'interno dell'esercizio».

41. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Proposta modificativa del punto 6):

Sostituire il comma 7 dell'articolo 1 con il seguente:

«Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad individuare il proprio impianto con la propria insegna e può esporre, se contrattualmente previsto, il marchio o i marchi dei prodotti venduti».

42. Li Calzi

Proposta aggiuntiva del punto 6):

Al punto 6 del parere si prevede che venga prevista la soppressione anche dei comma 7, 8 e 10 dell'articolo 1.

43. Giaretta

Inserire dopo il punto 6) il seguente:

«6-bis. Articolo 1, comma 8: sia soppresso, in quanto scoraggia gli investimenti dei concessionari ed interferisce nella libertà contrattuale tra le parti».

44. Gubert

Inserire dopo il punto 6) il seguente:

All'articolo 1, sopprimere il comma 8.

45. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Inserire dopo il punto 6) il seguente:

Si propone la soppressione dell'articolo 1, comma 8.

46. Garra

Proposta modificativa e aggiuntiva del punto 7):

Dopo il primo periodo inserire il seguente:

«Tuttavia, le disposizioni del comma 9 vanno raccordate con quanto proposto al punto 5) circa la necessità di modificare le disposizioni sul contratto-tipo».

Conseguentemente, al comma 9 dell'articolo 1 si chiede di sopprimere le parole «alle condizioni previste dal contratto-tipo di cui al comma 6 e».

Nel secondo periodo, le parole: «La parte finale del comma, invece,» sono sostituite dalle parole: «Per quanto riguarda la parte finale del comma, essa».

47. Fausti

Proposta aggiuntiva del punto 7):

Al comma 9 dell'articolo 1, al secondo rigo e al quinto rigo sostituire le parole «contratto-tipo» con la parola «contratti».

48. Li Calzi

Proposta aggiuntiva del punto 7):

Si propone la sostituzione dell'intero comma 9 dell'articolo 1 con il seguente testo:

«Nell'area dell'impianto possono essere commercializzati, previa semplice comunicazione al Comune, nel rispetto delle vigenti norme in materia sanitaria ed ambientale, altri prodotti secondo tabelle merceologiche determinate con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Sono altresì abrogate, per i gestori degli impianti di distribuzione carburanti, le norme limitative contenute nell'articolo 1, comma 2, L. 5/2/1992 n. 122».

49. Garra

Proposta aggiuntiva del punto 7):

All'articolo 1, sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Nell'area dell'impianto possono essere commercializzati, previa semplice comunicazione al Comune, nel rispetto delle vigenti norme in materia sanitaria e ambientale, altri prodotti secondo tabelle merceologiche determinate con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'artigianato».

50. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Inserire dopo il punto 7) il seguente:

«7-bis. Articolo 2, comma 1: sopprimere le parole "anche in difformità dai vigenti strumenti urbanistici"; tale possibilità si presenta troppo ampia in relazione alle competenze urbanistiche proprie dei comuni, che non sono esaustive di tutte le competenze urbanistiche; essa si presenta altresì superflua se la deliberazione comunale assume il carattere di "adozione di variante", primo passo necessario per una variazione delle norme urbanistiche, che, come tale, richiede successive approvazioni. Se, al contrario la dizione "adozione di variante" venisse intesa come definitiva approvazione della variante, verrebbe leso il diritto di terzi a partecipare alla formazione degli strumenti urbanistici».

51. Gubert

Inserire dopo il punto 7) il seguente:

Articolo 2, comma 1. In questa parte del provvedimento, è opportuno sopprimere l'inciso: «anche in difformità dai vigenti strumenti urbanistici; in quest'ultimo caso la deliberazione comunale costituisce adozione di variante».

L'esigenza di razionalizzazione della rete di distribuzione di nuovi impianti non può costituire valido motivo per consentire modifiche dell'assetto urbanistico già previsto dai vigenti strumenti urbanistici specialmente nei centri antichi e storici.

La difformità dai vigenti strumenti urbanistici può al massimo essere prevista con esclusione di tali centri.

52. Lubrano Di Ricco

Inserire dopo il punto 7) il seguente:

La prima parte del comma 1 dell'articolo 2, dall'inizio: «Per consentire la nazionalizzazione...» fino alle parole: «... dalla data di entrata in vigore del presente decreto...» è sostituita dal seguente testo: «Per consentire una razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti che mantenga livelli di compatibilità dell'offerta con il territorio anche in relazione alle esigenze di mobilità dei cittadini ed alla capillarità del servizio, le Regioni entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, mettono a punto un piano di riassetto della rete distributiva anche avvalendosi di accordi di programma stipulati con i Comuni e con gli operatori del settore, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel rispetto delle norme poste a tutela dei beni culturali, paesistici e ambientali, della sicurezza e della viabilità. I Comuni entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con deliberazioni adottate nei Consigli Comunali...»

53. Garra

Inserire dopo il punto 7) la seguente osservazione soppressiva:

Si propone la soppressione del comma 2 dell'articolo 2.

54. Garra

Inserire dopo il punto 7) il seguente:

«7-bis. Articolo 2, comma 2: va prevista la possibilità che i comuni possano avvalersi anche di loro consorzi o delle Comunità Montane».

55. Gubert

Inserire dopo il punto 7) il seguente:

Al comma 2 dell'articolo 2, dopo la parola «viabilità» aggiungere le seguenti parole: «e della salute».

56. Lubrano Di Ricco

Inserire dopo il punto 7) il seguente:

Sostituire all'articolo 2, comma 3, le parole «entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le parole: «entro il termine di cui al 1 comma...».

57. Garra

Inserire dopo il punto 7) il seguente:

All'articolo 2, comma 3, sostituire le parole «entro un anno» con le seguenti: «entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto».

58. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Inserire dopo il punto 7) il seguente:

Sopprimere il comma 4 dell'articolo 2.

59. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Inserire dopo il punto 7) il seguente:

All'articolo 2, comma 5, dopo le parole «non discriminatorie» inserire le seguenti «e che favoriscano lo sviluppo di impianti strutturati in termini di ampiezza dei servizi offerti».

60. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Inserire dopo il punto 7) il seguente:

Sopprimere l'articolo 3.

61. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Inserire dopo il punto 7) il seguente:

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole «della cui concessione il richiedente» fino alla fine del comma con le seguenti: «L'autorizzazione al potenziamento di impianti esistenti mediante aggiunta di ulteriore prodotto ovvero commercializzazione mediante apparecchiatura self-service con pre-pagamento è subordinata alla chiusura di un impianto preesistente».

62. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Inserire dopo il punto 7) il seguente:

All'articolo 3, comma 1 all'inizio del capoverso la parola «1999» è sostituita dalla parola: «2001».

Nel primo periodo, dopo le parole «...subordinata alla chiusura di tre impianti preesistenti», apporre «;».

Le parole successive fino alla fine del comma sono: «; il potenziamento di un impianto esistente è subordinato alla chiusura di un impianto per ogni prodotto aggiuntivo e per il *pre-pay*. Il potenziamento di un impianto di solo GPL o metano è equiparato ad un nuovo impianto».

63. Garra

Inserire dopo il punto 7) il seguente:

«7-bis. Articolo 3, comma 1: sia introdotto il vincolo che la chiusura dei tre distributori per l'apertura di uno nuovo non penalizzi una razionale distribuzione sul territorio del servizio di distribuzione dei carburanti, particolarmente a danno delle aree a bassa densità abitativa (montane, rurali); a tal fine le Regioni dovrebbero dettare dei criteri di distribuzione dei punti della rete distributiva».

64. Gubert

Inserire dopo il punto 7) il seguente:

All'articolo 3 inserire dopo il comma 1 il comma:

«1-bis. L'autorizzazione di nuovi impianti marini, lacuali, per la distribuzione di carburante ad uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, nonchè di strutture di distribuzione di GPL e di metano per autotrazione, è concessa dai comuni in deroga all'obbligo di chiusura di impianti preesistenti e con l'osservanza dei criteri stabiliti dai piani di programmazione regionale».

65. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Inserire dopo il punto 7) il seguente:

All'articolo 3 sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il titolare delle concessioni dichiarate dai Comuni incompatibili con la normativa urbanistica o con le disposizioni a tutela dell'ambiente, del traffico urbano ed extraurbano, della sicurezza stradale e dei beni di interesse storico ed architettonico hanno la facoltà di stipulare, con la regione e con il comune competente per territorio, entro novanta giorni dalla dichiarazione di incompatibilità, un accordo di programma ai sensi della legge 142/90, attraverso il quale definire tempi e modalità di rimozione degli impianti, ovvero per definire tempi, modalità ed interventi per la messa a norma degli impianti medesimi, avuto riguardo a criteri di garanzia della mobilità e del servizio che la Regione dovrà aver individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del presente decreto.

I titolari delle concessioni procederanno alla definizione del piano individuale di chiusura legando il medesimo a criteri di efficienza e rinnovando prioritariamente gli impianti posti nei centri storici o la cui permanenza possa arrecare danno intralcio alla circolazione.

I comuni, nel caso di incompatibilità esclusivamente di natura urbanistica, provvedono anche in difformità dai vigenti strumenti urbanistici a sanare l'irregolarità; in questo caso la deliberazione comunale costituisce adozione di variante, ai sensi del precedente articolo 2, commi 1,2,3. In deroga delle norme regolanti la compatibilità viaria degli impianti non saranno considerati incompatibili quelli che, pur prestando un solo motivo di incompatibilità, non costituiscono intralcio alla circolazione e, fuori dai centri urbani, abbiano superficie superiore a 400 mq.

Per i titolari delle concessioni che non aderiranno all'accordo di programma ovvero che non adegueranno le strutture nei tempi e con le modalità previste dall'accordo medesimo, verrà revocata la concessione. I comuni adotteranno provvedimenti conseguenti, anche al fine di ripristinare delle aree: tuttavia ai concessionari che effettueranno la chiusura degli impianti dichiarati incompatibili entro trecentosessanta giorni dall'emanazione dei piani di riassetto regionale della distribuzione non si applicheranno le prescrizioni dettate dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 per gli interventi di riduzione in pristino di suoli».

66. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Proposta emendativa relativa al punto 8):

All'articolo 3, comma 1, sostituire la parola «1999» con la seguente: «2001».

67. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Proposta emendativa relativa al punto 8):

Al comma 1 dell'articolo 3 occorrerebbe un congruo ampliamento della fase transitoria; sarebbe più opportuno fissare il termine al 2001 anzichè al 1999.

68. Frattini, Maggiore

Proposta modificativa del punto 8):

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

1. Soppresso e sostituito da:

Fino al 31 dicembre 2000, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, commi 1 e 2, ed al fine di agevolare la razionalizzazione della rete distributiva, la promozione dell'efficienza ed il contenimento dei prezzi per i consumatori, l'autorizzazione di nuovi impianti è subordinata alla chiusura di tre impianti preesistenti, il potenziamento di un impianto esistente è subordinato alla chiusura di un impianto per ogni prodotto aggiuntivo e per il *pre-pay*. Il potenziamento di un impianto di solo gpl o metano è equiparato ad un nuovo impianto.

2. Soppresso e sostituito da:

Fino al 31 dicembre 2000, l'autorizzazione a realizzare nuovi impianti o a potenziare quelli esistenti. secondo le modalità previste al comma 1, è riconosciuta solo ai concessionari che presentano i piani di chiusure previsti dal comma 4.

3. Soppresso e sostituito da:

Le chiusure degli impianti attuate nell'ambito dei piani previsti al comma 4 e non contestualmente utilizzate per l'apertura di nuovi impianti e/o potenziamenti, possono essere utilizzate a tal fine con richieste di autorizzazione presentate entro il 31 dicembre 2000. Le chiusure attuate nell'ambito dei piani previsti al comma 4 possono essere utilizzate per nuove aperture e potenziamenti anche al di fuori del territorio regionale.

4. Soppresso e sostituito da:

Il concessionario ha la facoltà di presentare al comune competente, alla regione e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Piani volontari di chiusura e smantellamento degli impianti articolati in due fasi temporali. Per la prima fase, da concludersi entro il 31.12.98, tali piani dovranno essere presentati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Per la seconda fase, da concludersi entro il 31.12.1999, la presentazione dei piani dovrà avvenire entro il mese di settembre 1998. Nell'ambito di questi piani dovranno essere individuati gli impianti incompatibili con la normativa urbanistica o con le disposizioni a tutela dell'ambiente, del traffico urbano ed extraurbano della sicurezza stradale e dei beni di interesse storico e architettonico.

5. Soppresso e sostituito da:

Dal 1º gennaio 2001, le autorizzazioni degli impianti incompatibili residui sono comunque revocate con provvedimento motivato della pubblica amministrazione competente.

6. Soppresso e sostituito da:

In deroga al comma 5, la pubblica amministrazione competente autorizzerà la prosecuzione dell'attività dei residui impianti incompatibili, di cui siano titolari i concessionari che hanno provveduto a presentare i piani di chiusure previsti dal comma 4, e che siano:

- a) impianti divenuti incompatibili a seguito di modifiche della normativa o della viabilità intervenute successivamente alla loro installazione;
- b) impianti sanabili per riclassificazione della viabilità sulla base del nuovo codice della strada;
- c) impianti che presentano una sola caratteristica di incompatibilità purchè dispongano, al di fuori dei centri urbani di adeguata superficie (non inferiore a 400 mq) e volumi di erogato compatibili con gli standard consentiti a livello regionale.
- 69. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Proposta modificativa del punto 8):

All'articolo 3, comma 2, aggiungere dopo le parole «beni di interesse storico ed architettonico» le seguenti «e comunque in contrasto con eventuali disposizioni emanate dalle Regioni e dai comuni».

70. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Proposta modificativa del punto 8):

Al comma 2 dell'articolo 3 è necessario considerare l'effetto negativo, per l'occupazione nel settore, che deriverebbe da un massiccio intervento di eliminazione quale è previsto dalla norma in esame. Appare assai più equilibrata una soluzione che affidi ad accordi di programma, stipulati *ex* legge n. 142 del 1990 tra i concessionari, la regione e il comma interessati, la pianificazione delle rimozioni degli impianti.

71. Frattini, Maggiore

Proposta modificativa del punto 8):

L'articolo 3 sia sostituito con un rimando all'accordo tra le parti (gestori e titolare di concessione-autorizzazione) a raggiungere progressivamente una riduzione del numero di impianti, anche su base volontaria, con osservanza di criteri guida, quali la ... ambientale ed urbanistica e un adeguato servizio alle aree a bassa densità demografica.

72. Gubert

Proposta aggiuntiva del punto 8):

«7-bis. Articolo 3, comma 2: sopprimere il secondo periodo, prevedendo al contrario degli incentivi pubblici (tra i quali quelli dell'articolo 6) alla rilocalizzazione degli impianti incompatibili qualora l'incompatibilità sia sopravvenuta a seguito di mutamenti di regolamenti o a seguito di approvazioni di varianti urbanistiche; qualora l'incompatibilità sia intervenuta a causa di abusivismi edilizi di terzi sanati, il Comune corrisponde un equo indennizzo al concessionario; qualora l'incompatibilità sia intervenuta a causa di abusivismi di terzi in atto non sanati, il Comune provvede a rimuoverli».

73. Gubert

Proposta aggiuntiva del punto 8):

Alla fine del primo periodo aggiungere il seguente:

«Sarebbe, inoltre, opportuno prevedere una sanatoria per le regolarità minori e, fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza, per quelle venutesi a creare a seguito di provvedimenti approvati successivamente alla realizzazione degli impianti».

74. Fausti

Inserire dopo il punto 8) il seguente:

Si propone la soppressione dei commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 3.

75. GARRA

Proposta modificativa del punto 8):

Si propone la soppressione dell'intero comma 2 dell'articolo 3 e la sua sostituzione con il comma seguente:

«I titolari delle concessioni dichiarate incompatibili dai Comuni con la normativa urbanistica o con le disposizioni a tutela dell'ambiente, del traffico urbano ed extraurbano, della sicurezza stradale e dei beni di interesse storico e architettonico hanno la facoltà di stipulare con la Regione e con il Comune competente per territorio, entro 90 giorni dalla dichiarazione di incompatibilità, un accordo di programma ai sensi della legge 142/90 attraverso il quale definire tempi, modalità e interventi per la messa a norma degli impianti medesimi, avuto riguardo ai criteri di garanzia della mobilità e del servizio che la Regione dovrà aver individuato ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto. I titolari delle concessioni procederanno alla definizione del piano individuale di chiusure legando il medesimo a criteri di efficienza e rimuovendo, prioritariamente, gli impianti posti nei centri storici o la cui permanenza possa arrecare danno o intralcio alla circolazione. Per i titolari delle concessioni che non aderiranno all'accordo di programma ovvero che non adegueranno le strutture nei tempi e con le modalità previste dall'accordo medesimo, verrà revocata, ad nutum, la concessione. I Comuni adottano i provvedimenti conseguenti, anche la fine del ripristino delle aree: tuttavia ai concessionari che effettueranno la chiusura degli impianti dichiarati incompatibili entro 180 giorni dall'emanazione dei piani di riassetto regionale della distribuzione non si applicano le prescrizioni dettate dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 per gli interventi di riduzione in pristino dei suoli.

Ai fini della verifica delle compatibilità degli impianti, si fa riferimento alle norme vigenti al momento del rilascio della concessione».

76. Garra

Inserire dopo il punto 8) la seguente osservazione:

Al comma 3 dell'articolo 3 occorre consentire ai concessionari di proporre il potenziamento degli impianti esistenti in alternativa alla installazione di nuovi impianti.

77. Frattini, Maggiore

Inserire dopo il punto 8) la seguente osservazione:

All'articolo 3, comma 3, dopo le parole «nuovi impianti» aggiungere le seguenti: «ovvero potenziare quelli esistenti».

78. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Inserire dopo il punto 9) il seguente:

All'articolo 3, sopprimere il comma 4.

79. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Inserire dopo il punto 9) il seguente:

«9-bis. Articolo 3, comma 4: prevedere che la deroga possa riguardare anche più di un impianto, in considerazione della struttura e articolazione insediativa del comune, delle vie di accesso principali, della sua dimensione demografica».

80. Gubert

Inserire dopo il punto 9) la seguente osservazione:

Occorre abrogare il comma 5 dell'articolo 3, che disciplina materia regionale riguardante le «eccedenze di personale», di competenza statale, impedendo alle imprese il libero esercizio della organizzazione aziendale.

81. Frattini, Maggiore

Inserire dopo il punto 9) il seguente:

All'articolo 3, sopprimere il comma 6.

82. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Inserire dopo il punto 9) il seguente:

All'articolo 3, inserire dopo il comma 6 il seguente:

«6-bis. Le regioni annualmente, sentite anche le previste commissioni consultive, dovranno effettuare un monitoraggio per verificare, sul-

la scorta dei fatti forniti dagli Uffici Tecnici di Finanza competenti per territorio, l'evoluzione del processo di ristrutturazione della rete i cui risultati dovranno essere trasmessi al Ministero dell'industria, al fine di consentire l'adozione di eventuali decreti da emanarsi adottando i criteri di cui al precedente paragrafo e successivo articolo 4».

83. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Inserire dopo il punto 9) il seguente:

Prevedere la soppressione del comma 7 dell'articolo 3.

84. Giaretta

Inserire dopo il punto 9) il seguente:

«9-bis. Articolo 3, comma 7: sia soppresso, in quanto prolunga una delega senza successivi controlli; inoltre i paesi presi a riferimento hanno una struttura insediativa assai diversa da quella italiana. In particolare assai meno fitto è il reticolo urbano e le aree montane rappresentano una porzione assai minore del territorio statale."

85. Gubert

Inserire dopo il punto 9) la seguente osservazione:

Al comma 7 dell'articolo 3 non sembra opportuno nè legittimo, in relazione alla portata della delega, che il decreto legislativo rinvii ad un altro decreto, ministeriale, per consentire in ogni momento il riordino del piano di distribuzione degli impianti. Si tratterebbe di una misura che provoca incertezza di situazioni giuridiche e che scoraggia ogni forma di rischio e investimento nuovo nel settore.

86. Frattini, Maggiore

Proposta modificativa del punto 10):

Sopprimere l'articolo 4.

87. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Proposta emendativa relativa al punto 10):

Inserire all'inizio del comma 1 dell'articolo 4 «fermo restando la competenza regolarmente delle Regioni a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 15 marzo 1997, 59».

88. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Proposta modificativa del punto 10):

All'articolo 4, sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 4. 1. Ferma restando la competenza attribuita alle regioni ed ai comuni dagli artt. 52 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 616/77 le regioni entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, stabiliscono con legge le modalità attuative delle disposizioni concernenti l'installazione e l'esercizio della distribuzione dei carburanti per autotrazione.
- 2. Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le ulteriori modalità attuative del presente decreto per l'esercizio delle funzioni di competenza dello Stato».
- 89. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Inserire dopo il punto 10) il seguente:

Aggiungere dopo l'articolo 4 il seguente:

«Art. 4-*bis.* – Nei comuni facenti parte delle Comunità Montane, o che comunque presentino la necessità di salvaguardare le esigenze sociali ed economiche, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 20, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, e dell'articolo 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97».

90. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Inserire dopo il punto 10) il seguente:

Si propone la soppressione del comma 2 dell'articolo 5.

91. Garra

Inserire dopo il punto 10) il seguente:

All'articolo 5 fino alle parole del secondo periodo: «... di cui al presente comma, si propone la sostituzione con il seguente testo: «le società titolari di concessioni e autorizzazioni relative ai depositi di carburante, di cui all'articolo 16 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 sono tenute, qualora ricadano nei casi previsti dalla legge 287/90, a consentire nell'ambito della capacità eccedentaria rispetto ai propri utilizzi e ai precedenti impegni conferiti, il transito di carburante di proprietà di terzi purchè titolari della autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, a tariffe eque e non discriminatorie; le predette tariffe di vendita, sono previamente comunicate al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato che provvede alla loro pubblicità, anche per via informatica, le tariffe...» (prosegue nel testo del Governo).

92. Garra

Inserire dopo il punto 10) il seguente:

Si propone la seguente formulazione dell'articolo 6:

«Art. 6. – Le disponibilità del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 12 dicembre 1994 sono integrate, negli anni 1998, 1999 e 2000, per un importo calcolato su ogni litro di carburanti autotrazione (benzine e gasolio) venduto sugli impianti di distribuzione carburanti, di lire 2 a carico dei titolari di concessione o autorizzazione e 1 lira a carico dei gestori. Tali disponibilità, amministrate con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1991, n. 1041, sono utilizzate per la concessione di indennizzi per la chiusura, ai gestori ed ai concessionari, secondo le condizioni, le modalità e i termini stabiliti dal medesimo Ministro, con decreto da emanare ...».

93. Garra

Inserire dopo il punto 10) il seguente:

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole da «da calcolato su ogni litro» fino a «a carico dei gestori» con le seguenti: «di lire/litro due posta a carico di ciascun titolare di autorizzazione o concessione calcolato su ogni litro di carburante erogato dai propri impianti e di lire/litro una posta a carico dei gestori, per un periodo di due anni».

94. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Inserire dopo il punto 10) il seguente:

All'articolo 6, sostituire dalle parole «per un importo» fino a «o autorizzazione» con le seguenti: « negli anni 1998-1999 e 2000, per un importo calcolato su ogni litro di carburanti autorizzazione (benzine e gasolio) venduto sugli impianti di distribuzione carburanti, di lire due a carico delle società petrolifere, due a carico dei titolari di concessione o autorizzazione».

95. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Inserire dopo il punto 10) il seguente:

All'articolo 6, dopo le parole «la concessione di incentivi», inserire le seguenti: «per la chiusura, ai gestori ed ai concessionari».

96. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Inserire dopo il punto 10) il seguente:

All'articolo 6, sostituire dalle parole: «di incentivi» fino alla fine del comma con le seguenti: «di incentivi a favore dei gestori e dei concessionari titolari di non più di cinque concessioni che fuoriescano volontariamente dal sistema entro la data di cui all'articolo 3, comma 1, secondo le condizioni, le modalità e i termini stabiliti dal medesimo ministro, con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

97. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Inserire dopo il punto 10) il seguente:

«10-bis. Articolo 6) anzichè con misura impositiva, la costituzione del Fondo sia demandata all'accordo tra le parti (concessionari e distributori) e da esse gestita».

98. Gubert

Proposta aggiuntiva del punto 11):

All'articolo 5, sostituire dalle parole «a fornire il carburante» fino a «prezzi di vendita», con le seguenti: «qualora ricadano nei casi previsti dalla legge n. 287 del 1990, a consentire nell'ambito della capacità eccedentaria rispetto ai propri utilizzi ed ai precedenti impegni con terzi.

Il transito di carburanti di proprietà di terzi purchè titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, a tariffe eque e non discriminatorie; le predette tariffe di vendita».

Conseguentemente sostituire le parole «le condizioni e i prezzi» con le seguenti: «le tariffe».

99. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Inserire dopo il punto 11) il seguente:

«11-bis) Articolo 6: con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 6, che prevede una integrazione del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti a carico di società petrolifere e concessionari, essa appare particolarmente onerosa per i concessionari che, chiudendo gli impianti si trovano a dover sopportare tutti i costi relativi allo smantellamento. Si propone, pertanto, la soppressione dell'articolo e la sostituzione dell'attuale disciplina del fondo per la razionalizzazione della rete con una più equa, che prenda nella giusta considerazione i costi sostenuti dai concessionari i cui impianti vengano chiusi per effetto della revoca della concessione».

100. Fausti

Inserire dopo il punto 11) la seguente osservazione:

«All'articolo 6 non sembra possibile, con un decreto legislativo, imporre a carico di privati prestazioni patrimoniali, valendo in proposito la riserva assoluta di legge dell'articolo 23 della Costituzione. Se anche la materia fosse trattabile in una delega legislativa, nel caso di specie mancherebbero del tutto i principi e criteri direttivi, sicchè gli importi risultano fissati in base a criteri non oggettivi.

Vi è poi la previsione di una gestione fuori bilancio, che contrasta apertamente con tutta la normativa sui bilanci delle pubbliche amministrazioni degli ultimi anni, e la commissione deve rilevarne la necessità di soppressione salvo che il Ministro dell'industria ottenga il parere favorevole scritto dal Ministro del bilancio».

101. Frattini, Maggiore

Inserire dopo il punto 11) il seguente:

Sostituire i tre commi dell'intero articolo 7 con la stesura dell'articolo 4 decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* 25 marzo 1997).

102. Garra

Inserire dopo il punto 11) la seguente osservazione:

Si propone la soppressione degli articoli 8, 9 e 10.

103. Garra

Inserire dopo il punto 11) la seguente osservazione:

È opportuno sopprimere l'articolo 8 che riguarda materia estranea alla delega, su cui a lungo un apposito comitato ha lavorato, raggiungendo conclusive valutazioni di onerosità e inesistenza di reali vantaggi derivanti da un organismo gestore delle scorte.

104. Frattini, Maggiore

Inserire dopo il punto 11) la seguente osservazione:

Sopprimere l'articolo 8.

105. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Inserire dopo il punto 11) il seguente:

Sopprimere l'articolo 9.

106. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Inserire dopo il punto 11) il seguente:

«11-bis. Articoli 8 e 9: sopprimerli in quanto si istituisce un ente in più per compiti che sono già adeguatamente svolti in base alla disciplina attuale; i relativi costi si scaricherebbero sul prezzo del carburante, contravvenendo così ad uno dei fini della norma delegante».

107. Gubert

Inserire dopo il punto 11) il seguente:

Si propone dopo l'articolo 8 un articolo aggiuntivo sugli impianti per uso autotrazione:

«Le disposizioni relative all'attività di autoriparazione, di cui all'articolo 1 comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 non si applicano

ai gestori degli impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione, in quanto tali attività risultano complementari al pubblico servizio di distribuzione carburanti».

108. Garra

Inserire dopo il punto 11) il seguente:

Si propone di aggiungere all'articolo 9 un nuovo articolo sulle disposizioni finali del seguente tenore:

- «1) Per le materia non disciplinate dal presente decreto e non in contrasto con le presenti direttive, si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 617 del 1977, nel decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996 nonchè quelle contenute nell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1269 del 27 ottobre 1997.
- 2) Le presenti normative si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica».

109. GARRA

Proposta modificativa del punto 12):

Sopprimere l'articolo 10.

110. Bonatesta, Carrara, Magnalbò, Migliori, Zacchera

Allegato 3

Proposta di parere alternativo

La Commissione

considerato che il provvedimento contiene in grande prevalenza e per gli aspetti contenutisticamente più rilevanti norme che eccedono la delega, intervenendo non sul conferimento di funzioni e compiti a regioni ed enti locali, bensì nel dettaglio di materia contrattuale tra le parti dei gestori degli impianti di carburanti e i concessionari. Inoltre introduce deroghe a leggi in materia urbanistica, di pianificazione commerciale e di autorizzazione all'esercizio di attività commerciali; viola competenze primarie attribuite a regioni e province ad autonomia speciale; si presenta contraddittorio negli strumenti operativi in quanto introduce criteri per l'apertura di nuovi impianti che non garantiscono gli obiettivi stabiliti nella legge di delega e specificamente quelli della «razionalizzazione» e dell'«efficienza della distribuzione», anzi rischiano seriamente di comprometterli, specie dopo il 1999,

ESPRIME PARERE CONTRARIO.

GUBERT

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59

Parere espresso dalla Commissione

La Commissione

esaminato lo schema di decreto legislativo, trasmesso dal Governo in data 15 ottobre 1997, recante norme in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti;

visto che il Governo è stato delegato con la legge 15 marzo 1997, n. 59 ad emanare uno o più decreti legislativi volti a conferire alle Regioni e agli enti locali funzioni e compiti amministrativi;

visto in particolare che l'articolo 4, comma 4, lettera *c*), della stessa legge 15 marzo 1997, n. 59 prevede che con i suddetti decreti il Governo provveda a ridefinire, riordinare e razionalizzare la disciplina relativa alle attività economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio e nell'artigianato, nonchè per quanto riguarda la promozione della razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari;

visto il parere della Conferenza Unificata espresso in data 7 novembre 1997;

visti il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativo al trasferimento di funzioni alle Regioni ed il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 1997, recante nuove direttive alle Regioni in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione;

considerato che il provvedimento contiene norme significative per quanto riguarda la liberalizzazione della distribuzione e l'introduzione di un nuovo regime autorizzatorio che potranno incrementare il grado di concorrenza nel mercato del settore, con effetti positivi per i consumatori ed in coerenza con gli orientamenti espressi dall'Autorità garante del mercato e della concorrenza;

considerato peraltro che l'articolato dello schema di decreto legislativo non risulta pienamente corrispondente ad un effettivo conseguimento degli obiettivi sopra indicati;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

condizionatamente alle seguenti modifiche da apportare nel testo del decreto legislativo:

- 1) Articolo 1, comma 1: si chiede di inserire dopo il comma 1: «In relazione a quanto disposto dal presente decreto le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono nei termini previsti dai rispettivi Statuti e dalle relative norme di attuazione.»;
- 2) Articolo 1, comma 2: si chiede di inserire dopo le parole «storici ed artistici» le seguenti: «e alle norme e agli indirizzi programmatici regionali». Si propone, inoltre, di inserire dopo le parole «del piano regolatore» le seguenti: «dei piani di razionalizzazione regionale, comunale, ove esistenti»;
- 3) Articolo 1, comma 3: il termine indicato per il silenzio-assenso andrebbe congruamente ampliato, mentre la redazione della perizia giurata potrebbe essere affidata, oltrechè ad un ingegnere, anche ad altro tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale;
- 4) Articolo 1, comma 4: la Commissione propone di specificare che l'obbligo di comunicazione riguarda il trasferimento della proprietà e di altri diritti reali di un impianto;
- 5) Articolo 1, comma 5: si chiede di inserire dopo le parole «ai sensi del comma 2» le parole: «senza ricorrere alla conversione del tito-lo» e aggiungere dopo l'espressione «fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.» le seguenti parole: «Ai fini della sicurezza verranno effettuate le verifiche dell'idoneità tecnica residuale delle strutture dell'impianto entro e non oltre 15 anni dalla precedente verifica.». Si propone, poi, di eliminare il richiamo tra le virgole, giacchè è evidente che la norma richiamata è speciale e dunque prevale sull'ipotesi generale;
- 6) Articolo 1, comma 6: in questa parte del provvedimento si assegna un carattere obbligatorio e vincolante ad un contratto tipo che assume perciò i connotati di uno strumento para-legislativo. Questa disposizione è inoltre straordinariamente rafforzata dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 10, che fissa, nel caso di pattuizioni difformi dalle previsioni del contratto tipo, la grave sanzione della nullità civilistica, introdotta per di più senza una espressa base delegante. È peraltro da considerare che l'assetto e le modalità della distribuzione di carburante presentano, sia dal punto di vista della sicurezza e della tutela ambientale sia da quello della definizione di condizioni di continuità e certezza del servizio, un rilevante interesse pubblico. Per l'insieme di queste considerazioni, la Commissione ritiene che l'articolo 1, comma 6, andrebbe completamente rielaborato secondo una formulazione che, limitando ad alcuni aspetti essenziali le modalità sulla base delle quali devono essere regolati i rapporti relativi alla gestione degli impianti, rispetti tanto le esigenze di tutela dell'interesse pubblico quanto il legittimo esercizio dell'autonomia contrattuale dei soggetti privati, nel quadro della normativa comunitaria e secondo le disposizioni del codice civile. Conseguentemente, andrebbe prevista la soppressione del comma 10 dell'articolo 1.

La Commissione sollecita altresì che il testo del decreto legislativo contenga l'indicazione di una sede tecnica di esame preventivo delle controversie fra le parti al fine di contenere l'ambito dell'eventuale contenzioso;

- 7) Articolo 1, comma 7: su questo comma l'esame del provvedimento da parte della Commissione, sia nell'ambito del dibattito sia sulla base delle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza, non ha portato ad un chiarimento delle riserve manifestate in sede di relazione. Pertanto la Commissione si esprime nel senso della soppressione di tale comma;
- 8) Articolo 1, comma 9: in questo comma si ravvisa un positivo impulso all'ampliamento della commercializzazione nell'area degli impianti di prodotti diversi dai carburanti che appare conforme all'obiettivo di rendere più economicamente efficiente la rete di distribuzione. Tuttavia, le disposizioni del comma 9 vanno raccordate con quanto proposto al punto 6) circa la necessità di modificare le disposizioni sul contratto-tipo. Conseguentemente, al comma 9 dell'articolo 1 si chiede di sopprimere le parole «alle condizioni previste dal contratto-tipo di cui al comma 6 e». Per quanto riguarda la parte finale del comma, essa risulta eccessivamente vincolistica e andrebbe, pertanto, soppressa. Va, inoltre, tenuta presente l'esigenza del coordinamento con la normativa previgente, che su alcuni punti (articolo 1, comma 2, legge 5 febbraio 1992, n. 122) risulta da abrogare. Si propone, infine, di sostituire al secondo e al quinto rigo di tale comma le parole «contratto-tipo» con la parola «contratti»;
- 9) Articolo 2, comma 2: la Commissione propone di prevedere la possibilità che i Comuni possano avvalersi anche di loro consorzi o delle Comunità Montane. Si suggerisce, inoltre, di inserire dopo la parola «viabilità» le seguenti parole: «e della salute»;
- 10) Articolo 3, comma 1: si propone di inserire il comma 1-bis nella seguente formulazione: «L'autorizzazione di nuovi impianti marini e lacuali, per la distribuzione di carburante ad uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, nonchè di strutture di distribuzione di GPL e di metano per autotrazione, è concessa dai Comuni in deroga all'obbligo di chiusura di impianti preesistenti e con l'osservanza dei criteri stabiliti dai piani di programmazione regionale»;
- 11) Articolo 3, comma 2: per quanto riguarda la normativa transitoria della quale si occupa questo comma, tenuto anche conto dell'orientamento espresso dalla Commissione per le questioni regionali, la Commissione ravvisa l'opportunità che i tempi di chiusura e di smantellamento degli impianti non in regola andrebbero adeguatamente ampliati, considerando l'elevato numero degli impianti potenzialmente oggetto di intervento che esige, pertanto, da parte degli organi di controllo competenti un'attività istruttoria e di deliberazione prevedibilmente ampia e tale, quindi, da non poter essere convenientemente portata a termine in un arco temporale troppo ristretto. Sarebbe, inoltre, opportuno prevedere una sanatoria per le regolarità minori e, fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza, per quelle venutesi a creare a seguito di provvedimenti approvati successivamente alla realizzazione degli impianti. E nel testo si chiede, inoltre, di aggiungere dopo le parole «beni di interesse

storico ed architettonico» l'espressione: «e comunque in contrasto con le eventuali disposizioni emanate dalle Regioni e dai Comuni.»;

- 12) Articolo 3, comma 2: si chiede di inserire un comma aggiuntivo dal seguente tenore: «Le Regioni e i Comuni di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, che si siano dotati di appositi piani di ristrutturazione della rete entro la data di entrata in vigore del presente decreto, potranno applicare criteri, modalità e procedure fissati dai piani stessi, in deroga a quanto stabilito dal presente articolo, fatto salvo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e utilizzando gli strumenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.»;
- 13) Articolo 3, comma 3: la Commissione suggerisce di consentire ai concessionari di proporre anche il potenziamento degli impianti esistenti oltre alla installazione di nuovi impianti;
- 14) Articolo 3, comma 7: la Commissione propone di eliminare il riferimento al parere dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato e di prevedere il parere della Commissione bicamerale sul decreto ministeriale richiamato da tale comma. Propone, infine, di eliminare il riferimento alle disposizioni integrative;
- 15) Articolo 4: si chiede di inserire all'inizio del comma 1 l'espressione: «ferma restando la competenza regolamentare delle Regioni a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59.» e di aggiungere un ulteriore comma che reciti: «Nei Comuni facenti parte delle Comunità montane si applicano le disposizioni previste dall'articolo 20, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, e dall'articolo 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.»;
- 16) Articolo 5, comma 1: la Commissione chiede la sostituzione del termine «carburante» con quello di «capacità di stoccaggio non utilizzata»;
- 17) Articolo 6: La Commissione propone di inserire dopo l'espressione «sono integrate» le seguenti parole: «nell'arco temporale 1998-2000». Propone, inoltre, di eliminare dopo le parole «Tali disponibilità» l'espressione: «amministrate con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1991, n. 1041». Infine, occorre inserire dopo le parole: «la concessione di incentivi» le seguenti: «per la chiusura, ai gestori e ai concessionari»;
- 18) Articolo 10: in relazione a tale articolo, la Commissione suggerisce al Governo di considerare l'eventualità dello stralcio dell'intero articolo, anche al fine di consentire, attraverso il suo trasferimento in un provvedimento ordinario, un iter deliberativo che renderebbe possibile per norme che presentano un forte contenuto specialistico un esame appropriato da parte delle Commissioni referenti e delle Assemblee.

Ove peraltro il Governo non ritenga di accedere a tale prospettiva, la Commissione ritiene che in coerenza con la finalità di un intervento su una pratica contrattuale che appare dannosa ai fini della concorrenza e che tuttavia non incida sulle condizioni di economicità del settore e di controllo della sicurezza, che è assai rilevante in materia, l'articolo 10 andrebbe riformulato tenendo conto dei seguenti orientamenti di massima:

- a) la fornitura in esclusiva del prodotto andrebbe regolata da un contratto in cui l'azienda distributrice offra all'utente più opzioni per l'uso del serbatoio;
- b) la durata del contratto non sia inferiore a un tempo prefissato (orientativamente tre anni), trascorso il quale vi sia per l'utente la possibilità di riscatto del serbatoio a prezzo predeterminato;
- c) sia indicata la capacità massima alla quale si riferiscano i serbatoi oggetto del contratto in relazione ai diversi usi del prodotto;
- d) non vi sia obbligo per l'utente di ritirare quantitativi annui minimi di prodotto;
- e) sia prevista una normativa per l'adeguamento dei contratti in essere, fatta salva la facoltà per l'utente, in caso di mancato accordo, di rivolgersi ad altra impresa distributrice;
- f) l'impresa distributrice sia espressamente tenuta all'espletamento di tutti gli adempimenti in materia di manutenzione e sicurezza del serbatoio;
- g) sia infine previsto un termine temporale per la decorrenza delle norme di cui al presente articolo che risulti adeguato alle esigenze di natura tecnica del settore:
- *h*) sia esclusa la previsione di nullità di cui al comma 2 in quanto anche questa appare priva di una espressa base delegante.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 1997

61ª seduta

Presidenza del Presidente Lino DIANA

La seduta inizia alle ore 14,50.

(2836) SEMENZATO ed altri. – Norme a favore di esercenti attività economiche nei comuni terremotati delle regioni Umbria e Marche

(2839) RONCONI ed altri. – Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche

(Parere alla 13^a Commissione: non ostativo)

Riferisce il senatore BESOSTRI, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

- (377) PAPPALARDO, LARIZZA e MICELE. Istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo
- (391) MICELE ed altri. Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche
- (435) WILDE e CECCATO. Disciplina per il rilancio del turismo
- (1112) COSTA ed altri. Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo
- (1655) GAMBINI ed altri. Riforma della legislazione nazionale del turismo
- (1882) POLIDORO ed altri. Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo
- (1973) DE LUCA Athos. Carta dei diritti del turista
- (2090) DEMASI ed altri. Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici
- (2198) TURINI ed altri. Legge quadro sul turismo (Parere su testo unificato alla 10^a Commissione: rinvio dell'esame congiunto)

Stante l'assenza del relatore, l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo è rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15, è ripresa alle ore 16,25.

(2921) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, recante finanziamento della missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore ANDREOLLI, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

(2916) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole con osservazione)

Riferisce il senatore BESOSTRI, proponendo di esprimere un parere favorevole. All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, rileva tuttavia una imperfetta formulazione, dovendosi intendere la norma come riferita ai soggetti richiamati nella restante parte della disposizione.

Con questa osservazione, la Sottocommissione esprime parere favorevole.

(2818) Delega per la riforma degli Ordini dei medici chirurghi (Parere alla 12ª Commissione: rinvio dell'esame)

Su richiesta del relatore PINGGERA, l'esame del provvedimento è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 1997

48^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

- (2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo: parere favorevole condizionato e con osservazioni;
- (203) SALVATO ed altri. Disciplina del diritto d'asilo: parere favorevole condizionato e con osservazioni;
- (554) BISCARDI ed altri. Disciplina del diritto di asilo: parere favorevole condizionato e con osservazioni;
- (2898) Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;
- (74) SILIQUINI ed altri. Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari: rinvio dell'emissione del parere;
- (265) PETRUCCI ed altri. Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato: rinvio dell'emissione del parere;
- (517) DE CORATO ed altri. Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo politico: rinvio dell'emissione del parere;
- (521) DE CORATO ed altri. Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato: rinvio dell'emissione del parere;
- (1205) MANCONI ed altri. Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato: rinvio dell'emissione del parere;
- (2295) MANCONI ed altri. Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari: rinvio dell'emissione del parere;

alla 8^a Commissione:

- (447) UCCHIELLI ed altri. Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica: rinvio dell'emissione del parere;
- (884) CARPINELLI e SCIVOLETTO. Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica: rinvio dell'emissione del parere;
- (1423) CARUSO Luigi. Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086 e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica: rinvio dell'emissione del parere;
- (1522) MINARDO. Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica: rinvio dell'emissione del parere;
- (1891) BOSI. Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica: rinvio dell'emissione del parere.

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 1997

90^a Seduta

Presidenza del Presidente COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 15,40.

(2916) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il presidente COVIELLO, osservando che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge di conversione del decreto-legge concernente interventi a favore delle zone colpite dal terremoto nelle regioni Marche e Umbria. Per quanto di competenza, occorre segnalare, anche sulla scorta del parere formulato dalla Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento, alcune disposizioni introdotte nel testo del decreto-legge nel corso dell'esame parlamentare. In particolare, si tratta dell'articolo 1-bis e dei commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 3, che prevedono ulteriori agevolazioni di carattere fiscale, in relazione alle quali si pone il problema della congruità della quantificazione dell'onere. In relazione alle ultime due disposizioni si pone altresì il problema della durata dell'agevolazione concessa, che non viene specificata, per cui la formulazione letterale della norma sembrerebbe attribuire carattere permanente all'agevolazione stessa. Occorre segnalare inoltre il comma 2-bis dell'articolo 2, che prevede il collocamento fuori ruolo di tre dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In proposito, la Commissione bilancio della Camera ha osservato che occorrerebbe specificare che la posizione di fuori ruolo dura solo per il tempo dell'impegno nelle esigenze operative connesse con la crisi sismica, nonchè esplicitare il divieto per l'amministrazione di procedere alla copertura dei

posti lasciati vacanti nel periodo dell'assegnazione fuori ruolo, al fine di non originare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il sottosegretario CAVAZZUTI non ha osservazioni da formulare con riguardo alla quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 1-bis. Con riferimento ai commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 3, fa presente che la quantificazione dell'onere conseguente alla concessione di nuove agevolazioni fiscali è stata effettuata sulla base dei dati forniti dal Ministero delle finanze.

Il senatore VEGAS, dopo aver sottolineato che gli oneri derivanti al bilancio dello Stato dalle agevolazioni fiscali previste nell'articolo 1-bis, nel comma 5-bis e nel comma 5-ter dell'articolo 3, appaiono sottostimati, evidenzia l'opportunità di invitare il Governo ad un puntuale rispetto del comma 7 dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, qualora nel corso dell'esercizio finanziario si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di entrata di cui alla legge finanziaria.

Fa presente quindi che le norme contenute nel provvedimento in esame trovano copertura in parte in accantonamenti di fondo speciale, la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria. Sarebbe opportuno, pertanto, condizionare l'eventuale nulla osta all'approvazione definitiva della legge finanziaria per il 1998.

Sottolinea infine che il comma 1 dell'articolo 5 contiene una deroga alla normativa di contabilità dello Stato sulla conservazione in bilancio di somme, la cui portata è stata ulteriormente ampliata nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati.

Su proposta del PRESIDENTE la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, nel presupposto che l'agevolazione concessa nei commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 3 non abbia carattere permanente e che nell'approvazione definitiva della legge finanziaria per il 1998 siano confermati gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura del provvedimento. Fa proprie infine le osservazioni formulate dal relatore sul comma 2-bis dell'articolo 2 e dal senatore Vegas sul comma 1 dell'articolo 5.

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea relativa al primo semestre 1997

(Parere alla Giunta per gli Affari delle Comunità Europee: favorevole) (R142 003, C23°, 0005°)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che il Documento in esame può essere oggetto di alcune precisazioni rilevanti per le competenze della Commissione bilancio.

Sottolinea quindi che l'Europa comunitaria sta operando, senza mettere in discussione i parametri di Maastricht, per consolidare la base dell'Unione economica e monetaria, dal 1º gennaio 1999, e per preveni-

re ricadute sull'occupazione derivanti dall'osservanza della rigida disciplina di bilancio. Il dibattito sull'occupazione viene incontro a queste esigenze. Tale dibattito è stato sostenuto fortemente anche dai delegati italiani a Bruxelles. Il Consiglio europeo di Amsterdam ha approvato il rapporto sull'occupazione quale tappa intermedia per il Consiglio europeo straordinario di Lussemburgo. È stata la Francia, a seguito del cambiamento di indirizzo politico di quel Governo, a premere maggiormente affinchè il Consiglio europeo adottasse una risoluzione su crescita ed occupazione abbinata alla risoluzione sul Patto di stabilità, per riequilibrarlo.

Gli Stati membri stanno operando inoltre per il consolidamento delle politiche fiscali, privilegiando la ristrutturazione della spesa pubblica corrente invece della riduzione della spesa per gli investimenti e dell'aumento della pressione fiscale. Dovranno essere portati a termine tre regolamenti di grande rilievo concernenti la Banca Centrale Europea, la raccolta di statistiche, l'applicazione della riserva obbligatoria e l'imposizione di sanzioni.

Su altri temi pure sono stati raggiunti risultati importanti. La nuova direttiva Televisione Senza Frontiere ha ridisegnato il contesto audiovisivo europeo. Nella prospettiva della liberalizzazione, dal 1º gennaio 1998, dei mercati delle telecomunicazioni nell'Unione europea si sono stabilite regole comuni secondo criteri di trasparenza e non discriminazioni. In campo ambientale l'esecutivo comunitario sta operando per garantire quantità e qualità delle acque di superficie e delle falde freatiche per il 2010. Sono state adottate conclusioni sulla strategia dei cambiamenti climatici, per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra nel 2010 e ripartire parzialmente l'onere tra gli Stati membri, in vista della Convenzione internazionale di Kyoto.

L'attuazione della normativa comunitaria è uno degli elementi fondamentali del progresso dell'Unione verso il mercato unico sia del grado di credibilità di un paese sia della sua capacità di partecipazione all'Unione. Uno sforzo del Parlamento e della pubblica amministrazione incaricata di attuare per via amministrativa parte delle direttive, consentirebbe al nostro Paese di abbandonare il terzultimo posto che ci viene ancora assegnato. Fiscalità, occupazione, tutela dei consumatori, diritto societario, completamento del mercato interno, sono gli immediati obiettivi della Comunità e sono le condizioni per accedere alla moneta unica senza provocare distorsioni di concorrenza.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2898) Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su testo ed emendamenti alla 1ª Commissione: favorevole con osservazioni sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta del disegno di legge in materia di immigrazione e recante norme sulla condizione dello straniero, già approvato dalla Camera con modificazioni rispetto al testo originario.

Tra le modifiche introdotte dalla Camera segnala in particolare l'articolo 39 che, ai fini delle «prestazioni e provvidenze, anche economiche, di assistenza sociale», equipara ai cittadini italiani gli stranieri titolari di carta di soggiorno di durata almeno annuale. Si tratta di una disposizione che appare onerosa per il bilancio dello Stato il cui finanziamento non è posto a carico del fondo di cui all'articolo 43. Sarebbe opportuno acquisire dal Tesoro elementi in ordine alle implicazioni finanziarie di tale disposizione e sulla relativa copertura. Segnala anche l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 43 che dà luogo ad una minore entrata contributiva a cui dovrebbe però conseguire la soppressione del fondo alimentato da tali contributi di cui alla legge n. 943 e del 1986.

Rammenta inoltre che erano state già sollevate alla Camera talune questioni relative all'articolo 36 (obbligo scolastico dei minori stranieri), all'articolo 32 (iscrizione al servizio sanitario nazionale) e all'articolo 33 (assistenza sanitaria ai non iscritti al servizio sanitario nazionale). Anche con riferimento ad esse appare opportuno acquisire dal Tesoro elementi di valutazione in ordine alla quantificazione degli oneri e alla loro copertura finanziaria.

Sottolinea infine che l'articolo 48 pone la copertura del provvedimento a carico del fondo speciale di cui al bilancio triennale 1997-99, mentre per la parte successiva al 1997 occorrerebbe stabilire lo slittamento al triennio successivo. In casi analoghi si è considerato tale slittamento come presupposto. In tale ipotesi, occorrerebbe anche valutare la possibilità di condizionare il parere alla approvazione definitiva del provvedimento ad un momento successivo a quello della approvazione della legge finanziaria per il 1998: recentemente, analoghe fattispecie sono state considerate nel senso di dare per presupposto il mantenimento dello stanziamento nel fondo speciale e quindi di non formulare la suddetta condizione. Segnala conclusivamente che non è indicato nella copertura finanziaria l'onere a regime delle spese permanenti, che potrebbe tuttavia essere considerato in linea con l'indicazione prevista per gli anni 1998 e 1999.

Sono pervenuti successivamente taluni emendamenti tra i quali si segnalano i seguenti: 3.3, 8.3, 10.18, 11.32, 11.33, 12.0.1 e 15.1, dalla cui approvazione deriverebbero oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Propone, pertanto, che su di essi sia formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario CAVAZZUTI fa presente, con riferimento all'articolo 32, che nell'ambito del Fondo sanitario nazionale sussistono risorse disponibili destinate ai programmi di emergenza sanitaria. Con riguardo all'articolo 33, sottolinea che già le norme vigenti prevedono per gli stranieri la facoltà di iscriversi al Servizio sanitario nazionale mediante il pagamento di un contributo e che tale facoltà e la relativa contribuzione non viene soppressa dall'introduzione dell'IRAP. Relativamente all'articolo 36, osserva che eventuali costi aggiuntivi, rispetto a quelli

derivanti dagli interventi integrativi previsti dalla disposizione, sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 43. Circa l'articolo 39, conviene con il relatore circa l'eventualità di oneri aggiuntivi derivanti dalla disposizione, ma fa presente che in tale ipotesi potranno gravare nel fondo di cui all'articolo 43. Chiarisce poi, con riguardo all'articolo 43, comma 3, che non si è proceduto all'indicata soppressione del Fondo, al fine di consentire fino all'anno 2000, che rappresenta il termine per il versamento dei relativi contributi, l'esercizio dell'originaria funzione posta a carico del Fondo medesimo.

Con riguardo infine agli emendamenti, dichiara di concordare con la valutazione fornita dal relatore.

Il senatore VEGAS sottolinea la portata finanziaria dell'articolo 39, sul quale propone di formulare parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore FERRANTE propone di esprimere parere di nulla osta sul testo del disegno di legge, nel presupposto che gli oneri aggiuntivi eventualmente derivanti dall'articolo 39 trovino copertura nel Fondo di cui all'articolo 43. Il nulla osta si basa inoltre sul presupposto che gli oneri relativi alle annualità successive al 1997 siano imputati al bilancio triennale 1998-2000 e che gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura del provvedimento siano confermati nell'approvazione definitiva della legge finanziaria per il 1998.

La Sottocommissione accoglie quindi la proposta di parere formulata dal relatore nel testo e sugli emendamenti.

(1063) CAPONI: Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dell'attività di centro d'immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo

(2080) BARRILE ed altri: Disciplina della professione di guida subacquea (Parere alla 10^a Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di due disegni di legge di iniziativa parlamentare, volti a disciplinare la professione di istruttore subacqueo. Per quanto di competenza, occorre segnalare che i testi contengono disposizioni dalle quali derivano oneri a carico delle Regioni, privi di quantificazione e di copertura finanziaria. In particolare, nel disegno di legge n. 2080, l'articolo 6 prevede l'istituzione di appositi corsi, le cui spese sono poste a carico dei programmi regionali relativi alla formazione professionale. Corsi di aggiornamento sono previsti inoltre dall'articolo 8, mentre gli articoli 10 e 12 prevedono l'istituzione di appositi organismi di autodisciplina a livello regionale e nazionale. Le stesse considerazioni valgono per gli articoli 4, 5 e 7 del disegno di legge n. 1063.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara di concordare con le osservazioni formulate dal relatore con riguardo agli oneri a carico della finanza statale e regionale che deriverebbero dalle iniziative in esame.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sui disegni di legge in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che gli adempimenti da essi posti a carico delle regioni formino oggetto di semplici facoltà e non di obblighi.

La seduta inizia alle ore 16,15.

ISTRUZIONE (7a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 1997

48^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 12^a Commissione:

(2818) Delega per la riforma degli Ordini dei medici chirurghi: parere favorevole;

alla 13^a Commissione:

(2916) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(2839) RONCONI ed altri: Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche: parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 1997

21^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Camerini, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 13^a Commissione:

(2916) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE 3ª e GAE RIUNITE

(3^a - Affari esteri, Emigrazione) (Giunta per gli affari delle Comunità europee)

Mercoledì 10 dicembre 1997, ore 14,30

Procedure informative

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sugli orientamenti in vista del consiglio europeo di Lussemburgo nonchè in riferimento alla politica euromediterranea.

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Mercoledì 10 dicembre 1997, ore 8,30 e 15

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (2898) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- SILIQUINI ed altri. Nuove norme in tema di immigrazione degli stranieri extracomunitari (74).
- PETRUCCI ed altri. Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato (265).
- DE CORATO ed altri. Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico (517).

- DE CORATO ed altri. Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato (521).
- MANCONI ed altri. Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1205).
- MACERATINI ed altri. Modifica al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari (2119).
- MANCONI ed altri. Disposizioni relative ai cittadini stranieri non comunitari (2295).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
- SALVATO ed altri. Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. Disciplina del diritto di asilo (554).
- III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- CORTIANA ed altri. Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).
- DE LUCA Athos ed altri. Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).
- IV. Esame dei disegni di legge:
- DIANA Lino. Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956,
 n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. Norme in materia di decentramento comunale (2640).

In sede deliberante

- I. Discussione congiunta dei disegni di legge:
- PELELLA. Attribuzione della funzione e del ruolo di interesse nazionale alle Associazioni storiche di promozione sociale (983).
- CAMO ed altri. Disciplina di talune attività svolte da associazioni di promozione sociale (999).
- CORTIANA. Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2312).

- BIANCO ed altri. Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2448).
- BOSI ed altri. Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse pubblico (2510).
- II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea (2692) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Zeller, Sbarbati e La Malfa; Bono ed altri).
- COSTA. Norme per l'esposizione della bandiera della Repubblica sugli edifici pubblici e presso le sedi di uffici ed enti pubblici (1309).
- CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA. Norme per l'esposizione della bandiera nazionale tricolore, dei vessilli o gonfaloni regionali e della bandiera dell'unione europea negli edifici scolastici o universitari (1536).
- SPECCHIA. Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica (1668-bis) (Risultante dallo stralcio deliberato dalla 7^a Commissione degli articoli da 1 a 7 e 10).
- SPECCHIA. Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica (1796).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis, del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Commissario straordinario dell'Ente Esposizione Universale di Roma (EUR) (n. 50).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 10 dicembre 1997, ore 8,30 e 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

 Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali (2782) (Approvato dalla Camera dei deputati).

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Deputati BONITO ed altri. Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570) (Approvato dalla Camera dei deputati).

- SALVATO. Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (206).
- e della petizione n. 167 ad essi attinente
- II. Esame dei disegni di legge:
- MEDURI e BRIENZA. Immissione nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia dei messi di conciliazione non dipendenti comunali (1355).
- VERALDI ed altri. Immissione nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia dei messi di conciliazione non dipendenti comunali (1410).
- LO CURZIO. Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante norme sul giudice di pace (1899).
- RUSSO SPENA. Inquadramento nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia dei messi di conciliazione non dipendenti comunali (2105).
- CENTARO ed altri. Modifiche all'organizzazione ed alla competenza del giudice di pace (2411).
- BRUNO GANERI ed altri. Norme per una migliore organizzazione ed una più piena operatività dell'ufficio del giudice di pace (2641).
- III. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- GRECO. Modifica dell'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente i tramutamenti successivi dei magistrati (2216).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

Schema di decreto legislativo concernente norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (n. 174).

In sede consultiva

Esame del seguente documento:

Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentata dalla Presidenza di turno del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. (*Primo semestre 1997*) (*Doc.* LXXXVII, n. 3).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 10 dicembre 1997, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense del servizio di leva» (n. 168).

- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:
- Schema di decreto legislativo recante: «Armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari in ferma breve al terzo anno di ferma a quello dei volontari in servizio permanente» (n. 181)
- Schema di decreto legislativo concernente: «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali» (n. 183).

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- COVIELLO. Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- BEDIN. Istituzione del servizio civile nazionale (1015).
- NAVA e TAROLLI. Norme per l'istituzione del servizio civile nazionale (1165).
- DE CAROLIS ed altri. Norme concernenti la riorganizzazione delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e l'istituzione del servizio nazionale civile (1290).
- AGOSTINI ed altri. Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 10 dicembre 1997, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

 Schema di decreto relativo all'utilizzazione, da parte dello Stato, dello stanziamento corrispondente alla quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (n. 184).

FINANZE E TESORO (6^{a})

Mercoledì 10 dicembre 1997, ore 9 e 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

 Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonchè per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria (2524).

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nel 1998 (n. 172).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:
- Schema di regolamento concernente il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonchè al riparto dei relativi proventi (n. 175).
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto di diritto pubblico Banco di Napoli (n. 51).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 10 dicembre 1997, ore 15,30

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico (932).
- CURTO. Interventi per il personale docente «accantonato» di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (365).
- VERALDI ed altri. Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione (950).
- BERGONZI ed altri. Norme per il reclutamento dei docenti della scuola (1427).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- PEDRIZZI ed altri. Finanziamento per l'acquisizione della sede distaccata di Latina della Università «La Sapienza» di Roma (2114).

III. Esame del disegno di legge:

 CASTELLANI Pierluigi. – Equiparazione del diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche, elettrotecniche e chimiche al diploma di perito industriale (650).

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- CARUSO Luigi. Integrazioni alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086,
 e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica (1423).
- MINARDO. Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522).
- BOSI. Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1891).

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA) (n. 49).
- Schemi di decreti ministeriali per l'istituzione delle Università di Benevento e di Catanzaro (n. 185).
- II. Esame del seguente atto:
- Schema di decreto relativo all'utilizzazione, da parte dello Stato, dello stanziamento corrispondente alla quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (n. 184).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

Mercoledì 10 dicembre 1997, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:
- Modificazioni al regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico, adottato con decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 381 (n. 180).

- Piano industriale del comparto merci di linea del Gruppo Finmare (n. 182).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di regolamento concernente l'ordinamento del Ministero dei trasporti e della navigazione (n. 186).

In sede referente

- I. Esame del disegno di legge:
- SEMENZATO ed altri. Abrogazione delle norme relative a provvedimenti disciplinari nella società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (2876).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- FORCIERI ed altri. Modifica della legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (1134).

Sui lavori della Commissione

Proposta di indagine conoscitiva sulla situazione del trasporto ferroviario.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

Mercoledì 10 dicembre 1997, ore 8,45 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 1º dicembre 1997, n. 411, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera (2910).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

 Schema di regolamento concernente il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonchè al riparto dei relativi proventi (n. 175).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUSIMANO ed altri. Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari (278).
- FUSILLO e BEDIN. Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
- Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).
- LA LOGGIA ed altri. Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari (2630).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 10 dicembre 1997, ore 15

Affari assegnati

Esame del seguente documento:

 Relazione sullo stato della politica assicurativa per l'anno 1996 (Doc. LI, n. 2).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Mercoledì 10 dicembre 1997, ore 15

Procedure informative

Interrogazione.

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- SMURAGLIA Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonchè per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche (2389).

- MULAS ed altri. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2852).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale (2819).
- PELELLA ed altri. Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale (2877).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DANIELE GALDI ed altri. Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
- SALVATO e MANZI. Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).
- IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- BONATESTA ed altri. Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1698).
- MUNDI ed altri. Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto» (2017).
- MAGGI ed altri. Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2088).
- VERALDI e MONTAGNINO. Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2121).
- SERENA. Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (2291).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 10 dicembre 1997, ore 15

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

 Disposizioni concernenti le gestioni liquidatorie delle unità sanitarie locali soppresse (2793-quater)

In sede referente

Esame del disegno di legge:

– Delega per la riforma degli Ordini dei medici chirurghi (2818).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

Mercoledì 10 dicembre 1997, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- VELTRI ed altri. Norme per la semplificazione delle procedure in materia di costruzioni in zone sismiche (2344).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria (2916) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- SEMENZATO ed altri. Norme a favore di esercenti attività economiche nei comuni terremotati delle regioni Umbria e Marche (2836).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

 Schema di decreto relativo all'utilizzazione, da parte dello Stato, dello stanziamento corrispondente alla quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (n. 184).

COMMISSIONE SPECIALE in materia d'infanzia

Mercoledì 10 dicembre 1997, ore 16

Costituzione della Commissione:

- Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 10 dicembre 1997, ore 8,30

In sede consultiva

- I. Esame dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 1º dicembre 1997, n. 411, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera (2910).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria (2916) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- MULAS ed altri. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2852).
- CUSIMANO ed altri. Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari (278).
- FUSILLO e BEDIN. Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
- Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).
- LA LOGGIA ed altri. Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari (2630).
- MINARDO. Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522).
- BOSI. Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1891).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- SMURAGLIA. Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonchè per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche (2389).
- LAVAGNINI. Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).

- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DI ORIO. Norme in materia di erboristeria e di piante officinali (1332).
- SERENA. Norme in materia di erboristeria (2318).

In sede referente

Seguito dell'esame del seguente documento:

Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea relativa al primo semestre 1997 (Doc. LXXXVII, n. 3)

COMMISSIONE PARLAMENTARE di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 10 dicembre 1997, ore 14

Comunicazioni del Presidente sull'adozione di un modello unico di analisi dell'attività e dei risultati di gestione degli enti di previdenza e assistenza sociale.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen

Mercoledì 10 dicembre 1997, ore 14

Seguito dell'esame dei progetti di decisione vincolanti per l'Italia SCH/Com-ex (97) 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 e SCH Com-ex(93) 16, 2^a rev. (esame ai sensi dell'articolo 18 della legge di ratifica 30 settembre 1993, n. 388).

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 10 dicembre 1997, ore 13

Elezione del Vice Presidente e del Segretario.